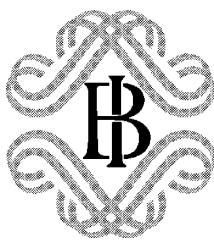


BANCA D'ITALIA

**Istruzioni di Vigilanza
per gli Intermediari Finanziari
iscritti nell'«Elenco Speciale»**



VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»

Circolare n. 216 del 5 agosto 1996

PARTE INTERMEDIARI

Aggiornamenti ()*:

1° aggiornamento del 25 marzo 1998: Prestazione di servizi di investimento da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale» (Cap. III, pagg. da 1 a 6 e da Allegati/3 ad Allegati/7; Cap. V, pagg. da 1 a 7 e da Allegati/13 ad Allegati/37).

2° aggiornamento del 15 gennaio 1999: Limiti alla concentrazione dei rischi (Indice, pag. 4; Cap. V, pagg. da 14 a 16 e Allegati/8, Allegati/9 e Allegati/11).

3° aggiornamento del 19 gennaio 2000: Soggetti tenuti ad iscriversi nell'Elenco speciale (Indice, pagg. 1 e 2; cap. I, pagg. 1 e da 3 a 10 e Allegati/15 e Allegati/16); partecipanti al capitale (cap. II, pagg. da 1 a 4 e da Allegati/1 ad Allegati/2); attività esercitabili (cap. III, da Allegati/1 ad Allegati/2); organi sociali (cap. IV, pagg. da 1 a 4 e da Allegati/1 ad Allegati/5); comunicazioni alla Banca d'Italia (cap. VIII, pagg. 1 e 2); istruzioni per la redazione del bilancio (Parte Seconda: punto 2, pagg. 1 e 2; cap. 2, pagg. da 10 a 30; cap. 3, pagg. da 31 a 40 e da 52 a 57; emissione ed offerte in Italia di valori mobiliari (Parte Seconda: cap. IV, pagg. da 1 a 31).

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

I N D I C E

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. DEFINIZIONI.....	1
3. SOGGETTI TENUTI AD ISCRIVERSI NELL'ELENCO SPECIALE	2
3.1. Criteri per l'individuazione degli intermediari	2
3.2. Parametri utili ai fini dell'individuazione degli intermediari finanziari	5
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE	6
5. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE	8
6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE.....	9
6.1. Perdita delle condizioni per l'iscrizione	9
6.2. Disposizioni transitorie.....	9
6.3. Soggetti che hanno effettuato operazioni di raccolta.....	10

CAPITOLO II

PARTECIPANTI AL CAPITALE

1. REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE	1
1.1. Fonti normative	1
1.2. Requisiti di onorabilità della compagine sociale	1
1.3. Procedura per la verifica dei requisiti	2
2. IDENTIFICAZIONE DEI SOCI.....	2
2.1. Fonti normative	2
2.2. Obblighi di comunicazione.....	3

2.3. Modalità di effettuazione delle comunicazioni.....	3
---	---

CAPITOLO III

ATTIVITÀ ESERCITABILI

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. DEFINIZIONI	1
2. ATTIVITÀ ESERCITABILI.....	2
3.1. Servizi d'investimento	3
3.1.1 Condizioni di autorizzazione.....	3
3.1.2 Procedura di autorizzazione	4
3.1.3 Disposizioni del D.Lgs. 415/96 applicabili agli intermediari finanziari	4
3.2. Chiarimenti in materia di attività finanziarie	5
3.3. Attività strumentali e connesse.....	5

CAPITOLO IV

ORGANI SOCIALI

1. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.....	1
1.1. Fonti normative.....	1
1.2. Procedura per la verifica dei requisiti	1
2. VARIAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI: COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA	3
3. COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	3
3.1. Fonti normative.....	3
3.2. Attività del collegio sindacale.....	3
3.3. Indirizzi dell'attività di controllo	4

CAPITOLO V

VIGILANZA PRUDENZIALE

1. PREMESSA.....	1
------------------	---

2. FONTI NORMATIVE.....	1
3. REGOLE DI VIGILANZA PRUDENZIALE	2
3.1. Disposizioni di carattere generale.....	2
3.2. Intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di investimento	2
4. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
5. RISPETTO DEI REQUISITI	3
6. MISURE PARTICOLARI	3

Sezione I. Patrimonio di vigilanza

1. DEFINIZIONI	4
2. STRUTTURA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.....	4
3. TRATTAMENTO DI ALCUNI ELEMENTI UTILI AI FINI DEL CALCOLO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA	5
3.1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate	5
3.2. Fondi rischi su crediti.....	5
3.3. Minusvalenze nette su titoli.....	6
3.4. Partecipazioni	6
4. MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA	6

Sezione II. Limite all'operatività in contratti derivati

1. PREMessa	8
2. DEFINIZIONI	8
3. DISCIPLINA.....	9

Sezione III. Limite all'operatività su valute

1. DISCIPLINA.....	10
2. CALCOLO DELLA «POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI»	10

Sezione IV. Disciplina della concentrazione dei rischi

1. PREMessa	12
2. DEFINIZIONI	12
3. DISCIPLINA.....	14

Sezione V. Disposizioni transitorie

1. CONCENTRAZIONE DEI RISCHI	16
------------------------------------	----

CAPITOLO VI

PROFILI ORGANIZZATIVI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. FONTI NORMATIVE	1
2. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	1

CAPITOLO VII

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. FONTI NORMATIVE	1
2. DISPOSIZIONI APPLICABILI	1

CAPITOLO VIII

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. FONTI NORMATIVE	1
2. TRASMISSIONE DEI VERBALI ASSEMBLEARI	1
3. BILANCIO DELL'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO	1
4. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU SUPPORTO MAGNETICO	2
4.1. Criteri per la compilazione delle segnalazioni	2
4.2. Contenuto delle segnalazioni e termini d'invio	2
4.3. Lettera di attestazione	3
5. CENTRALE DEI RISCHI	4
5.1. Applicazione della Centrale dei Rischi agli intermediari finanziari dell'elenco speciale ...	4

CAPITOLO IX
RACCOLTA DEL RISPARMIO

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. DEFINIZIONI	1
3. DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI DELL' ELENCO SPECIALE.....	3
3.1. Raccolta tra il pubblico.....	3
3.2. Raccolta presso soci	4
3.3. Raccolta presso dipendenti	4

CAPITOLO X
**INTERMEDIARI FINANZIARI AMMESSI
AL MUTUO RICONOSCIMENTO**

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. DEFINIZIONI	1
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
4. CONDIZIONI PER IL MUTUO RICONOSCIMENTO	2
5. PRIMO INSEDIAMENTO DI UNA SUCCURSALE IN UN PAESE DELL' UE.....	3
6. MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE	4
7. APERTURA DI ULTERIORI SUCCURSALI.....	4
8. ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI.....	5

CAPITOLO XI
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. DISPOSIZIONI APPLICABILI.....	1

CAPITOLO XII
VIGILANZA ISPETTIVA

1. FONTI NORMATIVE	1
2. ACCERTAMENTI ISPETTIVI.....	1
3. RAPPORTO ISPETTIVO	1

<i>PARTE SECONDA</i>

- 1. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI AL CAPITALE DI INTERMEDIARI FINANZIARI**
- 2. ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI FINANZIARI**
- 3. RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE**
- 4. EMISSIONI E OFFERTE IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI**
- 5. TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI**

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Fonti normative

- Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ⁽¹⁾ (nel seguito di queste istruzioni “Testo Unico” o “T.U.”);
- decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996 ⁽²⁾ (nel seguito di questo capitolo “Decreto”) (cfr. allegato A);
- Provvedimento della Banca d’Italia del 26 giugno 1996 (nel seguito di questo capitolo “Provvedimento”) (cfr. allegato B);
- Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 aprile 1999 ⁽³⁾ (cfr. allegato C).

2. Definizioni

Ai fini delle presenti istruzioni si definiscono:

- “U.I.C.”: l’Ufficio Italiano dei Cambi;
- “elenco generale”: l’elenco previsto dall’art. 106, comma 1 del T.U.;
- “sezioni speciali dell’elenco generale”: le sezioni dell’elenco generale previste dagli artt. 113, comma 1 e 155, comma 4 del T.U.;
- “elenco speciale”: l’elenco previsto dall’art. 107, comma 1 del T.U.;
- “S.F.I.S.”: le Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo di cui all’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- “intermediari finanziari operanti nei confronti del pubblico”: gli intermediari iscritti nell’elenco generale, escluse le sue sezioni speciali, nonché le S.F.I.S.;
- “intermediario finanziario”: l’espressione, senza ulteriori specificazioni, individua qualunque soggetto iscritto nell’elenco speciale.

Ai fini della presente disciplina, il rapporto di controllo è verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall’art. 59, comma 1, lett. a) del T.U.

¹ Pubblicato nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993.

² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996.

³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999

3. Soggetti tenuti ad iscriversi nell'elenco speciale

3.1. Criteri per l'individuazione degli intermediari

I soggetti da iscrivere nell'elenco speciale sono individuati nell'ambito degli intermediari che svolgono nei confronti del pubblico una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

Si ricorda che tali attività si considerano esercitate nei confronti del pubblico quando ricorrono le condizioni indicate dal decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 ⁽¹⁾, riportate qui di seguito.

Esercizio nei confronti del pubblico

Le attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.

In deroga a quanto sopra, non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività di cui si tratta esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo; ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono «gruppo» si applica la delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 in materia di raccolta del risparmio ⁽²⁾. La deroga non trova applicazione per le attività di finanziamento connesse con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo.

Con riguardo all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non configura altresì operatività nei confronti del pubblico l'attività svolta esclusivamente nei confronti dei soci da società con forma giuridica di cooperativa aventi non più di 50 soci. Tali limiti devono essere espressamente previsti dallo statuto sociale.

L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci.

Con riferimento all'attività di assunzione di partecipazioni, per aversi operatività nei confronti del pubblico, è necessario che, oltre ad essere

¹ Tale provvedimento è riportato in allegato al capitolo III.

² Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa partecipino congiuntamente al capitale di una società esercente attività finanziaria, quest'ultima non configura operatività nei confronti del pubblico ove i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti o a loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative. Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata.

Si vedano anche le istruzioni in materia di raccolta del risparmio riportate nella Parte Seconda.

svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità, l'attività abbia ad oggetto partecipazioni finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione, caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

Gli intermediari finanziari operanti nei confronti del pubblico hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale al ricorrere delle condizioni di seguito indicate. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

Ai sensi delle disposizioni del Decreto, sussiste l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale per:

- a) gli intermediari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a L. 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a L. 10 miliardi;
- b) gli intermediari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni – ivi comprese le S.F.I.S. – che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a L. 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a L. 50 miliardi;
- c) gli intermediari esercenti l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
- d) gli intermediari esercenti l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;
- e) gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del T.U. (cfr. capitolo X).
- f)

**Attività di
rilascio di
garanzie**

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 aprile 1999 (cfr. all. C) e di quanto previsto sub a), sono tenuti ad iscriversi nell'elenco speciale i soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie. Detti intermediari devono avere un capitale sociale versato almeno pari a 2 miliardi di lire e mezzi patrimoniali pari o superiori a L. 10 miliardi.

L'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti presupposti:

- a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;
- b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

Gli intermediari in questione sono tenuti ad iscriversi nell'Elenco

speciale entro sei mesi dalla data di approvazione del primo bilancio da cui risulta l'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma di rilascio di garanzie.

**Intermediari
appartenenti al
medesimo
gruppo**

Qualora un intermediario operante nei confronti del pubblico controlli, anche indirettamente, uno o più intermediari operanti nei confronti del pubblico, i parametri dimensionali di cui alle lettere *a)* e *b)* sono verificati a livello consolidato. Ai fini di tale accertamento gli intermediari interessati, partendo dalle situazioni patrimoniali di fine periodo, devono:

- 1) eliminare i rapporti attivi e passivi e le operazioni “fuori bilancio” fra le imprese interessate;
- 2) compensare le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nell'aggregazione con la corrispondente frazione di patrimonio netto delle stesse ⁽¹⁾;
- 3) sommare le poste patrimoniali rilevanti ai fini della verifica in discorso.

La sussistenza di una delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* comporta l'obbligo di iscrizione sia per il soggetto controllante che per quelli controllati.

Qualora due o più intermediari operanti nei confronti del pubblico siano controllati, anche indirettamente, da un medesimo soggetto non iscritto nell'elenco generale, ovvero da un soggetto iscritto in una delle sezioni speciali dell'elenco generale, l'accertamento delle condizioni quantitative di cui si tratta va effettuato aggregando i dati di bilancio degli intermediari in questione, con l'eliminazione dei rapporti attivi e passivi e le operazioni “fuori bilancio” fra le imprese interessate. La sussistenza di una delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* comporta l'obbligo di iscrizione per tutti gli intermediari operanti nei confronti del pubblico rientranti nel calcolo dei parametri a livello aggregato.

**Sussistenza delle
condizioni
quantitative**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, le condizioni quantitative di cui alle lettere *a)* e *b)* vanno accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

La verifica della sussistenza delle condizioni in questione va effettuata alla fine del semestre successivo alla data di chiusura del bilancio. A tal fine si potrà fare riferimento sia a documenti redatti per il pubblico sia ad evidenze contabili interne (es. situazione dei conti); va da sé che ove i requisiti in questione siano accertati con riferimento a due bilanci consecutivi l'intermediario è tenuto in ogni caso a richiedere l'iscrizione.

¹ Il patrimonio netto è determinato come somma algebrica di: capitale sociale versato; sovrapprezzi di emissione; riserve; fondo per rischi finanziari generali; utili portati a nuovo e utile di esercizio non distribuito; perdite portate a nuovo e perdita di esercizio; azioni proprie in portafoglio.

3.2. Parametri utili ai fini dell'individuazione degli intermediari finanziari

Ai fini della verifica delle condizioni quantitative per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al paragrafo precedente, lettere a) e b), valgono le disposizioni seguenti.

Volume di attività finanziaria

Il «volume di attività finanziaria» è determinato dalla somma delle:

- I) partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione («*merchant banking*»);
- II) seguenti altre attività, ad esclusione di quelle nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario ⁽¹⁾:
 - a) cassa e disponibilità;
 - b) crediti verso enti creditizi;
 - c) crediti verso enti finanziari;
 - d) crediti verso clientela;
 - e) crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;
 - f) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
 - g) azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;
 - h) ratei attivi;
 - i) garanzie rilasciate;
 - l) altre poste dell'attivo, comprese le operazioni «fuori bilancio», relative all'esercizio di attività finanziarie.

Mezzi patrimoniali

I «mezzi patrimoniali» sono determinati dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

con segno positivo:

- a) capitale sociale versato;
- b) sovrapprezzi di emissione;
- c) riserve;
- d) fondo per rischi finanziari generali;
- e) utili portati a nuovo;
- f) utile d'esercizio non distribuito;

con segno negativo:

- g) perdite portate a nuovo;

¹ L'esclusione non trova applicazione nell'ipotesi di attività di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo.

- h) perdita d'esercizio;
- i) azioni o quote proprie in portafoglio;
- l) partecipazioni non finalizzate all'alienazione;
- m) ammontare dei crediti, rappresentati o meno da titoli, nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario finanziario ⁽¹⁾, che eccede l'importo dei debiti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela e rappresentati da titoli;
- n) immobilizzazioni materiali diverse da quelle date in locazione finanziaria.

Per la determinazione delle poste contabili sopra richiamate si deve fare riferimento alla disciplina per la redazione dei bilanci degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle relative disposizioni di attuazione (cfr. Parte Seconda).

4. Presentazione della domanda di iscrizione

Gli intermediari finanziari presentano domanda di iscrizione nell'elenco speciale, a firma del legale rappresentante della società, alla Filiale della Banca d'Italia sita nel capoluogo della provincia dove hanno sede gli intermediari medesimi ⁽²⁾ – anche a mezzo di lettera raccomandata a.r. – entro sessanta giorni dal verificarsi di una delle condizioni indicate nel paragrafo 3.1. Ove l'obbligo di iscrizione derivi dalla sussistenza dei requisiti quantitativi di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo il termine decorre dalla scadenza del periodo di sei mesi previsto per la verifica dei requisiti medesimi.

Per le società di nuova costituzione che sono tenute ad iscriversi nell'elenco speciale, la domanda di iscrizione va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte dell'U.I.C., dell'iscrizione della società nell'elenco generale. Analogo termine si applica qualora trattasi di società costituite per le quali l'obbligo di iscrizione deriva da mutamenti dell'oggetto sociale.

Contenuto della domanda

La domanda, che può essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 del Provvedimento, riporta quanto di seguito specificato:

- le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;
- la denominazione sociale, la sede legale (e la sede dell'amministrazione centrale ove non coincida con quella legale), l'ammontare del capitale sociale versato;

¹ Non devono essere computate le attività di finanziamento indicate nella nota precedente.

² Qualora la sede legale non coincida con quella dell'amministrazione centrale, si fa riferimento a quest'ultima.

- gli estremi del provvedimento di iscrizione nell'elenco generale ovvero nell'albo delle S.F.I.S.;
- l'indicazione dell'attività svolta e della condizione in forza della quale è richiesta l'iscrizione. In proposito, si precisa quanto segue:
 - I) qualora la domanda di iscrizione nell'elenco speciale venga presentata in quanto trattasi di intermediario finanziario che può essere ammesso al mutuo riconoscimento (cfr. capitolo X), vanno indicati:
 - I.a) la banca o le banche che controllano per almeno il 90 per cento l'intermediario e la relativa percentuale di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto;
 - I.b) il gruppo bancario di appartenenza ovvero la banca o le banche controllanti nella cui vigilanza su base consolidata è incluso l'intermediario;
 - II) qualora, in relazione alla previsione di cui al precedente paragrafo 3.1, la domanda di iscrizione nell'elenco speciale venga presentata da intermediari finanziari legati da rapporti di controllo o controllati, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto, ciascun intermediario istante è tenuto ad indicare gli altri intermediari che sono tenuti a presentare analoga domanda di iscrizione nell'elenco speciale;
- gli esponenti aziendali (e le relative funzioni) in possesso del requisito di professionalità, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l'attestazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l'attestazione dell'avvenuto accertamento del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale.

Gli intermediari che sono tenuti a iscriversi sulla base dei requisiti quantitativi di cui al paragrafo 3.1, lettere *a)* e *b)*, attestano inoltre il mantenimento dei requisiti medesimi per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio in cui sono stati verificati.

Allegati

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:

- copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario;
- copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso nonché, ove l'obbligo di iscrizione derivi dalla sussistenza dei ripetuti requisiti quantitativi, la documentazione che dimostri il mantenimento dei requisiti stessi per i sei mesi successivi alla chiusura del bilancio;
- scheda informativa redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 del Provvedimento;

- l'elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti uniti di rappresentanza, redatto utilizzando lo schema di cui all'allegato 3 del Provvedimento;
- l'elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione.

5. Iscrizione nell'elenco speciale

La Banca d'Italia, sulla base dei riferimenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco speciale ovvero nega – entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla ricezione delle eventuali informazioni complementari richieste ⁽¹⁾ – l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante. Nel caso la domanda sia stata inviata a mezzo di raccomandata a.r., il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; essi restano iscritti anche nell'elenco generale.

La Banca d'Italia comunica all'U.I.C. l'avvenuta iscrizione nell'elenco speciale e le variazioni del contenuto dell'elenco stesso.

Dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale e fino all'eventuale cancellazione dallo stesso, i rapporti che l'intermediario finanziario intrattiene con la Banca d'Italia devono aver luogo, di norma, per il tramite della Filiale territorialmente competente.

L'elenco speciale è disponibile presso le Filiali della Banca d'Italia. Le variazioni delle informazioni contenute sono pubblicate periodicamente nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

Contenuto dell'elenco speciale

L'elenco speciale degli intermediari finanziari contiene le seguenti indicazioni:

- denominazione, forma giuridica e sede legale dell'intermediario finanziario (nonché sede dell'amministrazione centrale, ove diversa da quella della sede legale);
- data di iscrizione nell'elenco speciale;
- attività che ha comportato l'iscrizione nell'elenco speciale.

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco speciale, gli intermediari iscritti sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia tutte le variazioni delle infor-

¹ In relazione alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, la Banca d'Italia può sospendere i termini per l'iscrizione al fine di richiedere alla prefettura la comunicazione comprovante l'insussistenza delle misure impeditive di cui all'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni con riferimento sia agli esponenti aziendali sia ai partecipanti al capitale.

mazioni contenute nell'elenco medesimo. La comunicazione è corredata, ove necessario, di copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario.

6. Cancellazione dall'elenco speciale

6.1. Perdita delle condizioni per l'iscrizione

La perdita di una delle condizioni che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco speciale comporta la cancellazione dallo stesso. Il venir meno delle condizioni quantitative deve risultare verificato con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi consecutivi.

La richiesta di cancellazione, sottoscritta dal rappresentante legale della società, deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la mutata situazione aziendale (nuovo testo statutario certificato vigente dalla Cancelleria del competente Tribunale, atto di fusione o scissione, provvedimento di liquidazione, sentenza di fallimento, ecc.).

La cancellazione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

6.2. Disposizioni transitorie

Per gli intermediari finanziari presenti nell'elenco speciale in forza di apposita richiesta avanzata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, la verifica delle condizioni per la permanenza nell'elenco speciale viene effettuata con riferimento alle soglie indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 27 agosto 1993 ¹, fino a quando non sono verificate per detti intermediari le condizioni quantitative del Decreto.

¹ Il D.M. 27 agosto 1993 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1993; l'art. 3, comma 2, prevede:

«Sussiste l'obbligo di iscrizione:

- a) per le società esercenti la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che abbiano:
 - un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 50 mld. e un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 5, ovvero;
 - un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 500 mld., indipendentemente dal livello di indebitamento;
- b) per le società esercenti attività di assunzione di partecipazioni che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 50 mld. e un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1;
- c) per le società esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni e di concessione di finanziamenti a società diverse dalle partecipate che abbiano:
 - un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 50 mld. e un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1;
 - un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 500 mld., indipendentemente dal livello di indebitamento.

... omissis ...»

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del medesimo decreto, la perdita di una delle sopra richiamate condizioni per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione dall'elenco speciale.

Gli intermediari che hanno chiesto di rimanere iscritti nell'elenco speciale possono chiedere in ogni momento la cancellazione, fatto salvo quanto previsto per i soggetti che hanno effettuato operazioni di raccolta. L'eventuale reinscrizione nell'elenco speciale va verificata secondo i criteri del Decreto.

6.3. *Soggetti che hanno effettuato operazioni di raccolta*

Per gli intermediari per i quali non sussistono più le condizioni per l'iscrizione nell'elenco speciale, che hanno effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico nel rispetto delle disposizioni vigenti (cfr. capitolo IX), la cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite di cui all'art. 2410 del c.c. e i titoli di debito diversi dalle obbligazioni non siano stati rimborsati. Gli intermediari la cui cancellazione dall'elenco speciale è sospesa perché hanno in essere operazioni di raccolta tra il pubblico non possono effettuare nuove operazioni della specie.

Allegato A

Decreto 13 maggio 1996

Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, "Testo Unico"), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO l'art. 107, comma 1 del Testo Unico che stabilisce che il Ministro del Tesoro determina, sentite la Banca d'Italia e la Consob, criteri oggettivi in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;

VISTO l'art. 155, comma 2 del Testo Unico che include nell'ambito di applicazione del citato art. 107 le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

VISTI i propri decreti del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993, che hanno determinato i criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati i soggetti da iscrivere nel surrichiamato elenco speciale;

VISTO il proprio decreto del 6 luglio 1994 che ha specificato il contenuto delle attività di cui all'art. 106, comma 1 del Testo Unico ed in quali circostanze le medesime sono esercitate nei confronti del pubblico;

VISTO l'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di bilancio degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico;

RAVVISATA l'esigenza di aggiornare, alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento, i parametri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico degli intermediari esercenti attività di assunzione di partecipazioni;

CONSIDERATA l'opportunità di adeguare, al fine di preservare il quadro generale di coerenza della disciplina, i criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico degli

intermediari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali. Esse pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;

CONSIDERATO che la finalità di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell'economia è perseguibile con l'adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall'art. 107, comma 1 del Testo Unico;

RITENUTO che per la determinazione delle singole componenti dei parametri utili per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico si faccia riferimento sia alla disciplina del bilancio degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sia alle norme emanate dalla Banca d'Italia in materia di mezzi patrimoniali degli organismi vigilati;

AVUTA PRESENTE l'esigenza di evitare che, per effetto dell'applicazione dei nuovi parametri, possano derivare pregiudizi agli intermediari finanziari in atto iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico e che non siano in possesso dei nuovi requisiti previsti;

TENUTO CONTO dell'opportunità di prevedere termini temporali più ampi per la cancellazione dall'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico;

SENTITE la Banca d'Italia e la Consob ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Testo Unico;

DECRETA

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per "Testo Unico", il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per "elenco generale", l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1 del Testo Unico;

c) per "elenco speciale", l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1 del Testo Unico;

Agosto 1996

d) per “intermediari”, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale e le Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo di cui all’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Ai fini del presente decreto il rapporto di controllo è verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall’art. 59, comma 1, lettera a) del Testo Unico.

Art. 2

Criteri per l’individuazione degli intermediari

1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari hanno l’obbligo di richiedere alla Banca d’Italia l’iscrizione nell’elenco speciale. L’iscrizione può essere effettuata d’ufficio dalla Banca d’Italia.

2. Sussiste l’obbligo di iscrizione per:

a) gli intermediari esercenti l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a L. 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a L. 10 miliardi;

b) gli intermediari esercenti l’attività di assunzione di partecipazioni – ivi comprese le Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo di cui all’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 – che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a L. 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a L. 50 miliardi;

c) gli intermediari esercenti l’attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;

d) gli intermediari esercenti l’attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;

e) gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell’art. 18 del Testo Unico.

Art. 3

Intermediari appartenenti al medesimo gruppo

1. Qualora un intermediario controlli, in via diretta o indiretta, altri intermediari, l’accertamento delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2 va effettuato prendendo in considerazione i parametri di riferimento a livello consolidato.

2. Qualora due o più intermediari siano controllati, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto non iscritto nell’elenco generale, l’accertamento delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2 va effettuato aggregando i dati di bilancio degli intermediari in questione.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, la sussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) comporta l’obbligo di iscrizione sia per il soggetto controllante che per le controllate.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, la sussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) comporta l’obbligo di iscrizione per tutti gli intermediari rientranti nel calcolo dei parametri a livello aggregato.

Art. 4

Sussistenza dei requisiti di iscrizione nell’elenco speciale

1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, le condizioni quantitative, di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) vanno accertate con riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. La perdita delle condizioni, indicate all’art. 2, comma 2, che hanno determinato l’iscrizione di un intermediario nell’elenco speciale comporta la cancellazione dallo stesso. Il venire meno delle condizioni quantitative deve risultare verificato con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi consecutivi.

3. Per gli intermediari di cui al comma 2 che hanno effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico avvalendosi delle facoltà riconosciute dalla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e dalle relative istruzioni applicative della Banca d’Italia, la cancellazione dall’elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che l’ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite di cui all’art. 2410 del c.c. e i titoli di debito diversi dalle obbligazioni non siano stati rimborsati.

4. Gli intermediari la cui cancellazione dall’elenco speciale è sospesa ai sensi del comma 3 non possono effettuare nuove operazioni di raccolta tra il pubblico.

Art. 5

Composizione dei parametri validi ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale

1. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b). Nell’individuazione delle componenti sia dei mezzi patrimoniali che dei volumi di attività finanziaria la Banca d’Italia fa riferimento alla disciplina che regola la redazione dei bilanci ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 ed il calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'elenco speciale e per i quali non sono verificate le condizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 possono, previa comunicazione da inviare alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rimanere iscritti nell'elenco speciale. Trascorso tale termine senza che l'intermediario abbia avanzato la domanda, la Banca d'Italia procede alla cancellazione d'ufficio.

2. Per gli intermediari di cui al comma 1, la verifica delle condizioni per la permanenza nell'elenco speciale viene effettuata con riferimento alle soglie indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro del Tesoro del 27 agosto 1993, fino a quando non sono verificate per detti intermediari le condizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Si applica l'art. 4, commi 2, 3 e 4.

3. Sono abrogati i decreti del Ministro del Tesoro del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993 concernenti i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nell'elenco speciale.

4. La Banca d'Italia stabilisce, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di iscrizione nell'elenco speciale ed emana istruzioni sulla composizione degli aggregati di cui all'art. 5.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 13 maggio 1996

Allegato B

Modalità per l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

VISTO il Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito “Testo Unico”);

VISTO l'art. 107, comma 1 del Testo Unico concernente l'elenco speciale degli intermediari finanziari;

VISTO l'art. 155, comma 2 del Testo Unico che include nell'ambito di applicazione del citato art. 107 le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

VISTO il Decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996 (di seguito “Decreto”) che ha determinato i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari;

VISTO l'art. 6, comma 4 del Decreto in base al quale la Banca d'Italia stabilisce le modalità di iscrizione nell'elenco speciale;

VISTI gli artt. 5 e 6, comma 4 del Decreto in base ai quali la Banca d'Italia determina gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale;

Emana

le disposizioni che si riportano in allegato, concernenti le modalità cui gli intermediari finanziari si attengono per l'iscrizione nell'elenco speciale nonché la composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione in tale elenco.

Roma, 26 giugno 1996

Agosto 1996

Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “Testo Unico”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- “Decreto”, il Decreto del Ministro del Tesoro del 13 maggio 1996;
- “U.I.C.”, l’Ufficio Italiano dei Cambi;
- “elenco generale”, l’elenco previsto dall’art. 106, comma 1 del Testo Unico;
- “elenco speciale”, l’elenco previsto dall’art. 107, comma 1, del Testo Unico;
- “S.F.I.S.”, le Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo di cui all’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- “intermediari”, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale e le S.F.I.S.

Ai fini della presente disciplina, il rapporto di controllo è verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall’art. 59, comma 1, lett. a) del Testo Unico.

Sezione I**1. Presentazione della domanda di iscrizione**

Entro sessanta giorni dal verificarsi di una delle condizioni indicate negli artt. 2, comma 2 e 3 del Decreto, gli intermediari presentano – anche a mezzo lettera raccomandata a.r. – domanda di iscrizione nell’elenco speciale, a firma del legale rappresentante della società, alla Filiale della Banca d’Italia sita nel capoluogo della provincia dove hanno sede gli intermediari medesimi. Qualora la sede legale non coincida con quella dell’amministrazione centrale, si fa riferimento a quest’ultima.

Ove l’obbligo di iscrizione derivi dalla sussistenza dei requisiti quantitativi previsti dall’art. 2, comma 2, lett. a) e b) del Decreto, il termine decorre dalla scadenza del periodo di sei mesi previsto dall’art. 4, comma 1 del Decreto per la verifica dei requisiti medesimi.

Per le società di nuova costituzione che sono tenute a iscriversi nell’elenco speciale, la domanda di iscrizione va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte dell’U.I.C., dell’iscrizione della società nell’elenco generale. Analogo termine si applica qualora trattasi di società costituite per le quali l’obbligo di iscrizione deriva da mutamenti dell’oggetto sociale.

2. Contenuto della domanda

La domanda, che può essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1, riporta quanto di seguito specificato:

- le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;
- la denominazione sociale, la sede legale (e la sede dell’amministrazione centrale ove non coincida con quella legale), l’ammontare del capitale sociale versato;

- gli estremi del provvedimento di iscrizione nell’elenco generale ovvero nell’albo delle S.F.I.S. previsto all’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- l’indicazione dell’attività svolta e della condizione in forza della quale è richiesta l’iscrizione. In proposito, si precisa quanto segue:
 - I) qualora la domanda di iscrizione nell’elenco speciale venga presentata in quanto trattasi di intermediario che può essere ammesso al mutuo riconoscimento ai sensi dell’art. 18 del Testo Unico, vanno indicati:
 - I.a) la banca o le banche che controllano per almeno il 90 per cento l’intermediario e la relativa percentuale di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto;
 - I.b) il gruppo bancario di appartenenza ovvero la banca o le banche nella cui vigilanza su base consolidata è incluso l’intermediario;
 - II) qualora, in relazione alle previsioni di cui all’art. 3 del Decreto, la domanda di iscrizione nell’elenco speciale venga presentata da intermediari legati da rapporti di controllo o controllati, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto:
 - II.a) ciascun intermediario istante indica gli altri intermediari che sono tenuti a presentare analoga domanda di iscrizione nell’elenco speciale;
 - II.b) i parametri dimensionali di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b) del Decreto sono verificati a livello aggregato;
 - II.c) ai fini dell’accertamento dei parametri dimensionali a livello aggregato, gli intermediari interessati, partendo dalle situazioni patrimoniali, devono:
 - 1) eliminare i rapporti attivi e passivi e le operazioni “fuori bilancio” fra le imprese interessate;
 - 2) compensare le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nell’aggregazione con la corrispondente frazione di patrimonio netto delle stesse ⁽¹⁾;
 - 3) sommare le poste patrimoniali rilevanti ai fini della verifica in discorso;
- gli esponenti aziendali (e le relative funzioni) in possesso del requisito di professionalità, con l’indicazione dell’organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l’attestazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali, con l’indicazione dell’organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l’attestazione dell’avvenuto accertamento del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale.

Gli intermediari che sono tenuti a iscriversi sulla base dei requisiti quantitativi di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) del Decreto, attestano il mantenimento dei requisiti medesimi per i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio facendo riferimento a documenti redatti per il pubblico ovvero ad evidenze contabili interne (es. situazione dei conti alla fine del semestre successivo alla data di chiusura del bilancio in cui i requisiti sono stati verificati) ⁽²⁾.

¹ Il patrimonio netto è determinato come somma algebrica di: capitale sociale versato; sovrapprezzi di emissione; riserve; fondo per rischi finanziari generali; utili portati a nuovo e utile d’esercizio non distribuito; azioni o quote proprie in portafoglio; perdite portate a nuovo e perdita d’esercizio.

² Va da sé che ove i requisiti in questione siano accertati con riferimento a due bilanci consecutivi l’intermediario è tenuto in ogni caso a richiedere l’iscrizione.

3. Allegati

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:

- copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario;
- copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso nonché, ove l'obbligo di iscrizione derivi dalla sussistenza dei requisiti quantitativi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del Decreto, la documentazione che dimostri il mantenimento dei requisiti per i sei mesi successivi alla chiusura dell'ultimo esercizio;
- scheda informativa redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 del presente provvedimento;
- l'elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza, redatto utilizzando lo schema di cui all'allegato 3 del presente provvedimento;
- l'elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione.

4. Iscrizione nell'elenco speciale

La Banca d'Italia, sulla base dei riferimenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco speciale ovvero nega – entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla ricezione delle eventuali informazioni complementari richieste ⁽¹⁾ – l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante. Nel caso la domanda sia stata inviata a mezzo di raccomandata a.r., il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

5. Contenuto dell'elenco speciale

L'elenco speciale degli intermediari contiene le seguenti indicazioni:

- denominazione, forma giuridica e sede legale dell'intermediario (nonché sede dell'amministrazione centrale, ove diversa da quella della sede legale);
- data di iscrizione nell'elenco speciale;
- attività che ha comportato l'iscrizione nell'elenco speciale.

L'elenco speciale è disponibile presso le Filiali della Banca d'Italia. Le variazioni delle informazioni contenute sono pubblicate periodicamente nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

6. Disposizioni transitorie

Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del Decreto sono iscritti nell'elenco speciale verificano la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto e comunicano entro il 30 settembre 1996 alla Banca d'Italia:

- a) in caso di esito positivo dell'accertamento, quale delle condizioni risulti verificata;
- b) ove nessuna delle condizioni risulti verificata, se intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 6, comma 1 del Decreto al fine di rimanere iscritti nell'elenco speciale.

¹ In relazione alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, la Banca d'Italia può sospendere i termini per l'iscrizione al fine di richiedere alla prefettura la comunicazione comprovante l'insussistenza delle misure impeditive di cui all'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni con riferimento sia agli esponenti aziendali sia ai partecipanti al capitale.

Sezione II

Composizione dei parametri utili ai fini dell'individuazione degli intermediari finanziari tenuti all'iscrizione nell'elenco speciale

Ai fini della verifica delle condizioni quantitative per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) del Decreto, si applicano le disposizioni di seguito indicate.

a. Volume di attività finanziaria

Il "volume di attività finanziaria" è determinato dalla somma delle:

- I) partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione ("merchant banking");
- II) seguenti altre attività:
 - a) cassa e disponibilità;
 - b) crediti verso enti creditizi;
 - c) crediti verso enti finanziari;
 - d) crediti verso clientela;
 - e) crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;
 - f) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
 - g) azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;
 - h) ratei attivi;
 - i) garanzie rilasciate;
 - l) altre poste dell'attivo, comprese le operazioni "fuori bilancio", relative all'esercizio di attività finanziarie.

Sono escluse le attività nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario ⁽¹⁾.

b. Mezzi patrimoniali

I "mezzi patrimoniali" sono determinati dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

con segno positivo:

- a) capitale sociale versato;
- b) sovrapprezzi di emissione;
- c) riserve;
- d) fondo per rischi finanziari generali;
- e) utili portati a nuovo;

¹ L'esclusione non trova applicazione nelle ipotesi di attività di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo.

f) utile d'esercizio non distribuito;

con segno negativo:

g) perdite portate a nuovo;

h) perdita d'esercizio;

i) azioni o quote proprie in portafoglio;

l) partecipazioni non finalizzate all'alienazione;

m) ammontare dei crediti, rappresentati o meno da titoli, nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario finanziario, che eccede l'importo dei debiti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela e rappresentati da titoli⁽¹⁾;

n) immobilizzazioni materiali diverse da quelle date in locazione finanziaria.

Per la determinazione delle poste contabili sopra richiamate, si deve fare riferimento alla disciplina per la redazione dei bilanci degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e alle relative disposizioni di attuazione.

¹ Non devono essere computate le attività di finanziamento indicate nella nota precedente.

Allegato 1 al Provvedimento

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

ALLA BANCA D'ITALIA
FILIALE DI

Oggetto: (denominazione della società)
Domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La società
codice fiscale n., iscritta in data
☐ nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
☐ nell'albo delle S.F.I.S. previsto dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317
(¹), sede legale in
Via (²), (telefono, telex, telefax) (³),
nella persona del sottoscritto (generalità e veste legale della persona che sottoscrive la domanda)
chiede l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
in quanto la società:
(riportare la motivazione per cui si richiede l'iscrizione nell'elenco speciale, utilizzando le formulazioni
riportate nella legenda in calce)

A tal fine:

- ATTESTA CHE:
 - a) il capitale sociale versato della società è di L.;
 - b) gli esponenti aziendali, in possesso del requisito di professionalità previsti dalla vigente normativa, sono i seguenti (indicare le generalità complete degli esponenti aziendali, le relative funzioni nonché la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento):;
 - c) gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa, per essere stati i medesimi accertati (indicare la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento):.....;
 - d) il requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale è stato accertato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- ALLEGA:
 - I. copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario;
 - II. copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso nonché, ove necessario, la documentazione che dimostri il mantenimento dei requisiti di iscrizione per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio;
 - III. una scheda informativa sulla società (⁴);
 - IV. l'elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza (⁵);
 - V. l'elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione.

.....
(data)

.....
(firma)

¹ Indicare gli estremi della comunicazione U.I.C. e il numero di iscrizione nell'elenco generale ovvero, se si tratta di S.F.I.S., i riferimenti dell'iscrizione nell'apposito albo.

² Indicare anche la sede dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso dalla sede legale.

³ Indicare solo il numero del telefono, telex e telefax dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso da quello della sede legale.

⁴ La scheda informativa deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2.

⁵ Per ciascun esponente deve essere redatta una scheda secondo lo schema di cui all'allegato 3.

LEGENDA:

1. esercita l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ha presentato nell'ultimo bilancio approvato un volume di attività finanziaria pari o superiore a L. 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a L. 10 miliardi. Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce;
2. esercita l'attività di assunzione di partecipazioni (ovvero è una Società Finanziaria per l'Innovazione e lo Sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317) e ha presentato nell'ultimo bilancio approvato un volume di attività finanziaria pari o superiore a L. 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a L. 50 miliardi. Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce;
3. esercita l'attività di *(indicare la/le condizione/i che ricorre/ono)*: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma / assunzione di partecipazioni
ed è *(indicare la condizione che ricorre)*: controllante / controllata da / controllata da un medesimo soggetto che controlla altre società esercenti l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ovvero di assunzione di partecipazioni e, a livello aggregato, ha presentato nell'ultimo bilancio approvato *(specificare quale dei parametri quantitativi di cui ai punti 1 e 2 ricorre)*.....
.....
Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce.
A tal fine si fa presente che le società controllanti / controllate / controllate da un medesimo soggetto *(cancellare le condizioni che non ricorrono)* tenute all'iscrizione nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 3 del Decreto sono *(indicare la denominazione e la sede legale)*:.....
.....
4. esercita l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
5. esercita l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;
6. può essere ammessa al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico. A tal fine dichiara che:
 - a) è controllata per almeno il 90 per cento dalle banche seguenti *(indicare la denominazione della banca o delle banche controllanti e la relativa percentuale di partecipazione al capitale sociale)*:
.....
.....
 - b) appartiene al seguente gruppo bancario (ovvero è inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta la seguente banca/banche):.....
.....
.....

Allegato 2 al Provvedimento

SCHEDA INFORMATIVA

Denominazione sociale e sede legale (ovvero sede dell'amministrazione centrale, ove non coincida con la sede legale):

.....
.....
.....

Numero di dipendenti e ripartizione tra dirigenti, funzionari e impiegati :

.....
.....
.....

Numero e ubicazione delle sedi secondarie:

.....
.....
.....

Sistema utilizzato per il collocamento dei prodotti e servizi (barrare una o più delle seguenti condizioni):

- ☐ rete distributiva bancaria
☐ utilizzo di promotori
☐ uffici aperti al pubblico
☐ convenzioni con esercenti
☐ altro (specificare)

Descrizione tipo di operazioni e servizi offerti:

.....
.....
.....

(in particolare, gli intermediari che esercitano l'attività di merchant banking indicano quanto meno se effettuano le seguenti tipologie di operazioni: concessione di finanziamenti alle partecipate, concessione di finanziamenti a soggetti terzi, consulenza in materia di finanza d'impresa, organizzazione di sindacati per il reperimento di fondi)

Organigramma delle funzioni aziendali (allegare schema).

segue SCHEDA INFORMATIVA

DATI QUANTITATIVI – Consistenze alla data del ____/____/_____
 (la rilevazione va effettuata alla fine dell'ultimo trimestre solare concluso: 31/3, 30/6, 30/9 o 31/12)

TIPO DI DATO	IMPORTO/VALORE	DESCRIZIONE
DEBITI VERSO BANCHE		Importo dei debiti in essere verso banche, qualunque sia la forma tecnica, comprensivo delle competenze dovute
ATTIVITÀ DI LEASING: totale crediti impliciti		Importo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria in essere
ATTIVITÀ DI LEASING: ripartizione percentuale per localizzazione geografica dei contratti in essere		Ripartire secondo il seguente criterio: Nord, Centro, Sud Italia; Paesi esteri
ATTIVITÀ DI LEASING: ripartizione percentuale per tipologia di beni locati		Ripartire secondo il seguente criterio: immobiliare, strumentale, autoveicoli, aeronavale
ATTIVITÀ DI CREDITO AL CONSUMO: totale crediti		Importo dei crediti in essere
ATTIVITÀ DI CREDITO AL CONSUMO: ripartizione percentuale per localizzazione geografica dei contratti in essere		Ripartire secondo il seguente criterio: Nord, Centro, Sud Italia; Paesi esteri
ATTIVITÀ DI CREDITO AL CONSUMO: ripartizione percentuale per finalizzazione dei crediti in essere		Ripartire secondo il seguente criterio: finalizzati, non finalizzati
ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DI ALTRI FINANZIAMENTI: totale crediti		Importo dei crediti in essere
ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DI ALTRI FINANZIAMENTI: ripartizione percentuale per localizzazione geografica dei contratti		Ripartire secondo il seguente criterio: Nord, Centro, Sud Italia; Paesi esteri
ATTIVITÀ DI EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO/DEBITO: totale crediti		Importo dei crediti in essere
ATTIVITÀ DI EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO/DEBITO: turnover		Flusso dei crediti erogati negli ultimi 12 mesi
ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI: Importo		Ammontare delle partecipazioni assunte nell'ambito dell'attività di merchant banking
ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI: Numero		Numero delle partecipazioni assunte nell'ambito dell'attività di merchant banking

Allegato 3 al Provvedimento

SCHEDA INDIVIDUALE ESPONENTI AZIENDALI

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Residenza

Carica ricoperta

Organo nominante

Data di nomina

Data scadenza prevista

Allegato C

DECRETO 2 aprile 1999.

Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, «testo unico»);

VISTO l'art. 106, comma 4, lettera b) del testo unico, che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 3, del testo unico;

VISTO l'art. 155, comma 4, del testo unico, ove si dispone che i consorzi di garanzia collettiva fidi previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico e che essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del testo unico e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

VISTO il decreto ministeriale del 21 giugno 1993;

VISTO il decreto ministeriale del 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;

VISTO il decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del testo unico;

CONSIDERATA l'attività dei soggetti che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio;

CONSIDERATA altresì, l'attività dei soggetti che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie;

ATTESA la necessità di provvedere in merito, tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili;

SENTITI la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

DECRETA:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «elenco generale», l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;

c) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco generale;

d) «rilascio di garanzie», l'attività indicata all'art. 2, comma 1, lettera del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico;

e) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico;

f) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.

Art. 2.

Requisiti patrimoniali richiesti per gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

1. I soggetti che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono avere un capitale sociale versato almeno pari a due miliardi di lire e mezzi patrimoniali pari o superiori all'ammontare previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale del 13 maggio 1996,

concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.

2. L'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;

b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

3. Ai fini del comma 2, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.

4. Nei casi previsti dal comma 2, gli intermediari finanziari si adeguano alle disposizioni del comma 1 entro sei mesi dalla data di approvazione del primo bilancio dal quale risulta l'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Gli intermediari finanziari il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguarsi alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, ovvero ad adottare le necessarie modifiche statutarie.

Art. 4.

Capitale minimo richiesto per l'iscrizione nell'elenco generale dei soggetti che svolgono attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).

1. L'iscrizione nell'elenco generale per lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio è subordinata al riscontro del possesso di un capitale sociale versato almeno pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro del tesoro del 21 giugno 1993 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1999

CAPITOLO II

PARTECIPANTI AL CAPITALE

1. Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

1.1. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'art. 108 del T.U. e dal relativo Regolamento attuativo emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 30 dicembre 1998, n. 517 ⁽¹⁾ recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari (cfr. Allegato A).

1.2. Requisiti di onorabilità della compagine sociale

Coloro che possiedono, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di un intermediario finanziario non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite, ove si trovino in una delle situazioni indicate nell'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro 517/98 ⁽²⁾.

Inoltre, il diritto di voto è sospeso per chiunque – indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta – controlla l'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 23 del T.U. e si trovi in una delle situazioni indicate dall'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro 517/98. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto

¹ Pubblicato nella G.U. n. 82 del 9 aprile 1999.

² Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 517/98 (*norme transitorie*) per i soggetti che partecipavano al capitale di un intermediario finanziario alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso (24 aprile 1999), la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È fatto obbligo agli amministratori ed ai sindaci di impugnare la deliberazione assunta in violazione della norma suddetta. La verifica dell'onorabilità dei partecipanti al capitale sociale dovrà essere pertanto effettuata in tempo utile per l'eventuale impugnativa della deliberazione.

1.3. Procedura per la verifica dei requisiti

I modi ed i tempi per la verifica dell'onorabilità della compagine sociale sono rimessi al responsabile apprezzamento degli organi sociali; per tale verifica possono essere di ausilio, oltre alle risultanze del libro dei soci, le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 110 del T.U. In ordine ai documenti acquisibili, si rimanda per una esemplificazione alle indicazioni fornite nell'allegato B al capitolo IV relativamente alla verifica dell'onorabilità degli esponenti aziendali ⁽¹⁾

Ove il soggetto partecipante al capitale in misura superiore al 5 per cento sia una persona giuridica, l'accertamento deve riguardare gli amministratori e il direttore della società o dell'ente. In tal caso la documentazione da acquisire potrà consistere nel verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica in capo ai predetti soggetti.

Nel caso in cui il soggetto partecipante sia un ente vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'intermediario finanziario potranno, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti già accertati in capo ai predetti esponenti aziendali.

Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. Identificazione dei soci

2.1. Fonti normative

- Art. 110 T.U.;

¹ I richiami normativi contenuti nell'allegato in questione devono intendersi effettuati con riferimento al D.lgs. 517 del 30 dicembre 1998.

- Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 31 dicembre 1993⁽¹⁾.

2.2. Obblighi di comunicazione

Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto in un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ne dà comunicazione scritta all'intermediario medesimo e alla Banca d'Italia. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite.

Le successive variazioni della partecipazione sono comunicate entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in diminuzione, le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si è ridotta entro il limite del 5 per cento.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui sopra il soggetto che esercita il controllo sull'intermediario finanziario, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione detenuta. Il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 23 del T.U.

La Banca d'Italia può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui sopra.

Nelle ipotesi in cui un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale venga iscritto anche nell'elenco speciale o, viceversa, cessi di esservi iscritto, non è dovuta una nuova comunicazione. In tali casi, l'U.I.C. e la Banca d'Italia provvedono al necessario scambio di informazioni.

2.3. Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Le comunicazioni di cui al paragrafo precedente sono redatte a mezzo del "Modulo 19/D" di cui all'allegato al provvedimento della Banca d'Italia

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1994 (cfr. Parte Seconda).

del 31 dicembre 1993 (cfr. Parte Seconda), nel quale sono riportate anche le relative istruzioni di compilazione.

Allegato A

DECRETO 30 dicembre 1998 n. 517.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Testo Unico in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico») emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'articolo 108, comma 1, del testo unico, in base al quale i partecipanti al capitale degli intermediari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico medesimo (di seguito «intermediari finanziari») devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

Visto l'articolo 108, comma 2, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;

Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Onorabilità dei partecipanti al capitale
di intermediari finanziari*

1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

5. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla

base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

Art. 2.

Norme transitorie

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di un intermediario finanziario alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1998

CAPITOLO III

ATTIVITA' ESERCITABILI

1. Fonti normative

- Art. 106, commi 1, 2 e 4, T.U.;
- artt. 2, comma 4 e 6, comma 6 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (nel seguito di questo capitolo “D. Lgs. 415/96”);
- Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 1997 ⁽¹⁾;
- Decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 (cfr. allegato A).

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- per “strumenti finanziari” si intendono, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D. Lgs. 415/96:
 - a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
 - b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
 - c) quote di organismi di investimento collettivo;
 - d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
 - e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i relativi indici;
 - f) contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - g) contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - h) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché contratti di opzione su valute,

¹ Pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1997.

- su tassi d'interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere;
- per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dalle lettere f), g), h), i) e j) del precedente alinea.

3. Attività esercitabili

Gli intermediari finanziari possono esercitare:

- I) le seguenti attività previste dall'art. 106 del T.U.:
 - assunzione di partecipazioni;
 - concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
 - prestazione di servizi di pagamento;
 - intermediazione in cambi;
- II) nei casi e alle condizioni indicati al successivo paragrafo 3.1, i seguenti servizi di investimento tra quelli previsti dall'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 415/96:
 - negoziazione per conto proprio, limitatamente agli strumenti finanziari derivati;
 - collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di strumenti finanziari;
- III) le attività finanziarie previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 e 15 del Testo Unico ⁽¹⁾, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge;

¹ Si tratta delle seguenti attività:

- a) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni credito pro-soluto e pro-solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
- b) leasing finanziario;
- c) servizi di pagamento;
- d) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito);
- e) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- f) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - cambi;
 - strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

IV) le attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.

3.1. Servizi di investimento

3.1.1 Condizioni di autorizzazione

L'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi di investimento richiamati nel precedente punto II) è consentito agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, a condizione che tali servizi risultino effettivamente correlati con le attività finanziarie svolte in via principale e che l'esercizio degli stessi sia previsto nell'oggetto sociale.

In relazione a ciò, possono essere autorizzati a esercitare il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati gli intermediari finanziari che svolgono le attività di:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- assunzione di partecipazioni;
- intermediazione in cambi.

Gli intermediari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti alle imprese o di assunzione di partecipazioni possono inoltre essere autorizzati a esercitare il servizio di collocamento di strumenti finanziari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Gli intermediari finanziari che prestano esclusivamente servizi di pagamento non possono essere autorizzati all'esercizio di servizi di investimento nei confronti del pubblico.

-
- valori mobiliari;
 - g) partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazione di servizi connessi;
 - h) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
 - i) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
 - l) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
 - m) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
 - n) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

3.1.2 Procedura di autorizzazione

Gli intermediari finanziari presentano domanda di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, a firma del legale rappresentante della società, alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

Contenuto della domanda

La domanda, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B, indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione e deve essere corredata della delibera assunta in proposito dai competenti organi aziendali, contenente una relazione illustrativa:

- del programma di attività che l'intermediario intende svolgere nel settore operativo per il quale l'autorizzazione è richiesta, dettagliando l'adeguatezza delle risorse e delle strutture destinate allo scopo e descrivendo se e in quale misura intende operare nel settore degli strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati;
- della struttura tecnico-organizzativa necessaria in relazione agli obiettivi di programma prefissati e agli obblighi derivanti dalle disposizioni del D. Lgs. 415/96 richiamate nel paragrafo successivo, in particolare per quanto concerne le soluzioni adottate per la gestione dei rischi connessi con la prestazione dei servizi di investimento.

Nella delibera dovranno essere indicate le valutazioni effettuate dall'intermediario in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi di investimento.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro 90 giorni dalla ricezione. Il termine è sospeso se la Banca d'Italia richiede informazioni integrative. Il termine riprende a decorrere dal giorno della ricezione da parte della Banca d'Italia delle informazioni richieste.

Ai fini del provvedimento autorizzativo, la Banca d'Italia valuta, tra l'altro, la situazione tecnica dell'intermediario istante e tiene conto dell'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale anche in funzione delle strutture necessarie per la misurazione, il controllo e la gestione dei rischi di mercato e di cambio.

3.1.3 Disposizioni del D. Lgs. 415/96 applicabili agli intermediari finanziari

Agli intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di investimento, si applicano le seguenti norme del D. Lgs. 415/96 nonché le disposizioni di attuazione delle medesime norme:

- art. 7, comma 1, con riferimento ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
- capo III del Titolo I, in materia di svolgimento dei servizi;
- art. 25, comma 1, lett. c), e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia concernenti le modalità di deposito e sub-deposito degli

strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela (cfr. Allegato C);

- art. 25, comma 2, e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob⁽¹⁾;
- art. 35, e relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro del Tesoro, concernenti i sistemi di indennizzo;
- artt. 43 e 44, in materia rispettivamente di sanzioni amministrative pecuniarie e di procedura sanzionatoria.

3.2. Chiarimenti in materia di attività finanziarie

Leasing operativo

L'attività c.d. di «*leasing operativo*» è riconducibile a quelle consentite agli intermediari finanziari qualora le relative operazioni siano poste in essere nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli acquisti di beni oggetto dell'attività vengano effettuati in presenza di contratti di leasing già stipulati con la clientela;
- sia negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene;
- sia contrattualmente previsto l'obbligo di riacquisto del bene da parte del fornitore o di altro soggetto terzo nei casi in cui al termine della locazione non si renda possibile procedere per l'intermediario ad ulteriori locazioni del bene stesso.

Tenuto conto che i canoni di locazione devono essere rapportati alla durata economica del bene, il vincolo contrattuale di cui sopra non è necessario ove la durata dell'operazione sia sostanzialmente pari a quella dell'obsolescenza tecnica del bene computata in base al tempo dell'ammortamento.

Attività immobiliari

L'assunzione di cespiti immobiliari per il recupero di crediti erogati e/o acquistati presenta connotazioni di raccordo funzionale con l'attività svolta, a condizione che non venga posta in essere una gestione attiva del patrimonio immobiliare acquisito e che la detenzione dei suddetti cespiti sia circoscritta al tempo strettamente necessario ad effettuarne la profittevole cessione.

3.3. Attività strumentali e connesse

Gli intermediari finanziari possono esercitare, come detto, attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.

¹ Cfr. Regolamento emanato dalla CONSOB con delibera n. 10943 del 30 settembre 1997, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 215 alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1997.

E' strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
- gestione di immobili ad uso funzionale;
- gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- formazione e addestramento del personale.

E' connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata; a titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:

- informazione commerciale;
- locazione di cassette di sicurezza;
- recupero crediti.

**Locazione e
noleggio di beni
di proprietà**

La locazione di beni di proprietà dell'intermediario ovvero il noleggio degli stessi a terzi può essere classificato tra le attività di carattere accessorio che consentono, nel perseguimento dell'oggetto dell'impresa, il più funzionale utilizzo dei beni di pertinenza. Pertanto, è coerente con il principio dell'esclusività dell'oggetto sociale degli intermediari finanziari:

- la cessione in uso a terzi di capacità elaborative degli impianti EDP di cui un intermediario dispone in eccesso rispetto alle esigenze aziendali;
 - il noleggio di beni eventualmente inoptati a conclusione di contratti di leasing;
 - la locazione del patrimonio immobiliare posseduto dall'intermediario e riveniente da situazioni pregresse rispetto alla norma che ha disposto l'obbligo di esclusività dell'oggetto sociale.
-

Allegato A

Testo del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, come integrato dal decreto del 28 giugno 1996 e del 1° settembre 1998.

Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico.

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:
- a) "testo unico" il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) "intermediari finanziari" i soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del testo unico;
 - c) "carte di credito" le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione;
 - d) "carte di debito" le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione.

Art. 2.

Attività di finanziamento sotto qualsiasi forma

1. Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:
- a) locazione finanziaria;
 - b) acquisto di crediti;
 - c) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
 - d) credito ipotecario;
 - e) prestito su pegno
 - f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Fanno eccezione le fidejussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

Art. 3.

Attività di intermediazione in cambi

1. Per intermediazione in cambi si intende l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

Art. 4.

Attività di prestazione di servizi di pagamento

1. Per prestazione di servizi di pagamento si intende l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:
- a) incasso e trasferimento di fondi;
 - b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
 - c) compensazione di debiti e crediti;
 - d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11 del testo unico.
2. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attività di:
- a) recupero crediti;
 - b) trasporto e consegna di valori;
 - c) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;
 - d) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito e di debito utilizzabili esclusivamente presso lo stesso.

Art. 5.

Esercizio di attività nei confronti del pubblico

1. Le attività indicate negli articoli 2, 3 e 4 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.
2. In deroga al comma precedente, non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo; ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono "gruppo" si applica la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 in

materia di raccolta del risparmio. La deroga non trova applicazione in ipotesi di attività di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo.

3. Con riguardo all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non configura altresì operatività nei confronti del pubblico l'attività svolta esclusivamente nei confronti dei soci da società con forma giuridica di cooperativa aventi non più di 50 soci. Tali limiti devono essere espressamente previsti dallo statuto sociale.

4. L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci.

Art. 6.

Attività di assunzione di partecipazioni

1. Per assunzione di partecipazioni si intende l'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.

2. L'assunzione di partecipazioni realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante; in tale attività è da ricomprendersi altresì l'impiego in partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio. Si ha in ogni caso partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

3. Per aversi operatività nei confronti del pubblico, oltre alle condizioni previste dall'art. 5, comma 1, è necessario che le assunzioni di partecipazioni siano finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

Art. 7.

Altre attività finanziarie esercitabili

1. Gli intermediari finanziari, oltre alle attività indicate agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le attività previste all'art. 1, comma 2, lettera f), del testo unico, numeri da 2 a 12 e n. 15.

Art. 8.

Attività strumentali e connesse

1. Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.

2. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
- b) gestione di immobili ad uso funzionale.
- c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- d) formazione e addestramento del personale.

3. È connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata, a titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:

- a) informazione commerciale;
- b) locazione di cassette di sicurezza.

Allegato B

**MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO**

Alla Banca d'Italia

Filiale di

Oggetto: (denominazione dell'intermediario).
Domanda di autorizzazione allo svolgimento di servizi d'investimento.

La società, iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario dal, in quanto svolge le attività di

- ☐ concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
- ☐ concessione di finanziamenti alle imprese
- ☐ assunzione di partecipazioni
- ☐ intermediazione in cambi

chiede di essere autorizzata all'esercizio nei confronti del pubblico

- ☐ del servizio di negoziazione per conto proprio – limitatamente agli strumenti finanziari derivati – di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del D.Lgs 415/96
- ☐ del servizio di collocamento di strumenti finanziari, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) del D.Lgs 415/96
- ☐ del servizio di collocamento di strumenti finanziari, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) del D.Lgs 415/96

A tal fine, si allega copia della delibera assunta dai competenti organi aziendali, contenente una relazione illustrativa del programma di attività che l'intermediario intende svolgere e della struttura tecnico-organizzativa allo scopo predisposta.

.....

(data)

.....

(firma)

Allegato C

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEL 2 LUGLIO 1991 DELLA BANCA D'ITALIA, D'INTESA CON LA CONSOB, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, LETTERA A), 9, COMMI 4 E 5, LETTERE A), B), C), D), E) ED F) DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1

(...omissis...)

TITOLO III
(REGOLE ORGANIZZATIVE)

CAPO II
(Deposito dei valori mobiliari)

Art. 20

(Valori mobiliari consegnati alle SIM per l'esecuzione di incarichi ad esse conferiti dalla clientela)

1. Le SIM non autorizzate all'esercizio dell'attività di custodia ed amministrazione dei valori mobiliari depositano, entro il giorno successivo a quello di ricezione, i valori mobiliari ricevuti dai clienti per l'esecuzione di incarichi ad esse conferiti, presso SIM autorizzate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge, presso aziende o istituti di credito ovvero presso la Monte Titoli S.p.A. o la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia. Ove si tratti di valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della Legge, le aziende ed istituti di credito devono essere muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) della Legge.

2. Il deposito non è richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale dei valori mobiliari ricevuti dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare.

3. I valori mobiliari depositati sono rubricati presso i depositari in conti intestati alle SIM con indicazione che si tratta di beni di terzi. Detti conti sono tenuti distinti da quelli riguardanti i valori di proprietà della SIM e, con riferimento ai soli titoli nominativi, sono rubricati per singolo cliente qualora i depositari siano soggetti diversi dalla Monte Titoli S.p.A.

4. Le SIM tengono evidenza dei depositi effettuati in conti individuali intestati al cliente e suddivisi per tipologia di servizio prestato.

Marzo 1998

5. Le SIM verificano la corrispondenza tra la consistenza complessiva dei titoli di compendio dei conti individuali di cui al comma 4 e le risultanze degli estratti conto emessi dai depositari.

Art. 21

(Modalità di deposito di somme di denaro)

1. Le somme di denaro consegnate dalla clientela alle SIM per l'esecuzione di incarichi ad esse conferite, sono depositati dalle SIM medesime, entro il giorno successivo a quello di ricezione, presso aziende di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 22

(Modalità di deposito di valori mobiliari presso la SIM)

1. Nell'esercizio dell'attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge, le SIM stipulano con il cliente il contratto di deposito dei valori mobiliari di pertinenza di quest'ultimo. Nel contratto sono previste clausole in base alle quali:

- a) i valori mobiliari possono essere sub-depositati presso la Monte Titoli S.p.A. o presso la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia;
- b) i valori mobiliari non ammessi alla gestione centralizzata presso gli organismi di cui alla lettera a) possono essere sub-depositati presso aziende ed istituti di credito ovvero presso altre SIM autorizzate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge. Ove si tratti di valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della Legge, le aziende e istituti di credito dovranno essere muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) della Legge.

2. Le SIM istituiscono conti individuali intestati ai clienti e suddivisi per tipologia di servizio prestato. In caso di sub-deposito ai sensi dell'art. 23, in ciascun conto è altresì riportata l'indicazione del sub-depositario.

Art. 23

(Modalità di sub-deposito di valori mobiliari di pertinenza della clientela depositati presso la SIM)

1. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso le SIM.

2. I valori mobiliari sub-depositati sono rubricati presso i sub-depositari in conti, intestati alla SIM, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuti separati dai conti relativi ai valori mobiliari di proprietà delle SIM. Per i soli titoli nominativi, i conti presso i sub-depositari diversi dalla Monte Titoli S.p.A. sono rubricati per singolo cliente secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3.

3. Le SIM verificano la corrispondenza tra la consistenza complessiva dei titoli di compendio dei conti individuali di cui all'art. 22, comma 2, con le risultanze degli estratti conto emessi dai sub-depositari.

(...omissis...)

CAPITOLO IV

ORGANI SOCIALI

1. Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali

1.1. Fonti normative

La materia è disciplinata, oltre che dalle norme del codice civile, dall'art. 109 del T.U. e dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516 (cfr. Allegato A).

1.2. Procedura per la verifica dei requisiti

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità specificati dalle norme sopra richiamate, che stabiliscono anche le cause di sospensione dalle predette cariche.

La responsabilità della verifica di tali requisiti è rimessa al consiglio di amministrazione delle società. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione, e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina, l'interessato presenta ai competenti organi sociali la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive.

In relazione a quanto sopra, nel ribadire che la valutazione della completezza probatoria della documentazione prodotta dagli esponenti aziendali rientra nella responsabilità degli organi competenti, a titolo di collaborazione si riportano nell'allegato B esemplificativamente i documenti acquisibili.

Il consiglio di amministrazione si riunisce tempestivamente ponendo all'ordine del giorno dei lavori la verifica dei requisiti in capo ai soggetti di cui si tratta.

Per i sindaci supplenti l'accertamento dei requisiti di esperienza ed onorabilità va effettuato fin dal momento della nomina, atteso che secondo la disciplina prevista dal codice civile i supplenti, al verificarsi degli eventi previsti, subentrano automaticamente ai sindaci cessati.

Per quanto attiene all'accertamento dei requisiti di professionalità, i verbali delle deliberazioni assunte dai competenti organi aziendali dovranno esplicitare le specifiche attività svolte da ciascun soggetto, ritenute idonee ai fini dell'accertamento ed i relativi periodi di espletamento.

In ordine all'accertamento dei requisiti di onorabilità, dai verbali consiliari dovrà risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare il possesso del requisito nonché l'insussistenza delle situazioni impeditive previste dalla legge.

In caso di mutamento di carica nell'ambito della medesima impresa, laddove la legge preveda identici requisiti non si rende necessario un nuovo accertamento in aggiunta a quello già validamente effettuato (ad esempio, amministratore delegato chiamato a ricoprire, in corso di mandato, la carica di Direttore generale). Analogamente si procede in caso di rinnovo della carica.

Mancanza dei requisiti

Il consiglio di amministrazione, ove verifichi la mancanza dei requisiti di professionalità o di onorabilità, provvede a dichiarare la decadenza dall'incarico dell'interessato. Nel caso in cui la decadenza interessi componenti degli organi aziendali, vanno avviate – ove necessario – le iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

È del pari rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione la verifica della permanenza dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali; in relazione a ciò, si raccomanda la frequenza dei relativi controlli, al fine di assicurare l'efficacia dei medesimi.

Qualora gli interessati comunque nominati vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni comportanti decadenza ovvero sospensione dalla carica, il consiglio di amministrazione, previo accertamento della situazione impeditiva, provvede alla dichiarazione di decadenza ovvero di sospensione, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia. Si ricorda che la procedura va eseguita entro 30 giorni dal momento in cui il consiglio di amministrazione ha avuto conoscenza della situazione impeditiva.

Amministratore unico

Nel caso l'amministrazione dell'intermediario finanziario sia affidata ad un'unica persona (amministratore unico) le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione sopra richiamate, in ordine alla verifica dei requisiti di cui si tratta in capo agli amministratori della società, vengono svolte dal collegio sindacale.

2. Variazioni degli esponenti aziendali: comunicazioni alla Banca d'Italia

In occasione di ogni modifica nella composizione degli organi sociali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) nonché della sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale, gli intermediari finanziari – dalla data della nomina da parte degli interessati ovvero, per i dirigenti, da quella di conferimento delle relative funzioni – devono inoltrare alla Banca d'Italia le seguenti comunicazioni:

- a) **entro 15 giorni**, le variazioni intervenute mediante segnalazioni da effettuare tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica fornita dalla Banca d'Italia (cfr. le modalità previste nel «Manuale per la produzione delle segnalazioni OR.SO.»).

I supporti magnetici sono accompagnati da una lettera, generata automaticamente dalla procedura e sottoscritta dal legale rappresentante della società segnalante che in tal modo attesta la veridicità delle informazioni.

Gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari effettuano le segnalazioni su supporto magnetico tramite la capogruppo;

- b) **entro 60 giorni**, copia della delibera assunta dal consiglio di amministrazione con la quale è stata accertata la sussistenza in capo ai soggetti di cui trattasi dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti, astenendosi dal rassegnare la documentazione di base. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione esaminata dal consiglio per la verifica dei requisiti in discorso.

3. Compiti del collegio sindacale

3.1. Fonti normative

La materia è disciplinata, oltre che dalle norme del codice civile e degli statuti, dall'art. 112 del T.U.

3.2. Attività del collegio sindacale

L'ordinamento assegna al collegio sindacale un ruolo principale nell'attività di controllo sulla gestione aziendale.

Ad esso è attribuito – tra l'altro – il compito di verifica della conformità dei comportamenti aziendali alle disposizioni di legge e regolamentari nonché ai canoni tecnici che informano l'attività aziendale.

Particolare cura merita, inoltre, l'attività di verifica del rispetto delle norme dettate in tema di contrasto del riciclaggio di cui alla L.197/91, al

fine di evitare ogni forma di coinvolgimento dell'intermediario finanziario in operazioni che originano da attività criminose.

Per la definizione degli atti in cui concretamente si risolve l'attività del collegio sindacale si rimanda alle prescrizioni del diritto comune delle società e degli statuti.

La disciplina vigente, nello stabilire un raccordo funzionale con il controllo esercitato dalle autorità di vigilanza, affida peraltro ai sindaci un ruolo specifico che si configura quale funzione di sorveglianza attiva ed incisiva, estesa ai vari settori della gestione, e non limitata a verifiche di natura prevalentemente formale. In ragione delle funzioni istituzionalmente svolte e della prossimità ai responsabili della gestione, l'attività dell'organo di controllo consente di assicurare alla Banca d'Italia una pronta informazione su aspetti significativi della situazione aziendale.

Trasmissione dei verbali alla Banca d'Italia

A tal fine, è previsto che i verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle disposizioni vigenti da parte degli intermediari finanziari devono essere trasmessi alla Banca d'Italia; in relazione alle finalità della norma, vanno pertanto trasmessi non solo i rilievi formulati in connessione alla formazione e all'approvazione del bilancio ovvero in seguito a denunce dei soci, ma tutti quelli comunque formulati in ordine alla società e alla sua attività. È invece esclusa la trasmissione dei verbali del collegio sindacale che contengono semplici accertamenti e dichiarazioni di constatata regolarità della gestione o comunque dai quali non risultino anomalie ovvero non contengano proposte o contestazioni formulate dall'organo di controllo.

I verbali di cui sopra debbono essere trasmessi in copia alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dalla data dell'atto. L'inoltro deve essere curato direttamente dal presidente del collegio sindacale o, in caso di impedimento, dal sindaco più anziano nella carica.

3.3. Indirizzi dell'attività di controllo

La Banca d'Italia si attende che il collegio sindacale valuti i fatti di gestione in funzione della verifica del regolare funzionamento complessivo dei settori operativi. A tal fine il controllo sull'amministrazione e sulla direzione deve soffermarsi su quelle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli organi ad esse preposti.

La verifica delle procedure operative e di riscontro interno va conclusa con osservazioni e proposte rivolte agli organi competenti, qualora si rilevi che i relativi assetti richiedano modifiche non marginali.

Le irregolarità accertate sono da valutare alla luce della loro negativa incidenza sul corretto funzionamento degli organi aziendali e dei vari settori operativi, delle cause che le hanno determinate nonché della significatività di eventuali conseguenti perdite per l'intermediario.

Al fine di assicurare l'efficacia delle funzioni del collegio sindacale, si raccomanda la frequenza dei relativi controlli.

Allegato A

DECRETO 30 dicembre 1998, n. 516.

Art. 1.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'articolo 109, comma 1, del testo unico, in base al quale coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico (di seguito intermediari finanziari) devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

Visto l'articolo 109, comma 3, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione dalla carica e la sua durata;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;

Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari.

1. I consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;

c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato, l'amministratore unico ed il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella dell'intermediario finanziario presso il quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, sentito l'interessato, previa contestazione dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'audizione, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali dell'intermediario finanziario, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 2.

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo

1. I soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 3.

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 4.

Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 5.

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c);

ó) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 4, comma 2 con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 maggio 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea utile successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 non previsti dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

3. Gli intermediari finanziari costituiti in forma di società cooperativa si adeguano alle disposizioni del precedente articolo 2 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1998

Allegato B

**ESEMPIO DEI DOCUMENTI ACQUISIBILI PER LA VERIFICA
DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
E ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1)**

Si fornisce di seguito un'elencazione esemplificativa dei documenti acquisibili ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti degli intermediari finanziari.

	AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE (2)	SINDACI (3)
<i>REQUISITI DI ONORABILITÀ</i>	• certificato generale del casellario giudiziale • certificati dei carichi pendenti • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento 516/98 • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento 516/98	• certificato generale del casellario giudiziale • certificati dei carichi pendenti • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento 516/98 • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento 516/98
<i>REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ</i>	• "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato • dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza • statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza • certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento	• certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
<i>SITUAZIONI IMPEDITIVE</i>	• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 3 del Regolamento 516/98	• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 3 del Regolamento 516/98

-
- (1) La documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia; essa è conservata agli atti dell'intermediario
 - (2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente.
 - (3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.
 - (4) Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati.

CAPITOLO V

VIGILANZA PRUDENZIALE

1. Premessa

Una gestione sana e prudente postula, tra l'altro, una costante conoscenza da parte dei responsabili organi aziendali dei rischi che ciascun intermediario finanziario si trova a dover fronteggiare.

A tal fine è necessario tenere costantemente sotto controllo i rischi assunti nell'esercizio delle diverse attività svolte e verificare che il loro livello complessivo e grado di concentrazione sia costantemente correlato con l'ammontare dei mezzi patrimoniali detenuti, in particolare per quanto riguarda i rischi di credito e di mercato ⁽¹⁾. A tale scopo si raccomanda l'adozione di misure idonee a prevenire l'insorgenza di rischi ritenuti eccessivi (attraverso, ad esempio, la definizione di limiti massimi di rischio assumibili per tipologia di clienti, valuta di denominazione delle posizioni, o altro; l'attribuzione di precisi livelli di delega ai diversi centri decisionali; l'attuazione di forme di controllo integrato delle varie tipologie di rischio; ecc.) e di soluzioni organizzative che permettano all'alta direzione di poter conoscere costantemente l'andamento della complessiva rischiosità aziendale, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi e di reporting affidabili e completi.

L'esposizione degli intermediari al rischio di credito è monitorata dalla Banca d'Italia sulla base delle segnalazioni periodiche di vigilanza (cfr. Capitolo VIII).

La Banca d'Italia ritiene inoltre che una gestione sana e prudente richieda una costante attenzione da parte degli intermediari finanziari al grado di trasformazione delle scadenze operato nella gestione delle poste attive e passive, le quali dovranno assicurare a tale scopo una struttura di bilancio sufficientemente equilibrata, anche al fine di ridurre l'esposizione al rischio di perdite patrimoniali collegate ad avverse variazioni dei tassi di interesse.

Si rileva infine che, ove siano compresi in gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U., gli intermediari finanziari sono assoggettati anche alle regole di vigilanza applicate su base consolidata.

2. Fonti normative

- Art. 107, comma 2, del T.U. e relativa delibera di attuazione assunta dal C.I.C.R. in data 29 marzo 1994 ⁽²⁾;

¹ Il rischio di credito è quello connesso al possibile inadempimento della controparte nelle operazioni di natura creditizia, in bilancio e «fuori bilancio»; i rischi di mercato sono quelli legati all'eventuale andamento avverso dei corsi delle valute e dei valori mobiliari, dei tassi di interesse e degli altri prezzi di mercato.

² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.

- art. 2, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (nel seguito di questo capitolo “D.Lgs. 415/96”);
- Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 30 settembre 1997 ⁽³⁾.

3. Regole di vigilanza prudenziale

3.1. Disposizioni di carattere generale

In relazione alla necessità di introdurre una disciplina di vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari secondo criteri di gradualità, in sede di prima applicazione vengono prescritte:

- a) fatto salvo quanto previsto dal successivo par. 3.2, misure di contenimento dei rischi connessi con l’operatività su strumenti derivati non aventi finalità di copertura e con l’assunzione di posizioni in valuta estera, mediante la fissazione di limiti quantitativi (cfr. Sezioni II e III);
- b) regole generali in materia di frazionamento dei rischi (cfr. Sezione IV). Al fine di consentire agli intermediari finanziari di disporre di un congruo periodo di tempo per adeguarsi alla nuova disciplina, le disposizioni vengono applicate in modo graduale (cfr. Sezione V).

L’applicazione delle misure prudenziali di contenimento dei rischi richiede in via preliminare la determinazione della dotazione patrimoniale degli intermediari finanziari secondo una metodologia adeguata alle finalità della vigilanza (cfr. Sezione I).

3.2. Intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di investimento

Gli intermediari finanziari autorizzati a prestare nei confronti del pubblico i servizi di investimento di negoziazione per conto proprio o di collocamento (cfr. Capitolo III) devono disporre di un patrimonio utile a fini di vigilanza per la copertura, calcolata secondo quanto previsto per le Società di Intermediazione Mobiliare ⁽⁴⁾, dei rischi:

- di posizione, di regolamento e di controparte sulle posizioni relative al portafoglio non immobilizzato (cfr. Sezione I, paragrafo 1);
- di cambio, sull’intero bilancio e sulle posizioni “fuori bilancio”.

³ Pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1997.

⁴ Cfr. estratto delle “Istruzioni di Vigilanza” per gli intermediari del mercato mobiliare riportato sub Allegato C.

Dal requisito patrimoniale complessivo così determinato, si deducono - fino a concorrenza del suo ammontare - gli eventuali prestiti subordinati assunti dall'intermediario che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) siano stati interamente versati;
- b) abbiano durata originaria pari o superiori a due anni; qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto un preavviso per il rimborso di almeno due anni;
- c) non rientrino nel calcolo del patrimonio supplementare, ma rispondano alle condizioni (compreso il previo benessere della Banca d'Italia) previste per le passività subordinate computabili nel patrimonio medesimo (cfr. sezione I), ad eccezione di quella concernente la durata del prestito;
- d) siano soggetti alla "clausola di immobilizzo" (c.d. clausola di lock-in), in base alla quale il capitale e gli interessi relativi al prestito non possono essere rimborsati se il rimborso ha l'effetto di ridurre l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali dell'intermediario al di sotto del livello minimo richiesto dalle presenti disposizioni;
- e) non eccedano il 250% del patrimonio di base (cfr. Sezione I).

A tali intermediari non si applicano le misure richiamate alla lettera a) del paragrafo 3.1.

4. Ambito di applicazione

Le regole di vigilanza prudenziale di cui alla presente disciplina si applicano a tutti gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

5. Rispetto dei requisiti

Ciascun intermediario finanziario è tenuto a rispettare costantemente le regole di vigilanza prudenziale.

6. Misure particolari

La Banca d'Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di un intermediario finanziario lo richieda, l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale in materia di regole di vigilanza prudenziale.

SEZIONE I. PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- «gruppo bancario», il gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'art. 64 del T.U.;
- «partecipazione», le azioni o quote detenute nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- «società finanziaria», la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), punti da 2 a 12, del T.U. ovvero altre attività finanziarie come previsto al punto 15 del medesimo articolo del T.U. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà;
- «plusvalenza (minusvalenza) implicita», la differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono;
- «portafoglio immobilizzato», il portafoglio costituito dai titoli e dagli altri valori mobiliari che, ai sensi della disciplina sul bilancio di esercizio (cfr. Parte Seconda), rientrano tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento;
- «portafoglio non immobilizzato», il portafoglio costituito dai titoli e dagli altri valori mobiliari che, ai sensi della disciplina sul bilancio di esercizio (cfr. Parte Seconda), non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

2. Struttura del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Patrimonio di base

Costituiscono elementi patrimoniali di qualità primaria:

- il capitale versato;
- le riserve diverse da quelle di rivalutazione;
- il fondo per rischi finanziari generali.

Il patrimonio di base è rappresentato dal totale dei suddetti elementi previa deduzione:

- delle azioni o quote proprie in portafoglio;
- delle attività immateriali;

- delle perdite registrate in esercizi precedenti e nel primo semestre dell'esercizio in corso.

Gli intermediari che esercitano l'attività di locazione finanziaria computano inoltre tra gli elementi del patrimonio di base – secondo il pertinente segno algebrico – l'effetto netto che deriverebbe sulla situazione patrimoniale aziendale dall'applicazione del c.d. "metodo finanziario" ai contratti della specie (c.d. "riserva finanziaria"), come determinato ai fini della redazione della nota integrativa del bilancio (cfr. le istruzioni contenute nella Parte Seconda).

Il patrimonio di base viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

**Patrimonio
supplementare**

Le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, previa deduzione delle minusvalenze nette su titoli, costituiscono il patrimonio supplementare.

Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; le passività subordinate non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

**Elementi da
dedurre**

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare si deducono le partecipazioni e le attività subordinate verso banche o società finanziarie secondo le modalità descritte al paragrafo 3.4.

L'importo così ottenuto costituisce il patrimonio di vigilanza.

3. Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza

Di seguito si indica, in generale, il trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.

3.1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Previo benestare della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione – i seguenti elementi:

- a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
- b) le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dagli intermediari finanziari anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli simili.

Per quanto concerne le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate, le richieste di benestare alla Banca d'Italia nonché le possibilità di riacquisto da parte dell'emittente si rinvia all'allegato A.

3.2. Fondi rischi su crediti

Rientrano nel patrimonio supplementare i fondi rischi su crediti destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano pertanto funzione rettificativa.

3.3. Minusvalenze nette su titoli

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura ⁽¹⁾ di titoli immobilizzati.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna deduzione dal patrimonio di vigilanza.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato. Il 50 per cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza.

3.4. Partecipazioni

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotti:

- a) le partecipazioni in banche e società finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti ⁽²⁾;
- b) le partecipazioni in banche e società finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso banche e società finanziarie, diverse da quelli indicati al precedente punto a), anche se non partecipate. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicate ai precedenti punti a) e b), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

Partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza

Non vengono dedotte dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni nonché le attività irredimibili e subordinate possedute in banche e società finanziarie consolidate con il metodo dell'integrazione globale o proporzionale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario di appartenenza.

4. Modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre è calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali, risultanti dalla situazione al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile andranno

¹ Per quanto riguarda i contratti definiti "di copertura" si veda la Sezione II.

² Vanno dedotte inoltre le partecipazioni in azioni nominative di società di investimento a capitale variabile (SICAV) superiori a 20.000 azioni, a condizione che la SICAV non sia inclusa nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario di appartenenza a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia.

comunicare alla Banca d'Italia con la massima tempestività secondo le modalità a tal fine previste.

Le predette disposizioni si applicano anche alle imprese che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve avendo riguardo alla situazione riferita a tale data.

Relativamente al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno, gli amministratori procedono, ai soli fini del calcolo patrimoniale, e in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile semestrale.

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopra-indicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza è preventivamente verificato anche dai revisori esterni, se il bilancio dell'ente è soggetto a certificazione, ovvero dal collegio sindacale.

Oltre a quanto stabilito per le rilevazioni di fine esercizio e semestrali, gli elementi patrimoniali (positivi e negativi) recepiscono anche le variazioni dipendenti da:

- variazioni del capitale sociale;
- acquisti e vendite di azioni o di quote di propria emissione;
- perdite di rilevante entità (su crediti, titoli, partecipazioni, ecc.);
- emissioni e ammortamenti di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate;
- assunzioni e dismissioni di partecipazioni e di attività subordinate in banche o enti finanziari;
- processi di ristrutturazione aziendale (fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.).

SEZIONE II. LIMITE ALL'OPERATIVITÀ IN CONTRATTI DERIVATI

1. Premessa

L'utilizzo di contratti derivati può consentire agli intermediari finanziari di ridurre i rischi connessi con la propria attività istituzionale. Il ricorso a tali strumenti con finalità diverse da quelle di copertura può contribuire tuttavia ad incrementare il livello dei rischi cui gli intermediari si trovano esposti.

In relazione a ciò, la possibilità di operare su strumenti derivati non aventi finalità di copertura viene adeguatamente limitata.

2. Definizioni

Le operazioni fuori bilancio «di copertura» sono quelle effettuate dall'intermediario finanziario con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o passività in bilancio o «fuori bilancio» (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o «fuori bilancio» (ad esempio, di un portafoglio di titoli) ⁽¹⁾.

Un'operazione «fuori bilancio» è considerata «di copertura» quando:

- 1) vi sia l'intento dell'ente finanziario di porre in essere tale «copertura»;
- 2) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto «di copertura»;
- 3) le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) risultino documentate da evidenze interne dell'ente finanziario.

Nella categoria delle operazioni «fuori bilancio» rientrano, tra l'altro, i contratti derivati:

- a) con titolo sottostante (*“futures”* e *“options”* con titolo sottostante, contratti a premio);
- b) senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività (*“futures”* senza titolo sottostante, *“interest rate options”*, *“forward rate agreements”*, *“interest rate swaps”*, ecc.).

¹ Secondo tale definizione, un'operazione «fuori bilancio» può «coprire» un'altra operazione della stessa specie; in tal caso le due operazioni «fuori bilancio» non concorrono pertanto a determinare l'ammontare dei contratti non aventi finalità di copertura.

3. Disciplina

L'«ammontare complessivo» dei contratti derivati con titolo sottostante ovvero senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività, fatta eccezione per i contratti derivati su valute, non aventi finalità di copertura, deve essere contenuto entro un importo non superiore a due volte quello del patrimonio di vigilanza.

Ai fini della presente disciplina, l'«ammontare complessivo» dei contratti derivati è costituito:

- per i contratti che comportino o possano comportare lo scambio a termine di capitali (o di altre attività), dal prezzo di regolamento dei contratti stessi ⁽¹⁾;
- per i contratti che non comportino lo scambio a termine di capitali (quali, ad esempio, i contratti su tassi di interesse o su indici), dal valore nominale del capitale di riferimento sottostante.

¹ Per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire è pari convenzionalmente al valore nominale del capitale di riferimento.

SEZIONE III. LIMITE ALL'OPERATIVITÀ SU VALUTE
--

1. Disciplina

Il rischio di cambio esprime l'esposizione dell'intermediario alle oscillazioni dei corsi delle valute.

Per limitare il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei suddetti corsi, gli intermediari finanziari sono tenuti a contenere la propria «posizione netta aperta in cambi» entro un ammontare non superiore a due volte quello del patrimonio di vigilanza.

2. Calcolo della «posizione netta aperta in cambi»

La «posizione netta aperta in cambi» è determinata:

- 1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta. Essa è pari alla differenza, positiva o negativa, tra tutte le attività ⁽¹⁾ e tutte le passività, ivi comprese le operazioni «fuori bilancio», espresse nella medesima valuta;
- 2) convertendo in lire le posizioni nette sulla base del tasso di cambio a pronti corrente. Tuttavia:
 - le operazioni «fuori bilancio» che non abbiano finalità di copertura possono essere convertite in lire al tasso di cambio a termine corrente per scadenze pari alla vita residua dell'operazione;
 - le immobilizzazioni che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere convertite in lire al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto;
- 3) sommando separatamente tutte le posizioni nette creditorie e tutte le posizioni nette debitorie nelle diverse valute. Il maggiore tra il totale delle posizioni nette creditorie e il totale delle posizioni nette debitorie costituisce la «posizione netta aperta in cambi».

Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio di una determinata valuta o di un paniere di valute.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di

¹ Per le operazioni di locazione finanziaria si considera l'importo dei crediti impliciti.

ciascuna valuta nel paniere di riferimento. L'ECU costituisce una valuta a se stante.

Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività, comprese le operazioni «fuori bilancio», non supera il 2 per cento del complesso delle attività e delle passività in valuta dell'intermediario, comprese le operazioni «fuori bilancio», sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta.

Esclusioni

Non devono essere computate nel calcolo della posizione netta aperta in cambi:

- a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
- b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio utile a fini di vigilanza;
- c) le partecipazioni;
- d) le attività materiali.

Le esclusioni di cui alle lettere b), c) e d) non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

SEZIONE IV. DISCIPLINA DELLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI
--

1. Premessa

La disciplina della concentrazione dei rischi è diretta a limitare i rischi di instabilità degli intermediari finanziari rivenienti dalla concessione a singoli prenditori o gruppi di prenditori di finanziamenti di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza.

Al fine di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio creditizio, viene stabilito un limite globale all'ammontare complessivo dei cc.dd. «grandi rischi» e un limite individuale alla dimensione di ciascuno di essi.

Ai fini della presente normativa, i rischi nei confronti di singoli clienti del medesimo intermediario finanziario sono considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico.

Il rispetto delle disposizioni in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale degli intermediari finanziari. È quindi importante procedere con particolare cautela nella concessione di finanziamenti di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti e requisiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- «cliente»: il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi nei cui confronti vengono assunti rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati.

Sono considerati «gruppo di clienti connessi» due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

- a) uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione «giuridica»);

ovvero:

- b) indipendentemente dall'esistenza di rapporti di controllo di cui alla precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà fi-

nanziarie l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione «economica»).

Non costituisce di per sé elemento idoneo per l'individuazione di un gruppo di clienti connessi:

- l'esistenza di rapporti partecipativi di minoranza, ove non ricorrano anche le condizioni sub *b*);
 - l'esercizio del controllo o comunque il possesso di azioni da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato ⁽¹⁾;
- «esposizione»: la somma di tutte le attività di rischio – non dedotte dal patrimonio di vigilanza – nei confronti di un cliente, in bilancio e «fuori bilancio»; vi rientrano quindi, oltre ai finanziamenti, le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati, ecc.
- L'esposizione è riferita al debitore principale anche in presenza di attività assistite da garanzie personali. L'intermediario finanziario ha la facoltà di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purché questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito. Nelle operazioni di acquisto di crediti nella forma del "pro-solvendo" l'esposizione può essere riferita al debitore ceduto o, a scelta dell'intermediario, al cliente cedente;
- «posizione di rischio»: l'ammontare di ciascuna esposizione individuale, eventualmente ponderata secondo le modalità indicate nell'allegato B;
- «grandi rischi»: le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- «gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario»: l'insieme delle società controllanti, controllate dall'intermediario o controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario. Ai fini della presente disciplina il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- «fattore di ponderazione»: coefficiente che tiene conto della natura della controparte debitrice di un'attività di rischio ovvero della garanzia dalla quale è assistita;
- «zona A»: area geografica comprendente i paesi che sono membri a pieno titolo dell'O.C.S.E. e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB) ⁽²⁾;
- «zona B»: comprende tutti i paesi non appartenenti alla «zona A»;

¹ Quanto previsto per l'Amministrazione centrale dello Stato non si estende agli enti pubblici territoriali ovvero agli enti e società posseduti dall'Amministrazione centrale dello Stato. Per questi soggetti, singolarmente considerati, valgono i criteri generali per l'individuazione del gruppo di clienti connessi.

² Per un'elencazione aggiornata di tali paesi si veda il «Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale».

- «soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale»: gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale; le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo delle SIM; le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare iscritte negli albi di cui agli artt. 7 della L. 23 marzo 1983, n. 77, 3 della L. 14 agosto 1993, n. 344, 3 della L. 25 gennaio 1994, n. 86; le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84.

3. Disciplina

Gli intermediari finanziari sono tenuti a contenere:

- a) l'ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza (*limite globale*);
- b) ciascuna posizione di rischio verso singoli clienti o gruppi di clienti connessi entro il limite del 25 per cento del patrimonio di vigilanza (*limite individuale*).

Sono esentati dal rispetto del limite globale e sono tenuti a rispettare un limite individuale pari al 40 per cento del patrimonio di vigilanza, gli intermediari finanziari appartenenti:

- 1) a gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del Testo Unico bancario;
- 2) a gruppi bancari comunitari, a condizione che:
 - effettuino apposita comunicazione alla Banca d'Italia, corredandola della documentazione idonea a comprovare la loro appartenenza ad un gruppo bancario comunitario sottoposto a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dalla direttiva 92/30/CEE;
 - la capogruppo bancaria si renda garante in solido degli impegni assunti dalla controllata italiana.

Ponderazioni

Ai fini del rispetto dei limiti indicati nel presente paragrafo le attività di rischio sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione 100%). Per tener conto della minore rischiosità connessa alla natura e al paese di residenza della controparte debitrice e alle eventuali garanzie acquisite, gli intermediari finanziari possono applicare i fattori di ponderazione indicati nell'allegato B.

Eccezioni

La presente disciplina non si applica:

- ai rapporti intercorrenti tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario, come individuato ai precedenti numeri 1) e 2);

- ai crediti vantati nei confronti di altri soggetti iscritti nell'elenco speciale appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario finanziario;
- ai crediti acquistati da terzi e vantati nei confronti di società appartenenti al gruppo dell'intermediario finanziario, a condizione che l'intermediario medesimo non abbia in essere operazioni di raccolta del risparmio presso il pubblico ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico (cfr. capitolo IX).

SEZIONE V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Concentrazione dei rischi

Definizione dei «grandi rischi» Fino al 31 dicembre 1998 sono considerati «grandi rischi» le posizioni di rischio pari o superiori al 15 per cento del patrimonio di vigilanza.

Limite globale Gli intermediari finanziari riconducono i propri grandi rischi entro il limite globale nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 1998.

Limite individuale Agli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari si applica un limite individuale del 60% fino al 31 dicembre 1998.

Per consentire il riallineamento delle posizioni di rischio verso singoli clienti (o gruppi di clienti connessi) alle disposizioni della presente disciplina, il limite individuale è graduato nei termini seguenti:

- 60% del patrimonio di vigilanza entro il 31 dicembre 1996;
 - 40% del patrimonio di vigilanza entro il 31 dicembre 1998;
 - 25% del patrimonio di vigilanza entro il 31 dicembre 2001.
-

Allegato A

Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate**1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione**

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che:

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività finanziaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al preventivo consenso della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato al preventivo consenso della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia emana il provvedimento tenendo conto della capacità dell'intermediario di rispettare le regole di vigilanza prudenziale.

2. Passività subordinate

Le passività subordinate emesse dagli intermediari concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;

- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'ente al momento della segnalazione. Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

3. Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending"

Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nelle presenti istruzioni, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passività subordinate.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

- con il primo l'intermediario assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
- con il secondo l'intermediario emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prestatore finale (operazione di "on-lending").

Il rilascio della garanzia non deve obbligare l'intermediario a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di "on-lending".

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre:

- che la garanzia prestata dall'intermediario abbia anch'essa carattere subordinato;
- che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di “*on-lending*” a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dall’intermediario in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

4. Richiesta di benessere alla Banca d’Italia

La richiesta di benessere per l’inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel calcolo del patrimonio di vigilanza va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d’Italia una valutazione dell’effettiva portata degli impegni assunti dall’intermediario.

La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d’Italia territorialmente competente.

In particolare, a seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

- il contratto di emissione;
- la circolare di offerta (“*offering circular*”);
- l’accordo di “trust” (“*trust agreement*”);
- eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l’ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passività subordinata, gli intermediari possono sottoporre all’esame della Banca d’Italia anche progetti di contratto; il contratto definitivo sarà inviato una volta che esse abbiano dato corso all’operazione.

La Banca d’Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei precedenti paragrafi 1 e 2, può escludere o limitare l’ammissibilità nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell’ente emittente e sulla eccessiva onerosità dell’operazione contrattualmente prevista.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benessere la Banca d’Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

5. Riacquisto da parte dell’intermediario emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate

L’intermediario può liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate dallo stesso emessi, per

un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione ⁽¹⁾.

Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio di vigilanza ⁽²⁾.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati è soggetto al preventivo consenso della Banca d'Italia: quest'ultimo caso è da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito ⁽³⁾. Se l'intermediario appartiene a un gruppo bancario, la richiesta è inviata dalla società capogruppo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

Nel caso di riacquisto di quote del prestito subordinato, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Le anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su prestiti subordinati nonché le operazioni di finanziamento concesse dall'intermediario per finalità di riacquisto di tali passività sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione della passività dell'intermediario con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

¹ Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito.

² Le passività subordinate riacquistate sono dedotte dal patrimonio di vigilanza al valore di riacquisto.

³ Per effetto della clausola "*illegality clause*" il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un "*factum principis*" al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

Allegato B

Criteri per la quantificazione delle posizioni di rischio**1. Attività di rischio**

Con riferimento ad alcune categorie di operazioni si forniscono le seguenti precisazioni.

Locazione finanziaria

Rientrano tra le attività di rischio i crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria, anche nel caso in cui i relativi contratti siano stati risolti, determinati applicando il c.d. «metodo finanziario».

Acquisto e cessione di crediti

Per quanto concerne le operazioni di *factoring*, gli anticipi erogati a fronte di acquisto di crediti rappresentano attività di rischio:

- nei confronti del debitore ceduto, nel caso di crediti acquistati “pro-soluto”;
- nei confronti del cedente, nel caso di crediti acquistati “pro-solvendo”. All’intermediario è peraltro lasciata la facoltà di considerare l’esposizione in capo al debitore ceduto; in tal caso si dovrà applicare la ponderazione (cfr. successivo paragrafo 2) relativa alla categoria di controparte cui appartiene il debitore medesimo. Tale opzione dovrà essere mantenuta – in occasione di ciascuna verifica – con riferimento a tutte le operazioni di cessione concluse con il medesimo cedente.

L’ammontare a rischio per le operazioni della specie è determinato dagli anticipi erogati, dagli interessi maturati e dalle altre spese addebitate per la prestazione del servizio.

Rientrano tra le attività di rischio «fuori bilancio»:

- gli impegni assunti a fronte di acquisti di crediti nella forma tecnica del pro-soluto relativi ad importi non anticipati;
- gli importi relativi ai crediti ceduti a terzi con clausola pro-solvendo.

I crediti per cui l’intermediario si limiti a curare l’incasso senza che sia stato erogato alcun anticipo né fornita garanzia a fronte della cessione, non costituiscono attività di rischio.

Operazioni “fuori bilancio”

Le operazioni «fuori bilancio» si articolano in due categorie:

- garanzie rilasciate ed impegni assunti;
- contratti derivati.

Le operazioni «fuori bilancio» vanno ponderate facendo riferimento all’ammontare dell’«equivalente creditizio»; questo viene stimato, secondo le metodologie di seguito descritte, sulla base della probabilità che a fronte dell’operazione si determini una esposizione creditizia per cassa.

Calcolo degli equivalenti creditizi: garanzie rilasciate e impegni

La controparte delle garanzie rilasciate cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

Nel computo di tale categoria di attività di rischio rientrano in particolare:

- le garanzie con carattere di sostituti del credito;
- le girate su effetti;
- gli impegni a erogare fondi.

L'equivalente creditizio delle garanzie rilasciate e degli impegni è pari al loro valore nominale, fatta eccezione per le aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento a utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria non superiore a 1 anno o revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso, da ponderare allo 0%.

Calcolo degli equivalenti creditizi: contratti derivati

Nel calcolo delle attività di rischio non vengono considerati gli equivalenti creditizi relativi:

- alle operazioni “fuori bilancio” su tassi di interesse e di cambio, su titoli di capitale e altri beni negoziate su mercati ufficiali, se soggette alla costituzione di margini di garanzia giornalieri;
- alle operazioni “fuori bilancio” su tassi di interesse e di cambio, su titoli di capitale e altri beni di durata originaria non superiore a 14 giorni di calendario.

Nel calcolo degli equivalenti creditizi gli intermediari possono seguire alternativamente il metodo del valore corrente oppure il metodo dell'esposizione originaria. Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene applicato alla globalità dei contratti.

A. Metodo del valore corrente

Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato dei diritti di credito che sorgono dal contratto a favore dell'intermediario. Il procedimento di calcolo approssima il costo che l'intermediario dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

Gli intermediari che abbiano prescelto il metodo del valore corrente non possono adottare il metodo alternativo.

Il calcolo del valore corrente si effettua sommando il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura di cui ai successivi sottoparagrafi A.1 e A.2.

A.1 Calcolo del costo di sostituzione

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo quando all'intermediario spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte.

Per i “*futures*” e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore dell'intermediario fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti (come, ad esempio, per gli “*interest rate swaps*” e i “*forward rate agreements*”, le opzioni di tipo europeo, i cambi a termine e i “*cross currency swaps*”) il valore intrinseco è calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di riferimento della segnalazione.

A.2 Calcolo dell'esposizione creditizia futura

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto “*time value*” che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse, di cambio e degli indici nonché della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti – con valore intrinseco sia positivo sia negativo – moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

VITA RESIDUA	CONTRATTI SU TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO E ORO	CONTRATTI SU TITOLI DI CAPITALE	CONTRATTI SU METALLI PREZIOSI ECCETTO ORO	CONTRATTI SU ALTRE MERCÌ
Fino a 1 anno	0 %	1 %	6 %	7 %	10 %
Oltre 1 anno e fino a 5 anni	0,5 %	5 %	8 %	7 %	12 %
Oltre 5 anni	1,5 %	7,5 %	10 %	8 %	15 %

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i “*basis swaps*” in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

B. Metodo dell'esposizione originaria

Tale metodo si differenzia dal precedente non tanto nelle finalità quanto nel procedimento di calcolo.

L'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni.

DURATA ORIGINARIA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	ALTRI CONTRATTI
Fino a 1 anno	0,5 %	2 %
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	1 %	5 %
Incremento per ogni anno successivo .	1 %	3 %

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

2. Sistema di ponderazione

Il rischio delle diverse attività viene valutato sulla base dei seguenti fattori:

- categoria e paese di residenza delle controparti debitorie;
- garanzie ricevute.

Categorie delle controparti debitrici

Il sistema di ponderazione, che misura il rischio di inadempienza dei debitori in relazione alla loro natura, individua le categorie di controparti per le quali viene applicato un fattore di ponderazione graduato in funzione del livello di rischio.

Al riguardo, nel rinviare alla Tavola 1 per un maggior dettaglio dei fattori di ponderazione applicabili, si fa presente in generale che:

- alle attività vantate nei confronti dei Governi e delle Banche Centrali dei Paesi della zona A nonché delle istituzioni dell'Unione Europea viene attribuito un fattore di ponderazione dello 0 per cento;
- vengono ponderate al 20 per cento le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali), le banche multilaterali di sviluppo e i soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale;
- per le attività di rischio nei confronti delle banche e dei soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale è prevista la possibilità di applicare coefficienti di ponderazione articolati in relazione alla vita residua dell'attività e al Paese di appartenenza.

Le controparti diverse da quelle sopra menzionate costituiscono la categoria denominata «settore privato»; alle attività di rischio vantate nei confronti di tale settore viene attribuita la ponderazione del 100 per cento, fatta eccezione per le seguenti tipologie di operazioni, ponderate al 50 per cento:

- a) crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore;
- b) crediti impliciti per operazioni di *leasing* immobiliare.

Emissione e gestione di carte di credito

Le posizioni creditorie rivenienti dall'utilizzo di carte di credito emesse e gestite dall'intermediario vengono ponderate allo 0 per cento ove sia previsto che il rimborso avvenga a saldo in unica soluzione entro il mese successivo a quello di erogazione. Nel caso di rimborsi rateizzati i crediti devono pertanto essere ponderati nella misura ordinaria.

Azionista unico

Le esposizioni nei confronti delle società controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione più favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette società né alle esposizioni nei confronti delle società indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico.

Garanzie ricevute

Nella misurazione del grado di rischio delle posizioni, gli intermediari finanziari tengono conto anche delle eventuali garanzie personali e reali ricevute.

Le garanzie devono essere esplicite e non devono essere soggette a condizione.

Nel caso di garanzie personali, il garante assume l'impegno, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto.

Alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie personali, è consentito applicare (rispettivamente, per intero o pro-quota) il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se più favorevole di quello del debitore principale.

Sono prese in considerazione le garanzie reali rappresentate da depositi di contante e da determinate categorie di valori mobiliari, con l'applicazione in taluni casi di uno scarto prudenziale sull'importo. Gli intermediari applicano (per intero o pro-quota) alle attività di rischio, garantite (in tutto o in parte) dai valori in questione, la ponderazione dello 0, 20 o 50 per cento in funzione della tipologia di valore e del soggetto depositario, secondo quanto riportato nella Tavola 1.

TAVOLA 1

FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

A) Attività di rischio a ponderazione 0:

- A.1) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di governi centrali o banche centrali della zona A e delle istituzioni dell'Unione Europea, e quelle assistite da esplicita garanzia di questi ultimi soggetti;
- A.2) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o da istituzioni dell'Unione Europea;
- A.3) le attività di rischio per cassa nei confronti di governi o banche centrali della zona B, se denominate nella valuta del paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;
- A.4) le attività di rischio per cassa assistite da esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B, se espresse nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;
- A.5) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su depositi di contante presso una banca o altro soggetto del gruppo bancario di appartenenza;
- A.6) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su titoli emessi dall'intermediario o altro soggetto del gruppo bancario di appartenenza e depositati presso uno di tali soggetti;
- A.7) le attività di rischio fuori bilancio classificate come garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso" (ad es., i margini disponibili su linee di credito revocabili), a condizione che sia stato concluso un accordo in virtù del quale l'utilizzo delle pertinenti linee di credito non comporti il superamento dei limiti di fido previsti;
- A.8) le partecipazioni in compagnie di assicurazione;
- A.9) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o garantite da banche della zona A ovvero soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale;
- A.10) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche della zona A ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale;
- A.11) le posizioni creditorie rivenienti dall'utilizzo di carte di credito emesse e gestite dall'intermediario, ove sia previsto che il rimborso avvenga a saldo in unica soluzione entro il mese successivo a quello di erogazione.

B) Attività di rischio da considerare al 20% del loro valore nominale:

- B.1) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua superiore a un anno ma non superiore a tre anni nei confronti di o garantiti da banche della zona A o da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale;
- B.2) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o assistite da garanzia di banche della zona B;

segue Tavola 1

- B.3) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche della zona B;
- B.4) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su depositi di contante presso banche della zona A, o titoli di durata non superiore a tre anni emessi da tali banche, diverse da quelle ricomprese nel gruppo del quale fa parte l'intermediario;
- B.5) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzia di enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea;
- B.6) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzie di banche multilaterali di sviluppo o assistite da garanzie reali su valori emessi da tali banche.

C) Attività di rischio da considerare al 50% del loro valore nominale:

- C.1) le attività di rischio per cassa rappresentate da crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati o destinati ad essere abitati dal debitore ovvero concessi da questi in locazione nel limite del 50% del valore di stima dell'abitazione;
- C.2) le attività di rischio fuori bilancio rappresentate da finanziamenti, stipulati in forma irrevocabile, finalizzati all'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati dal debitore o concessi da questi in locazione nel limite del 50% del valore di stima dell'abitazione;
- C.3) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio relative a contratti di *leasing* immobiliare;
- C.4) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio rappresentate ovvero garantite da titoli (diversi dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A o da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, con vita residua superiore a tre anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorità.

Con riferimento alle garanzie reali, le suindicate ponderazioni si applicano a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per titoli di Stato e certificati di deposito;
- 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori di cui ai precedenti punti A.5, A.6 e B.4, ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale.

Allegato C

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEL 2 LUGLIO 1991 DELLA BANCA D'ITALIA EMANATO, D'INTESA CON LA CONSOB, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, LETTERA A), 9, COMMI 4 E 5, LETTERE A), B), C), D), E) ED F) DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1

(...omissis...)

Art. 26
Coefficienti patrimoniali

1. I coefficienti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:
 - rischio di posizione come definito all'art. 27;
 - rischio di cambio come definito all'art. 37;
 - rischio di regolamento come definito all'art. 38;
 - rischio di controparte come definito all'art. 38-bis;
 - (...omissis...).

Art. 27
Rischio di posizione

1. Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva all'intermediario dall'oscillazione del corso dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente.

2. Il rischio di posizione riguarda le posizioni relative al portafoglio non immobilizzato e si calcola separatamente per:
 - a) titoli di debito in conformità a quanto previsto agli articoli 32 e 33;
 - b) titoli di capitale in conformità a quanto previsto agli articoli 34, 35, 35-bis e 36;
 - c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) in conformità a quanto previsto all'articolo 36-bis.

Art. 28
Posizioni in titoli

1. Le posizioni in titoli possono essere:
 - a) creditorie (lunghe) o debitorie (corte) lorde;
 - b) compensate;
 - c) creditorie o debitorie nette.
2. Le posizioni creditorie lorde sono costituite dai titoli in portafoglio, dai titoli da ricevere per operazioni da regolare e dalle altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici.
3. Le posizioni debitorie lorde sono costituite dai titoli da consegnare per operazioni non regolate e dalle altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici.

4. Le posizioni compensate sono costituite dal minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria.

5. Le posizioni creditorie o debitorie nette sono quelle che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde.

6. Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonché le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.

7. Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non è consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante.

Art. 29

Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di debito e tassi

1. I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.

2. I futures su titoli e tassi di interesse, i “forward rate agreements” (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito danno luogo, per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte (metodo della doppia entrata) di cui una relativa all’attività negoziata con durata pari a quella dell’attività stessa, incrementata - per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio - del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l’altra di segno opposto, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell’operazione.

3. Un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina:

- a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
- b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

4. Un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito fittizi determina:

- a) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più la durata del titolo fittizio oggetto del contratto;
- b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

5. La negoziazione di un Fra che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e il tasso fissato contrattualmente determina:

- a) una posizione debitoria (creditoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più il periodo di riferimento previsto per il calcolo degli interessi;
- b) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto.

6. Un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina:

- a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
- b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione.

6-bis. Un’operazione di acquisto (vendita) di titoli di debito con patto di rivendita (riacquisto) determina una posizione creditoria (debitoria) con scadenza pari alla data di liquidazione dell’operazione.

7. L’acquisto (vendita) di una opzione call o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano:

- a) una posizione creditoria (debitoria) sull’attività sottostante;
- b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

8. Per i warrant si applicano le medesime disposizioni relative alle opzioni di cui al precedente comma 7.

9. I “cap” ed i “floor” sono assimilati ad una serie di opzioni ciascuna imputata secondo quanto previsto al precedente comma 7.

10. Uno swap su tassi di interesse in cui l’ente riceve (paga) un tasso d’interesse variabile e paga (riceve) un tasso d’interesse fisso è equiparato ad una posizione creditoria (debitoria) in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla prossima data di revisione del tasso e ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Art. 29-bis

Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di capitale e indici

1. Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento.
2. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.
3. Gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie.
4. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie.

Art. 30

Criteri di valutazione delle attività

1. I titoli di debito e di capitale quotati in mercati regolamentati sono valutati al valore di mercato.
2. I titoli di debito e di capitale non quotati in mercati regolamentati sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, tenendo conto per i primi anche dell'andamento dei tassi di interesse.
3. Le opzioni sono valutate ad un valore pari a "delta" volte quello dell'attività sottostante o del valore nominale del capitale di riferimento.
4. Il coefficiente "delta" di cui al comma 3 esprime la relazione tra la variazione del prezzo dell'opzione e la variazione del prezzo (o del livello corrente) dell'attività sottostante. La Banca d'Italia fornisce le metodologie di base maggiormente diffuse sul mercato da adottare per il calcolo del coefficiente "delta". Gli enti possono tuttavia utilizzare coefficienti "delta" calcolati secondo ulteriori metodologie, a condizione che queste ultime siano comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.
5. Per i warrant si applicano le medesime disposizioni relative alle opzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. I Fras e gli Interest rate swaps sono valutati ad un valore pari al valore nominale del capitale di riferimento.

Art. 31

Rilevazione del rischio di posizione

1. Il rischio di posizione relativo a titoli di debito e di capitale si articola in:
 - a) rischio generico, quello connesso con le variazioni del tasso di interesse per i titoli di debito ovvero all'andamento dei corsi dell'insieme dei titoli azionari quotati (indice di mercato) per i titoli di capitale;
 - b) rischio specifico, quello connesso con i fattori relativi al singolo emittente.
2. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di debito è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui all'art. 32, comma 14 ed all'art. 33, comma 8.
3. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di capitale è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui agli articoli 34, comma 6, 35, comma 8, 35-bis e 36, comma 4.
4. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su parti di o.i.c.v.m. è pari alla copertura patrimoniale di cui all'art. 36-bis, comma 4.

Art. 32

Rischio generico su titoli di debito

1. La misurazione del rischio generico su titoli di debito è effettuata secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati - al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale - per importi ridotti delle seguenti percentuali:

- | | |
|---|---------------|
| – giorno di chiusura del collocamento | 100 per cento |
| – 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento | 90 per cento |
| – 2°-3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento | 75 per cento |
| – 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento | 50 per cento |
| – 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento | 25 per cento |
| – dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo. | |

3. Gli enti possono compensare le posizioni in contratti a termine e strumenti derivati dello stesso tipo a condizione che:

- le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
- il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato;
- la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso:
 - cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;
 - differiscano per non più di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno;
 - differiscano per non più di trenta giorni, se superiori ad un anno.

4. L'ente suddivide le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcola la copertura patrimoniale per il rischio generico separatamente per ciascuna valuta. A tal fine, tutte le posizioni nette sono aggregate distintamente per valuta di denominazione e ciascun aggregato è convertito in lire italiane.

5. «omissis»

6. Per ciascun aggregato di cui al comma 4, la posizione debitoria o creditoria netta di ciascun titolo viene imputata ad una delle fasce di vita residua di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, tenendo presente che:

- deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento;
- i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;
- le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;
- le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d'interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto nell'art. 29.

7. Alla somma delle posizioni creditorie e a quella delle posizioni debitorie di ciascuna fascia si applicano le ponderazioni dell'Allegato 2 del presente provvedimento.

8. Nell'ambito di ciascuna fascia si distinguono le posizioni compensate da quelle residue.

9. Sulle posizioni compensate (colonna f) all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale della colonna g) e si determina così la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza (colonna h).

10. Le posizioni residue (colonne i ed l) in ciascuna fascia si compensano all'interno della rispettiva zona di appartenenza. Sulle posizioni compensate si applica il coefficiente patrimoniale della colonna n) e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona (colonna o).

11. Le posizioni residue (colonne p e q) all'interno della prima zona si compensano con quelle della seconda zona. Le posizioni residue all'interno della terza zona si compensano con le posizioni non compensate all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro.

12. Sulle posizioni compensate tra le diverse zone si applicano i coefficienti della colonna u e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse (colonna v).

13. Sulle posizioni non compensate tra le diverse zone (colonna z) si applicano i coefficienti della colonna aa e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate (colonna bb).

14. L'obbligo di copertura patrimoniale globale relativa al rischio generico è pari alla somma dei totali di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 (colonna cc).

Art. 33

Rischio specifico sui titoli di debito

1. Le posizioni nette sono determinate con riferimento a ciascun titolo e aggregate per categorie di emittenti sulla base dei criteri che seguono.

2. I titoli di debito sono classificati nelle seguenti tre categorie:

I) titoli di Amministrazioni pubbliche: valori emessi o garantiti da governi e banche centrali di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) nonché dalle Comunità Europee;

II) titoli qualificati:

- valori emessi o garantiti da imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della Direttiva CEE 93/22 nonché di Paesi del "Gruppo dei Dieci", enti del settore pubblico (centrali e locali) ed enti creditizi di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB), Banca Europea per gli investimenti (BEI), banche multilaterali di sviluppo nonché gli altri valori emessi o garantiti da enti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della Direttiva CEE 89/647;
- valori di emittenti CEE quotati nei mercati dei Paesi d'origine, valori di emittenti OCSE quotati in mercati le cui regole di ammissione alla quotazione siano equivalenti - sulla base dei criteri determinati dalla Consob - a quelle previste nei Paesi CEE. La Banca d'Italia, nel rispetto della disciplina comunitaria, emana disposizioni di carattere generale in ordine alle caratteristiche che tali valori devono presentare;

I) altri titoli: valori diversi da quelli di cui ai precedenti punti I) e II).

3. I futures e le opzioni con titolo sottostante reale sono imputati nella categoria emittente pertinente al titolo cui fanno riferimento. Non vanno computati gli swaps, i futures e le opzioni senza titolo sottostante o con titolo fittizio nonché i Fras.

4. Le posizioni di cui all'art. 29, lett. b) dei commi 3, 6 e 7, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione non sono computate.

5. Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati - al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale - per importi ridotti delle seguenti percentuali:

- giorno di chiusura del collocamento 100 per cento

- 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 90 per cento
- 2°-3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 75 per cento
- 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 50 per cento
- 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 25 per cento
- dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo.

6. Le posizioni nette in titoli ricompresi nella categoria II del comma 2 sono ripartite nelle seguenti fasce di vita residua:

- I) fino a 6 mesi;
- II) da oltre 6 mesi a 24 mesi;
- III) oltre 24 mesi.

7. Sulle posizioni determinate come indicato nei commi precedenti si applicano i coefficienti dell'Allegato 3 in relazione alla categoria di riferimento ed alla vita residua e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna g).

8. La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna g dell'Allegato 3.

Art. 34

Rischio generico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione del rischio generico si determina la posizione netta generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Si sommano tutte le posizioni creditorie nette e dal totale si sottraggono tutte le posizioni debitorie nette. La differenza determina la posizione netta generale.

4. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29-bis, commi 3 e 4, ai fini della determinazione della posizione netta generale, i futures su indici di borsa, le opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. E' ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

5. Le posizioni rivenienti da operazioni di collocamento e da impegni irrevocabili di acquisto di titoli di capitale sono calcolate in conformità con quanto previsto dall'art. 32, comma 2.

6. Sulla posizione netta generale si applica il coefficiente previsto dall'Allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio generico su titoli di capitale quotati (riga d dell'Allegato 4).

Art. 35

Rischio specifico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione del rischio specifico vengono determinate le posizioni lorde generali riferite distintamente ai titoli qualificati e ai restanti titoli.

2. Rientrano tra i titoli qualificati quei valori mobiliari per i quali siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) sono emessi dai soggetti indicati nell'art. 33, comma 2, punto II);
- b) presentano, secondo disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia sentita la Consob, un elevato grado di liquidità;
- c) nessuna posizione rappresenta più del 5 per cento del portafoglio titoli di capitale dell'ente. Sono ammesse posizioni in singoli titoli superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10 per cento purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio titoli di capitale dell'ente.

3. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

4. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

5. Le posizioni rivenienti da operazioni di collocamento e da impegni irrevocabili di acquisto di titoli di capitale sono calcolati in conformità con quanto previsto dall'art. 33, comma 5.

6. Ai fini della determinazione della posizione lorda generale gli enti possono non tenere conto dei contratti di cui all'art. 29-bis, commi 3 e 4, qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati e riguardino indici ampiamente diversificati. Il ricorso a tale facoltà è subordinato al nullaosta da parte della Banca d'Italia.

7. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29-bis, commi 3 e 4 nonché dal precedente comma 6, ai fini della determinazione della posizione lorda generale, i futures su indici di borsa, le opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. E' ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

8. Sulle posizioni lorde generali si applicano i coefficienti previsti dall'Allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale quotati (riga d dell'Allegato 4).

Art. 35-bis

Copertura patrimoniale aggiuntiva per contratti derivati su indici

1. Qualora gli enti effettuino una compensazione ai sensi dell'art. 34, comma 4 e 35, comma 7, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate.

Art. 36

Rischio specifico e generico su titoli di capitale non quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione dei rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati viene determinata la posizione lorda generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

4. Sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente del 12 per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per i rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati secondo quanto riportato nell'Allegato 4/B.

Art. 36-bis

Rischio di posizione su parti di o.i.c.v.m.

1. Ai fini della misurazione del rischio su parti di o.i.c.v.m. vengono considerate le sole posizioni creditorie.
2. Gli enti aggregano le posizioni lunghe su quote di o.i.c.v.m. nelle seguenti categorie facendo riferimento al tipo di titoli più rischiosi acquisibili dagli o.i.c.v.m. sulla base dei relativi regolamenti di gestione o dei documenti costitutivi della società di investimento:
 - I) categoria A: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto I;
 - II) categoria B: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto II;
 - III) categoria C: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto III nonché titoli di capitale.
3. Sulle posizioni determinate come indicato al comma precedente si applicano i coefficienti dell'Allegato 4/C in relazione alla categoria di riferimento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna d).
4. La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna d dell'Allegato 4/C.

Art. 37

Rischio di cambio

1. Il rischio di cambio esprime l'esposizione dell'intermediario alle oscillazioni dei corsi delle valute. Ai fini del presente capo rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta esclusa quella nazionale.
2. Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta.
3. Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attività e di tutte le passività espresse in valuta, ivi comprese le operazioni "fuori bilancio". Ai fini della determinazione delle posizioni creditoria e debitoria lorda non sono computate:
 - a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
 - b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio utile a fini di vigilanza;
 - c) le partecipazioni e le attività materiali.Le esclusioni in questione non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.
4. Gli acquisti di futures su valuta sono considerati posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie.
5. L'acquisto di una opzione call e la vendita di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie su valuta di importo pari al valore corrente del capitale di riferimento moltiplicato per il coefficiente "delta". Per la definizione del coefficiente "delta" si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 4.
6. La vendita di una opzione call e l'acquisto di una opzione put sono equiparate a posizioni debitorie su valuta di importo pari al valore corrente del capitale di riferimento moltiplicato per il coefficiente "delta".
7. I contratti a termine che prevedono lo scambio di valuta contro valuta sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare.
8. La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta è determinata dalla differenza tra la posizione creditoria e debitoria di cui al comma 3.
9. Nel calcolo della posizione netta di cui al comma 8 le valute la cui posizione creditoria e debitoria lorda, comprese le operazioni "fuori bilancio", espressa in moneta nazionale non supera il 2 per

cento del totale delle attività e delle passività in valuta dell'ente, comprese le operazioni "fuori bilancio", sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta.

10. Le posizioni nette in ciascuna valuta sono convertite in valuta nazionale. Nella conversione sono adottati i tassi di cambio a pronti correnti. Per le operazioni a termine è possibile adottare il cambio a termine.

11. Le posizioni nette (creditorie o debitorie) in ciascuna valuta nonché la posizione netta (creditoria o debitoria) di cui al comma 9 sono sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni nette creditorie e il totale delle posizioni nette debitorie. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera.

12. La copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio è determinata applicando alla posizione netta generale di cui al comma 11 il coefficiente di copertura patrimoniale dell'8 per cento, secondo quanto riportato nell'Allegato 5, colonna g).

13. Nella determinazione della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio, le banche sommano alla posizione netta generale di cui al comma 11 la posizione netta generale in oro e altri metalli preziosi.

Art. 38

Rischio di regolamento

1. Il rischio di regolamento è quello connesso con la mancata consegna da parte della controparte alla scadenza del contratto dei titoli o degli importi di denaro dovuti per operazioni relative al portafoglio non immobilizzato. Sono ricomprese le operazioni relative a contratti derivati su titoli e tassi di interesse nonché a contratti su tassi di cambio conclusi a fini di negoziazione o per coprire componenti del portafoglio non immobilizzato.

2. Sulle operazioni indicate nel comma 1 (ad eccezione dei contratti di riporto e assimilati nonché di quelli di concessione o assunzione di titoli in prestito) non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il valore convenuto alla scadenza ed il valore corrente dei titoli o degli strumenti negoziati.

3. Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per l'ente, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza di cui al comma 2 per i coefficienti indicati nell'Allegato 6.

4. In alternativa a quanto disposto al comma 3 è possibile, per il periodo compreso tra il 5° ed il 45° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della negoziazione, determinare la copertura patrimoniale moltiplicando il prezzo della negoziazione per i coefficienti indicati nell'Allegato 6/B. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo e deve essere comunicato alla Banca d'Italia.

Art. 38-bis

Rischio di controparte

1. Il rischio di controparte è quello dell'eventuale inadempimento della controparte in operazioni relative al portafoglio non immobilizzato.

2. Sulle negoziazioni di valori mobiliari per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, è calcolata una copertura patrimoniale nel caso in cui sia stato versato il corrispettivo senza ricevere i titoli ovvero consegnati i titoli senza ricevere il corrispettivo.

3. La copertura patrimoniale è determinata applicando al corrispettivo versato ovvero al valore corrente dei titoli consegnati i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita come segue:

- I) categoria A: governi e banche centrali di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) nonché le Comunità Europee;

II) categoria B: imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della Direttiva CEE 93/22 nonché di Paesi del “Gruppo dei Dieci”, enti del settore pubblico (centrali e locali), mercati regolamentati e stanze di compensazione nazionali e di Paesi esteri riconosciuti ai sensi dell’articolo 20, comma 8 della Legge, enti creditizi di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB), Banca Europea per gli Investimenti (BEI), banche multilaterali di sviluppo nonché gli altri enti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) della Direttiva CEE 89/647;

III) categoria C: controparti diverse da quelle di cui ai precedenti punti I) e II).

4. Per le operazioni di riporto passivo, di vendita di titoli con patto di riacquisto e di concessione di titoli in prestito, si determina la differenza tra il prezzo di mercato dei titoli e l’importo del finanziamento ottenuto o il valore della garanzia ricevuta.

5. Per le operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di assunzione di titoli in prestito, la SIM determina la differenza tra il finanziamento concesso o il valore della garanzia rilasciata ed il prezzo di mercato dei titoli ricevuti.

6. Ai fini del calcolo delle differenze di cui ai precedenti commi 4 e 5, gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato dei titoli nonché dell’importo del finanziamento concesso o ottenuto e delle garanzie.

7. Si escludono dalla determinazione del rischio di controparte le differenze di cui:

- a) ai precedenti commi 4 e 5 ove esse siano relative ad operazioni effettuate su mercati regolamentati in cui sono operanti meccanismi di compensazione e garanzia;
- b) al precedente comma 4 se relative a titoli lasciati in deposito dalla controparte per tutta la durata del contratto presso la banca o la SIM venditrice del titolo a condizione che i titoli siano costituiti a garanzia reale dell’operazione.

8. Le SIM nel caso in cui il risultato delle differenze calcolate ai sensi dei commi 4 e 5 sia positivo determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte applicando a tali importi i coefficienti previsti nello schema dell’Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

9. Le banche, nel caso in cui il risultato delle differenze calcolate ai sensi del comma 4 sia positivo, determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte applicando a tali importi i coefficienti previsti nello schema dell’Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

9-bis. Il requisito per la copertura del rischio di controparte si applica anche alle esposizioni - in forma di diritti, commissioni, interessi, crediti, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti futures o a premio trattati su mercati regolamentati - connesse a voci comprese nel portafoglio non immobilizzato.

9-ter. Le SIM e le banche determinano la copertura patrimoniale di cui al comma 9-bis applicando a tali esposizioni i coefficienti previsti nello schema dell’Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

10. Le SIM determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte relativa ai contratti derivati negoziati al di fuori di mercati regolamentati applicando i coefficienti previsti nell’Allegato 6/C agli equivalenti creditizi calcolati secondo la procedura indicata nell’Allegato 6/D, sezione II.

11. Nella determinazione della copertura patrimoniale di cui al presente articolo le SIM e le banche tengono conto delle eventuali garanzie ricevute.

(...omissis...)

Allegato 1

RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

Rischio tasso di interesse (*general risk*)

			POSIZIONI	
VITA RESIDUA Fasce	TITOLI SENZA O CON CEDOLA INFERIORE AL 3%	TITOLI CON CEDOLA PARI O SUPERIORE AL 3%	Corte	Lunghe
1	0-1 mese	0-1 mese		
2	>1-3 mesi	>1-3 mesi		
3	>3-6 mesi	>3-6 mesi		
4	>6-12 mesi	>6-12 mesi		
5	>1-1,9 anni	>1-2 anni		
6	>1,9-2,8 anni	>2-3 anni		
7	>2,8-3,6 anni	>3-4 anni		
8	>3,6-4,3 anni	>4-5 anni		
9	>4,3-5,7 anni	>5-7 anni		
10	>5,7-7,3 anni	>7-10 anni		
11	>7,3-9,3 anni	>10-15 anni		
12	>9,3-10,6 anni	>15-20 anni		
13	>10,6-12 anni	>20 anni		
14	>12-20 anni			
15	>20 anni			

Rischio di posizione

TITOLI DI DEBITO – RISCHIO TASSO DI INTERESSE (*general risk*)

ZONE	FASCE DI VITA RESIDUA	ALL'INTERNO DELLA STESSA FASCIA										ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA				TRA ZONE DIVERSE										TOTALE
		POSIZIONI (1)		POND.	POSIZIONI POND.		POSIZ. COMPEN S. NELLE FASCE	COEFF. PATRIM .	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE FASCE (h)=fxg	POSIZ. RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE NELLE ZONE	COEFF. PATRIM .	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE ZONE (o) = m x n	POSIZ. RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE			COEF F.	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE (v) = r x u; s x u; t x u	POSIZ. NON COMPEN S.	COEF F. PATR.	COPERTURA PATRIM. PER POSIZ. NON COMPEN. (bb)=zxaa		
		CORTE	LUNGHE		CORTE	LUNGHE				CORTE	LUNGHE				CORTE	LUNGHE	TRA ZONE 1 E 2 (r)	TRA ZONE 2 E 3 (s)	TRA ZONE 1 E 3 (t)							
		(a)	(b)	(c)	(d)=axc	(e)=bxc	(f)	(g)	(h)=fxg	(i)	(l)	(m)	(n)	(o) = m x n	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = r x u; s x u; t x u	(z)	(aa)	(bb)=zxaa	(cc)=h+o+v+bb	
1	1			0,0000				0,1					0,4							0,4						
	2			0,0020				0,1																		
	3			0,0040				0,1																		
	4			0,0070				0,1																		
2	5			0,0125				0,1					0,3							0,4						
	6			0,0175				0,1																		
	7			0,0225				0,1																		
3	8			0,0275				0,1					0,3							1,5			1			
	9			0,0325				0,1																		
	10			0,0375				0,1																		
	11			0,0450				0,1																		
	12			0,0525				0,1																		
	13			0,0600				0,1																		
	14			0,0800				0,1																		
	15			0,1250				0,1																		
TOTALE																										

(1) Dati risultanti dall'Allegato 1

Allegato 3

Rischio di posizione

TITOLI DI DEBITO
RISCHIO SPECIFICO

CATEGORIA (a)	VITA RESIDUA (b)	POSIZIONI			COEFFICIENTE PATRIMONIALE (f)	COPERTURA PATRIMONIALE (g)=(e)x(f)
		CORTE (c)	LUNGHE (d)	TOTALE (e)=(c)+(d)		
TITOLI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					0,00	
TITOLI QUALIFICATI	0 – 6 mesi				0,0025	
	> 6 – 24 mesi				0,01	
	> 24 mesi				0,016	
ALTRI TITOLI					0,08	
TOTALE						

Allegato 4

Rischio di posizione

TITOLI DI CAPITALE QUOTATI

		TIPO DI RISCHIO		
		RISCHIO GENERICO	RISCHIO SPECIFICO	
			VOCI ORDINARIE	VOCI QUALIFICATE
TITOLI DI PROPRIETA'	corte lunghe			
OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	corte lunghe			
POSIZIONE NETTA GENERALE	(a)			
POSIZIONE LORDA GENERALE	(b)			
COEFFICIENTI	(c)	0,08	0,04	0,02
COPERTURA PATRIMONIALE	(d) = (a) x (c) (d) = (b) x (c)			
ULTERIORE COPERTURA PATRIMONIALE PER CONTRATTI DERIVATI SU INDICI	(e)			
COPERTURA PATRIMONIALE GLOBALE	(f) = (d) + (e)			
		TOTALE		

Rischio di posizione

TITOLI DI CAPITALE NON QUOTATI

		POSIZIONI
TITOLI DI PROPRIETA'	corte lunghe	
OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	corte lunghe	
POSIZIONE LORDA GENERALE	(a)	
COEFFICIENTE	(b)	0,12
COPERTURA PATRIMONIALE	(c) = (a) x (b)	

Allegato 4/C

Rischio di posizione

RISCHIO SU PARTI DI O.I.C.V.M.

CATEGORIA (a)	POSIZIONI (b)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (c)	COPERTURA PATRIMONIALE (d) = (b) x (c)
CATEGORIA A		0,00	
CATEGORIA B		0,016	
CATEGORIA C		0,08	
TOTALE			

Rischio di cambio

POSIZIONE COMPLESSIVA		VALUTE						
		DOLLARO USA (1)	MARCO TEDESCO (2)	FRANCO FRANCESE (3)	 (i)			
TITOLI	corte lunghe							
CONTRATTI A TERMINE IN VALUTA	corte lunghe							
CURRENCY FUTURES	corte lunghe							
OPZIONI E CONTRATTI A PREMIO SU VALUTE	corte lunghe							
SWAPS	corte lunghe							
ALTRI	corte lunghe							
POSIZIONE NETTA GENERALE (a)	corte lunghe					TOTALI	COEFFICIENTE (f)	COPERTURA PATRIMONIALE (g) = max(d,e) x (f)
TASSO DI CAMBIO (b)						(d) = $\Sigma(c_i)corte$ (e) = $\Sigma(c_i)lunghe$		
TOTALE IN LIRE (c) = (a) x (b)	corte lunghe						0,08	

RISCHIO DI REGOLAMENTO

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,08	
dal 16° al 30° giorno		0,5	
dal 31° al 45° giorno		0,75	
dal 46° giorno in poi		1	
TOTALE			

Allegato 6/B

RISCHIO DI REGOLAMENTO

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,005	
dal 16° al 30° giorno		0,04	
dal 31° al 45° giorno		0,09	
TOTALE			

Allegato 6/C

RISCHIO DI CONTROPARTE

CONTROPARTE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
CATEGORIA A		0,00	
CATEGORIA B		0,016	
CATEGORIA C		0,08	
TOTALE			

RISCHIO DI CREDITO

Sezione I
Disposizioni generali
(...omissis...)**Sezione II****Modalità di determinazione degli equivalenti creditizi per le attività di rischio fuori bilancio ai fini dei coefficienti sul rischio di credito e sul rischio di controparte****1. Garanzie rilasciate e impegni****1.1 Premessa**

La controparte delle garanzie rilasciate cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

Dal computo di tale categoria di attività di rischio vanno escluse le seguenti voci degli “impegni e rischi”:

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare;
- le proposte di vendita di titoli e di altri valori;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere;
- i contratti sui tassi d’interesse e di cambio.

1.2 Categorie di garanzie ed impegni**1.2.1 *Garanzie rilasciate e impegni con “rischio basso”***

Sono ricompresi gli impegni a fornire garanzie di durata originaria non superiore ad a un anno.

1.2.2 *Garanzie rilasciate e impegni con “rischio medio”*

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

- 1) prestazioni di cauzioni;
- 2) attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario (1);
- 3) facilitazioni in appoggio all’emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.);
- 4) lettere di credito “stand-by” irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito;

¹ La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

- 5) “put options” emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute ⁽²⁾.

1.2.3 Garanzie rilasciate e impegni con “rischio pieno”

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

- 1) garanzie rilasciate e impegni irrevocabili assunti nell’esercizio dell’attività di negoziazione per conto terzi e di raccolta di ordini o mediazione;
- 2) garanzie con carattere di sostituti del credito;
- 3) lettere di credito “stand-by” irrevocabili che assumano il carattere di sostituti del credito;
- 4) impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute ⁽³⁾ ;
- 5) depositi (e finanziamenti) a pronti e a termine da effettuare;
- 6) parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;
- 7) altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo.

2. Contratti su tassi di interesse e di cambio

2.1 Premessa

Nel calcolo del coefficiente sul rischio di credito e di quello sul rischio di controparte non vengono considerate:

— le operazioni fuori bilancio su tassi di interesse e di cambio negoziate su mercati ufficiali, se soggette alla costituzione di margini di garanzia giornalieri;

— le operazioni fuori bilancio su tassi di interesse e di cambio di durata originaria non superiore a 14 giorni di calendario.

Inoltre, se fra la SIM e la sua controparte esiste un distinto contratto bilaterale di novazione, formulato in base a criteri di generale accettazione, riconosciuto dalla Banca d’Italia, in base al quale le obbligazioni reciproche di pagamento in una valuta e a una determinata data sono automaticamente compensate con altre obbligazioni riferite alla medesima valuta e scadenti alla medesima data, l’importo da considerare ai fini del calcolo del coefficiente sul rischio di credito o di controparte è pari all’ammontare netto delle obbligazioni.

Le operazioni fuori bilancio verso il settore privato, collegate ai tassi di interesse e di cambio, sono ponderate al 50 per cento.

2.2 Principali categorie di operazioni

Le principali categorie di operazioni collegate ai tassi da prendere in considerazione sono quelle di seguito riportate.

A) Contratti su tassi di interesse

² La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

³ La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione

- 1) swaps di tassi di interesse in una sola valuta;
- 2) “basis swaps”;
- 3) “forward rate agreements”;
- 4) “futures” su titoli obbligazionari e su tassi di interesse;
- 5) acquisti di opzioni “cap” e “floor” su tassi di interesse;
- 6) acquisti di opzioni call e put su titoli obbligazionari e su indici di titoli obbligazionari;
- 7) altre operazioni con caratteristiche analoghe.

B) Contratti su tassi di cambio

- 1) swaps di tassi di interesse in più valute;
- 2) contratti a termine in cambi;
- 3) futures su valute;
- 4) acquisti di opzioni su valute;
- 5) altre operazioni con caratteristiche analoghe.

Le operazioni del tipo “futures” e le opzioni relative ad azioni o a indici azionari sono convenzionalmente ricomprese fra quelle collegate ai tassi di cambio.

2.3 Calcolo degli equivalenti creditizi

Nel calcolo degli equivalenti creditizi dei contratti su tassi d’interesse e di cambio gli enti possono seguire uno dei due metodi di seguito illustrati.

Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene applicato alla globalità dei contratti in parola e può essere modificato solo con l’assenso della Banca d’Italia.

2.3.1 *Metodo del valore corrente*

Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato dei diritti che sorgono dal contratto a favore dell’ente. Il procedimento di calcolo approssima il costo che l’ente dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell’originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

Il metodo del valore corrente si articola nelle due fasi di calcolo di seguito descritte.

2.3.1.1 Calcolo del costo di sostituzione

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo se dal raffronto tra prezzo contrattuale dell’operazione e prezzo di mercato dell’attività oggetto di negoziazione emerge un risultato positivo per l’ente.

Per i “futures” e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore dell’ente segnalante fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Invece, nei casi in cui l’esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti (come, ad esempio, per gli “interest rate swaps” e i “futures rate agreements”, le opzioni di tipo europeo, i cambi a termine e i “cross currency swaps”) il valore intrinseco deve essere calcolato ricorrendo all’attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di calcolo. Pertanto, nel caso ad esempio di una

negoiazione a termine di dollari contro lire, il prezzo di esercizio (prezzo a termine del contratto) va attualizzato (in base al differenziale di tasso di interesse fra la lira e il dollaro) prima di essere confrontato con il cambio corrente a pronti lira-dollaro.

2.3.1.2 Calcolo dell'esposizione creditizia futura

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto "time value" che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse o di cambio e della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione di segno positivo.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti - con valore intrinseco sia positivo sia negativo - moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

DURATA RESIDUA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ASSIMILATI
Fino a 1 anno	0 per cento	1 per cento
Oltre 1 anno	0,5 per cento	5 per cento

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i "basis swaps" in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

2.3.2 Metodo dell'esposizione originaria

Tale metodo si differenzia dal precedente per il procedimento di calcolo. L'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni.

DURATA ORIGINARIA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ASSIMILATI
Fino a 1 anno	0,5 per cento	2 per cento
Oltre 1 anno e fino a 2 anni ..	1 per cento	5 per cento
Incremento per ogni anno successivo	1 per cento	3 per cento

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

(...omissis...)

CAPITOLO VI

PROFILI ORGANIZZATIVI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle presenti istruzioni emanate in forza dell'art. 107, comma 2 del T.U.

2. Organizzazione interna degli intermediari finanziari

Una gestione aziendale sana e prudente dipende anche da una struttura organizzativa adeguata alla vocazione operativa degli intermediari finanziari. A tal fine, è importante che la struttura aziendale risponda a criteri di coerenza con le linee strategiche indicate dagli organi amministrativi.

Particolare rilievo assume la circostanza che i processi decisori siano supportati da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci e che i comportamenti operativi si fondino su procedure adeguatamente documentate, in particolare per quanto riguarda quelle di elaborazione dei dati.

L'esistenza di autonomi controlli interni regolarmente funzionanti e dotati di un elevato grado di affidabilità concorre in modo determinante al corretto andamento delle singole gestioni aziendali.

CAPITOLO VII

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Fonti normative

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, e relative norme di attuazione emanate dal Ministro del tesoro (¹) e dalla Banca d'Italia (cfr. Parte Seconda).

2. Disposizioni applicabili

Il bilancio degli intermediari finanziari deve essere redatto secondo le disposizioni sopra richiamate, destinate alla generalità degli enti finanziari.

Le disposizioni della Banca d'Italia in ordine alle forme tecniche dei bilanci degli enti finanziari (schemi contabili, istruzioni per la redazione e regole di compilazione) sono riprodotte nella Parte Seconda del presente fascicolo.

¹ Cfr. decreto n. 435830 del 24 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 22 luglio 1992.

CAPITOLO VIII

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Fonti normative

- Art. 107, comma 3 del T.U.;
- Delibera del C.I.C.R. del 29 marzo 1994 ⁽¹⁾, concernente la disciplina della Centrale dei Rischi.

2. Trasmissione dei verbali assembleari

Gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie, le operazioni di fusione, scissione o liquidazione, l'emissione di obbligazioni, e altri eventi di particolare rilevanza per l'attività aziendale. Viene in tal modo assicurata all'organo di Vigilanza un'adeguata informativa in ordine ai momenti salienti della vita aziendale e la conoscenza della dinamica della formazione della volontà sociale.

In tale ottica, i verbali, redatti in modo da descrivere correttamente e esaurientemente le varie fasi del processo decisionale dell'organo assembleare, sono trasmessi – entro 30 giorni dalla data della riunione – alla Banca d'Italia in duplice copia nella loro integrità (compresi quindi tutti gli eventuali allegati) e debitamente autenticati dal legale rappresentante.

In caso di variazioni statutarie o modifiche del capitale, gli intermediari informano tempestivamente la Banca d'Italia circa la conclusione della procedura di omologazione presso il competente Tribunale ed inviano il nuovo testo dello statuto in duplice copia con relativo attestato di vigenza.

3. Bilancio dell'impresa e bilancio consolidato

Gli intermediari finanziari trasmettono alla Banca d'Italia il bilancio d'esercizio, il relativo verbale assembleare di approvazione e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio consolidato del gruppo andrà inviato anche nei casi in cui la capogruppo sia soggetto diverso dalla finanziaria iscritta nell'Elenco speciale.

La trasmissione del bilancio d'esercizio e consolidato, comprese le relazioni degli amministratori e dei sindaci e gli altri eventuali allegati (relazione di certificazione, bilanci di società controllate, ecc.), va effet-

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.

tuata entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

La documentazione di cui sopra, ivi compreso il verbale assembleare di approvazione, viene trasmessa alla Banca d'Italia in due esemplari: uno alla Filiale territorialmente competente, l'altro all'Amministrazione Centrale (Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria – Divisione Analisi e Interventi II).

4. Segnalazioni di vigilanza su supporto magnetico

Gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia, con la cadenza indicata nel paragrafo 4.2, le segnalazioni di vigilanza su supporto magnetico.

4.1. Criteri per la compilazione delle segnalazioni

Le istruzioni per la rappresentazione dei fatti aziendali nelle segnalazioni di vigilanza sono contenute nell'apposito «Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale». Il manuale riporta altresì gli schemi segnalatici.

Condizione essenziale per la significatività delle informazioni che confluiscono nelle segnalazioni di vigilanza, oltre naturalmente alla coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, è l'omogeneità dei criteri di classificazione dei fatti aziendali assicurata dal rispetto delle istruzioni impartite in materia. In tale contesto fondamentale importanza riveste la corretta rilevazione dei dati nelle apposite voci di pertinenza, in particolare quando ciò sia connesso – come ad esempio nel caso dei crediti in sofferenza – ad un processo di valutazione da parte dell'impresa.

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, può essere opportuno predisporre, per l'utilizzo da parte dei responsabili aziendali, appositi strumenti di controllo interno volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale.

4.2. Contenuto delle segnalazioni e termini d'invio

Le segnalazioni che gli intermediari sono tenuti a produrre periodicamente alla Banca d'Italia riguardano:

- I) dati patrimoniali e altre informazioni, da inviare con cadenza trimestrale nei termini seguenti:

<u>Data di riferimento della segnalazione</u>	<u>Termine di ricezione</u>
31 marzo	25 aprile
30 giugno	25 luglio
30 settembre	25 ottobre
31 dicembre	25 gennaio anno seguente

- II) riferimenti economici, da inviare con cadenza semestrale nei termini seguenti:

<u>Data di riferimento della segnalazione</u>	<u>Termine di ricezione</u>
30 giugno	25 ottobre
31 dicembre	25 aprile anno seguente

- III) dati sulla composizione del patrimonio, sull'osservanza delle regole prudenziali e sull'esposizione ai rischi, da inviare con cadenza trimestrale nei termini seguenti:

<u>Data di riferimento della segnalazione</u>	<u>Termine di ricezione</u>
31 marzo	25 aprile
30 giugno	25 settembre
30 settembre	25 ottobre
31 dicembre	25 marzo anno seguente

- IV) dati di fine esercizio, da inviare entro il 25° giorno del quarto mese successivo a quello della chiusura del bilancio di esercizio.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle società che chiudono il proprio esercizio in data diversa dal 31 dicembre.

4.3. Lettera di attestazione

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, gli intermediari finanziari trasmettono alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente una comunicazione, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato A, sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale e dal direttore generale. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

5. Centrale dei Rischi

5.1. *Applicazione della Centrale dei Rischi agli intermediari finanziari dell'elenco speciale*

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma sono tenuti a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati.

Le disposizioni concernenti il funzionamento della Centrale dei Rischi sono emanate dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio della Banca d'Italia.

Allegato A

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Banca d'Italia

Filiale di _____

(denominazione della società o ente)_____
(codice)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che si trasmettono a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organismi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello scrivente.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)_____
(timbro della società o ente)

Il presidente del consiglio di amministrazione _____

Il presidente del collegio sindacale _____

Il direttore generale _____

CAPITOLO IX

RACCOLTA DEL RISPARMIO

1. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 11 del T.U., dalla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994, dal D.M. 29 marzo 1995 e dalle istruzioni della Banca d'Italia emanate il 28 giugno 1995 (¹).

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “raccolta del risparmio tra il pubblico”, l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.

Ai fini della presente disciplina non è “raccolta di risparmio tra il pubblico”:

- a) il reperimento di risorse effettuato sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di “finanziamento” del rapporto stesso. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta;
- b) l'acquisizione di fondi connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;
- c) l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i seguenti soggetti:
 - banche autorizzate in Italia e banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U.;
 - società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.;
 - società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del T.U.;
 - imprese ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;

¹ I provvedimenti citati sono stati pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, n. 86 del 12 aprile 1995 e n. 156 del 6 luglio 1995 (quest'ultimo è riportato nella Parte Seconda).

- società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- società fiduciarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;
- fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344;
- SICAV iscritte all'albo di cui all'art. 9 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
- fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Nei confronti di tali soggetti resta ferma, ovviamente, l'applicazione di norme specifiche che ne regolino l'attività;

- “raccolta di risparmio presso soci”, l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci. L'offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, prevista nel disegno imprenditoriale della società, deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Ai fini della presente disciplina non costituiscono “raccolta di risparmio presso soci” le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta;

- “soggetti vigilati”, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie indicate dall'art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U., gli intermediari finanziari dell'elenco speciale e le società ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;
- “raccolta a vista”, la raccolta che può essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole più restrittive ⁽¹⁾;
- “emissione e gestione di mezzi di pagamento”, l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:
 - a) incasso e trasferimento di fondi;
 - b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
 - c) compensazione di debiti e crediti;
 - d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento.

¹ Si rammenta che la raccolta connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso, non costituisce, ai fini della presente disciplina, raccolta del risparmio tra il pubblico.

Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attività di recupero crediti, di trasporto e consegna valori, di emissione e gestione – da parte di un fornitore di beni e servizi – di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso.

3. Disposizioni per gli intermediari finanziari dell'elenco speciale

Gli intermediari finanziari possono raccogliere risparmio tra il pubblico e presso propri soci o dipendenti nelle forme e nei limiti consentiti ai soggetti diversi dalle banche, secondo le disposizioni di cui alle norme sopra richiamate (¹). Si ricorda che è in ogni caso vietata la raccolta effettuata mediante strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Nel rinviare alle norme medesime per gli aspetti di dettaglio della disciplina, si fornisce qui di seguito un quadro di sintesi delle disposizioni che si applicano agli intermediari finanziari dell'elenco speciale (cfr. anche l'allegato A).

3.1. Raccolta tra il pubblico

Agli intermediari finanziari con titoli negoziati in un mercato regolamentato è consentito raccogliere risparmio tra il pubblico fino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato, mediante l'emissione di obbligazioni, di cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43 nonché di certificati di investimento (²). Entro il predetto limite, è consentita l'emissione di obbligazioni anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 2410 c.c.

Gli intermediari i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati possono raccogliere entro lo stesso limite a condizione che i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile e che i titoli siano assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciata da soggetti vigilati. Per le società per azioni e le società in accomandita per azioni non quotate l'emissione di obbligazioni deve comunque essere contenuta nel limite del capitale sociale versato.

Raccolta effettuata all'interno del gruppo

Non è sottoposta ad alcun vincolo, in quanto non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa partecipino congiuntamente al capitale di un intermediario finanziario dell'elenco speciale, la raccolta di risparmio effettuata da tale intermediario presso le coopera-

¹ Si rammenta inoltre che l'emissione e l'offerta in Italia di valori mobiliari è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 129 del T.U. e alle istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia (cfr. Parte Seconda).

² Con decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 sono state individuate le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento.

tive non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti dell'intermediario stesso siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti o a loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative ⁽¹⁾.

3.2. Raccolta presso soci

Gli intermediari finanziari costituiti in forma diversa dalle società cooperative possono effettuare senza alcun limite raccolta di risparmio presso i soci a condizione che:

- tale facoltà sia prevista nello statuto;
- la raccolta sia rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La raccolta presso soci non è consentita agli intermediari finanziari costituiti in forma di società cooperativa.

3.3. Raccolta presso dipendenti

Gli intermediari finanziari possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti purché:

- tale facoltà sia prevista nello statuto della società;
- l'ammontare della raccolta sia contenuta entro il limite complessivo:
 - del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato, per gli intermediari costituiti in forma diversa dalle società cooperative;
 - costituito dal triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato ⁽²⁾ ⁽³⁾, per gli intermediari costituiti in forma di società cooperative.

¹ Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto dell'intermediario partecipato.

² Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprietà ad uso residenziale e il valore degli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili. Di tale ultimo valore deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

³ Tale limite può essere elevato fino al quintuplo del patrimonio nelle ipotesi previste dalla disciplina in materia di «Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche» (cfr. Parte Seconda, sezione V del relativo provvedimento).

Allegato A

RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO IL PUBBLICO

TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO EMITTENTE	“QUOTATO”	“NON QUOTATO”
LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI RACCOLTA	PATRIMONIO (CAPITALE SOCIALE VERSATO E RISERVE)	
STRUMENTI DI RACCOLTA	Obbligazioni (anche oltre il limite di cui all'art. 2410 c.c.)	Obbligazioni (entro il limite di cui all'art. 2410 c.c.)
	Cambiali finanziarie e certificati di investimento	Cambiali finanziarie e certificati di investimento (a condizione che gli ultimi 3 bilanci siano in utile e almeno il 50% dei titoli siano garantiti da altri “soggetti vigilati”)

RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO SOCI

TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO EMITTENTE	NON COOPERATIVO	COOPERATIVO
LIMITE QUANTITATIVO	NESSUNO	La raccolta di risparmio presso soci è vietata agli intermediari finanziari costituiti in forma di società cooperativa
CONDIZIONI	• Previsione statutaria • Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, con una partecipazione al capitale sociale di almeno il 2%	

CAPITOLO X

INTERMEDIARI FINANZIARI AMMESSI AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dagli articoli 1, comma 2, lett. f) e 18, comma 1 del T.U.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- “prestazione di servizi senza stabilimento”, lo svolgimento di attività ammesse al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un’organizzazione temporanea ⁽¹⁾.

Servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (telefono, telex, telefax, reti informatiche) rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento al ricorrere simultaneamente delle seguenti condizioni:

- a) il servizio venga fornito in seguito ad un’iniziativa commerciale, da parte del prestatore sul territorio del destinatario, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un invito a concludere il contratto;
- b) l’offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti ovvero il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

Restano esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e sono pertanto liberamente effettuabili, servizi diversi prestati senza spostamento del prestatore nel Paese del destinatario, per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

Sono esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e rientrano invece nella disciplina dell’operatività tramite insediamento di succursali:

- a) i servizi eventualmente resi tramite strutture automatiche di contatto con la clientela installate nel territorio del Paese ospitante, presso le quali è presente personale del prestatore del servizio ⁽²⁾;

¹ Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento quando l’offerta dei servizi viene effettuata tramite l’effettiva presenza nel territorio del Paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in modo occasionale.

² I servizi resi tramite le predette strutture presso le quali non sia presente personale del prestatore del servizio rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

b) i servizi prestati tramite il ricorso ad intermediari indipendenti, per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- operino in via esclusiva per un unico intermediario;
- abbiano il potere di negoziare affari con terzi;
- possano obbligare l'intermediario;
- agiscano in via continuativa.

I servizi prestati tramite il ricorso ad intermediari indipendenti per i quali non ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste per l'insediamento di succursali, rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento;

- “libera prestazione di servizi”, lo svolgimento delle attività ammesse al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea (di seguito “UE”), effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento.

3. Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1 del T.U. ed aventi sede legale in Italia, che intendono operare in altri Stati membri dell'UE attraverso l'insediamento di una propria succursale ovvero nel quadro della libera prestazione di servizi.

4. Condizioni per il mutuo riconoscimento

Ai fini del mutuo riconoscimento, gli intermediari finanziari devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) essere controllati da una o più banche italiane che:
 - detengano almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
 - si siano dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla filiazione per l'attività svolta in altri Stati dell'UE;
- 2) essere inclusi nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta la banca o le banche controllanti ⁽¹⁾;
- 3) l'esercizio delle attività, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio del mutuo riconoscimento, deve essere consentito dallo statuto e queste attività devono essere effettivamente svolte in Italia.

¹ Quando l'intermediario finanziario non appartiene a un gruppo bancario, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio dell'intermediario sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione dell'attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

La Banca d'Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate e rilascia un'attestazione dell'avvenuta verifica che verrà allegata alla comunicazione all'Autorità di vigilanza competente del Paese ospitante.

Qualora l'intermediario finanziario appartenga a un gruppo bancario, ai fini di valutare se la capogruppo è in grado di garantire la sana e prudente gestione della filiazione, la Banca d'Italia tiene conto della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza. Nel caso in cui l'intermediario finanziario non sia incluso in un gruppo, tali valutazioni attengono al complesso delle banche controllanti. La Banca d'Italia, inoltre, tiene conto della situazione tecnico-organizzativa dello stesso intermediario finanziario.

5. Primo insediamento di una succursale in un Paese dell'UE

Condizione necessaria perché un intermediario finanziario possa stabilire una propria succursale in un altro Paese membro dell'UE, è il ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato membro dell'UE di insediamento;
- 2) un programma di attività, nel quale sono indicati il tipo di operazioni, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento, che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;
- 3) il recapito nello Stato ospitante ovvero della sede principale, qualora la succursale si articoli in più sedi di attività. In presenza di più sedi di attività l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia quale di esse ha identificato come principale;
- 4) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

La comunicazione è inoltre corredata da quanto segue:

- 5) dichiarazione dell'intermediario finanziario da cui risulti il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 18, comma 2 della Direttiva CEE 89/646 ai fini dell'applicazione del beneficio del mutuo riconoscimento;
- 6) dichiarazione della banca controllante (ovvero delle banche controllanti) dalla quale risulti la garanzia in solido per gli impegni presi dalla filiazione per l'attività svolta in altri Stati dell'UE;
- 7) dichiarazione della banca controllante (ovvero delle banche controllanti) contenente dettagli informativi sulle forme di controllo che essa intende adottare nei confronti della filiazione insediata con una propria succursale all'estero ⁽¹⁾.

La comunicazione preventiva:

¹ La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del Paese di insediamento.

- a) è inviata alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza individuale sull'intermediario finanziario;
- b) qualora l'intermediario finanziario faccia parte di un gruppo bancario, è trasmessa tramite la capogruppo alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza sulla capogruppo medesima.

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti i suoi elementi, la Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante.

Dell'avvenuta notifica è data comunicazione all'intermediario finanziario.

Entro il medesimo termine di 90 giorni la Banca d'Italia comunica all'intermediario interessato le ragioni del rifiuto di notifica all'Autorità competente del Paese ospitante.

La succursale può stabilirsi ed operare quando riceve apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente del Paese di insediamento ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale Autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale.

6. Modifiche delle informazioni comunicate

Con le modalità di cui al paragrafo 5, terzo capoverso, l'intermediario finanziario comunica:

- a) alla Banca d'Italia e alla competente Autorità del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al richiamato paragrafo 5, punti 2), 3) e 4) almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante e ne informa l'intermediario finanziario.

Qualora la Banca d'Italia rifiuti di effettuare la notifica di cui al precedente capoverso, la stessa comunica – entro 30 giorni dalla ricezione della richiamata comunicazione – le motivazioni del rifiuto all'intermediario interessato;

- b) alla Banca d'Italia, tempestivamente, ogni modifica riguardante gli elementi indicati al paragrafo 5, punti 5), 6) e 7).

7. Apertura di ulteriori succursali

L'intermediario finanziario – già insediato in un Paese comunitario con una propria succursale – che intende procedere all'apertura di una nuova sede di attività nello stesso Stato membro ospitante, ne dà preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del Paese ospitante, seguendo le modalità di cui al paragrafo 5, terzo capoverso ed indicando le informazioni di cui al medesimo paragrafo 5, punti 3) e 4).

8. Attività in regime di libera prestazione di servizi

L'esercizio, da parte di intermediari finanziari, di attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi in altro Paese membro dell'UE è subordinato al ricevimento, da parte della Banca d'Italia, di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato membro in cui l'intermediario finanziario intende esercitare la propria attività in regime di libera prestazione di servizi;
- 2) un elenco delle attività ammesse al mutuo riconoscimento che l'intermediario finanziario intende esercitare nel Paese membro ospitante;
- 3) le modalità con le quali intende operare.

La comunicazione è inoltre corredata dai documenti di cui al paragrafo 5, punti 5), 6) e 7), relativi all'attività svolta in regime di libera prestazione di servizi.

La predetta comunicazione preventiva è inviata, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, alla Banca d'Italia secondo le modalità di cui al paragrafo 5, terzo capoverso.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante. Dell'avvenuta notifica, la Banca d'Italia dà comunicazione all'intermediario finanziario interessato.

Entro il medesimo termine di 30 giorni la Banca d'Italia comunica all'intermediario interessato le ragioni del rifiuto di notifica all'Autorità competente del Paese ospitante.

Con le stesse modalità di cui al paragrafo 5, terzo capoverso, l'intermediario finanziario comunica:

- a) alla Banca d'Italia e alla competente Autorità del Paese ospitante ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui ai punti 2) e 3) del presente paragrafo, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante e ne informa l'intermediario finanziario.

Qualora la Banca d'Italia rifiuti di effettuare la notifica di cui al precedente capoverso, la stessa comunica le motivazioni del diniego alla società finanziaria nei medesimi termini di cui al precedente capoverso;

- b) alla Banca d'Italia, tempestivamente, ogni modifica riguardante gli elementi indicati al paragrafo 5, punti 5), 6) e 7).

CAPITOLO XI

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni del T.U.:

- titolo VI, capo I, concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, per le norme suscettibili di immediata applicazione;
- art. 161, comma 2, in base al quale la legge 17 gennaio 1992, n. 154 ⁽¹⁾, recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (ad eccezione dell'art. 10) continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorità creditizie ai sensi del titolo VI del T.U.;
- art. 161, comma 5, in base al quale il decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992 ⁽²⁾, recante norme per la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorità creditizie ai sensi del titolo VI del T.U.

Si richiama inoltre l'art. 128, comma 1 del T.U., che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza; il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di singole sedi secondarie.

2. Disposizioni applicabili

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale si attengono alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di trasparenza delle condizioni applicate alla clientela, concernenti le operazioni effettuate e i servizi prestati.

Le istruzioni emanate in materia dalla Banca d'Italia sono riprodotte nella Parte Seconda del presente fascicolo.

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1992.

² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 dell'11 maggio 1992.

CAPITOLO XII

VIGILANZA ISPETTIVA

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- 107, comma 4, secondo cui la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari;
- 128, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso gli intermediari per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

2. Accertamenti ispettivi

La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari con facoltà di richiedere l'esibizione dei documenti e degli atti ritenuti necessari.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'ente, nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite all'organo di Vigilanza.

Gli accertamenti possono essere generali ovvero rivolti a specifici settori dell'operatività dei soggetti ispezionati. Possono inoltre essere condotte ispezioni volte a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

3. Rapporto ispettivo

A conclusione degli accertamenti viene redatto il «rapporto ispettivo» contenente la descrizione circostanziata (c.d. costatazioni) dei fatti ed atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività ⁽¹⁾.

Il rapporto ispettivo viene consegnato all'intermediario finanziario ispezionato; nella circostanza, ove ne ricorrano i presupposti, si procede altresì alla contestazione formale delle irregolarità riscontrate.

¹ Qualora non siano state accertate carenze della specie, la chiusura del procedimento ispettivo viene comunicata all'intermediario finanziario con apposita lettera.

Nel termine di trenta giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo l'intermediario finanziario interessato deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

Entro il medesimo termine, sia l'intermediario finanziario sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

PARTE SECONDA

1.

**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
RILEVANTI AL CAPITALE DI INTERMEDIARI FINANZIARI**

(Provvedimento del 31 dicembre 1993 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1994)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

VISTO il proprio provvedimento emanato il 22 luglio 1993 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1993, n. 193), ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, concernente le comunicazioni dei partecipanti al capitale di società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma e di società o enti iscritti all'elenco di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

VISTO l'articolo 161, comma 1 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "Testo Unico"), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abroga, tra l'altro, gli articoli 9, 9 bis, 10 e 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI l'articolo 106 del Testo Unico concernente l'"elenco generale" degli intermediari finanziari nonché l'articolo 107 del Testo Unico medesimo concernente l'"elenco speciale";

VISTO il Decreto del Ministro del tesoro del 17 novembre 1993 che disciplina il passaggio negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico dei soggetti iscritti negli elenchi ex articoli 6 e 7 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197 e nell'albo ex articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

VISTO l'articolo 110 del Testo Unico.

DISPONE**ARTICOLO 1*****Comunicazioni dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico***

1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto di un intermediario finanziario iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico ne dà comunicazione scritta all'intermediario medesimo nonché all'Ufficio Italiano dei Cambi se l'intermediario finanziario partecipato è iscritto solo nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo Unico ovvero alla Banca d'Italia se l'intermediario finanziario partecipato è iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite.

2. Le successive variazioni della partecipazione sono comunicate entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in diminuzione, le soglie

percentuali corrispondenti a multipli del 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si è ridotta entro il limite del 5 per cento.

3. È tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui ai precedenti commi il soggetto che esercita il controllo sull'intermediario finanziario, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione detenuta. Il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico.

4. Nelle ipotesi in cui, successivamente all'invio della comunicazione di cui al presente articolo, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo Unico venga iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico medesimo o, viceversa, cessi di esservi iscritto, non è dovuta una nuova comunicazione. In tali casi, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia provvedono al necessario scambio di informazioni.

ARTICOLO 2

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 1 sono redatte in conformità allo schema (modulo 19/D) e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

ARTICOLO 3

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da tale data cessa di avere efficacia il provvedimento del 22 luglio 1993 richiamato in epigrafe.

2. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, i partecipanti al capitale di intermediari che esercitano le attività di assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 1 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

3. I partecipanti al capitale di intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico che in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale hanno effettuato le comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 281/85, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione qualora, rispetto all'ultima resa, la percentuale di partecipazione non abbia subito le variazioni di cui all'articolo 1, comma 2 ovvero non si sia verificata la condizione di cui all'articolo 1, comma 3.

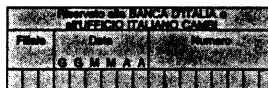
**PARTECIPANTI AL CAPITALE DI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI
NEGLI ELENCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 106 E 107 DEL TESTO UNICO**

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico

All'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI _____

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di _____

Alla società _____



Mod. 19/D

Protocollo _____

DICHIARANTE quadro A	
Se persona fisica cognome _____ nome _____ luogo di nascita _____ data di nascita _____ codice fiscale _____ comune sede legale o residenza _____ via _____ Causale della dichiarazione ☐ Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione _____ G G M M A A	Se persona giuridica o società di persone o ente denominazione sociale _____ eventuale sigla sociale _____ specie _____ eventuale codice ABI _____ codice fiscale _____ sigla provincia _____ stato _____ G G M M A A

SOCIETÀ PARTECIPATA quadro B	
denominazione _____ capitale sociale in azioni con diritto di voto _____ di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____	codice fiscale _____ valore nominale unitario _____ settore di attività _____

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE quadro C		
N. azioni o quote possedute titolo del possesso proprietà 1 _____ riportato 2 _____ riportato 3 _____ pegno 4 _____ usufrutto 5 _____ deposito o altro 6 _____	N. azioni o quote possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto 1 _____ 2 _____ 3 _____	N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante _____ di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA quadro D		
N. azioni o quote possedute titolo del possesso proprietà 1 _____ riportato 2 _____ riportato 3 _____ pegno 4 _____ usufrutto 5 _____ deposito o altro 6 _____	N. azioni o quote per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto 1 _____ 2 _____ 3 _____	N. azioni o quote con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone _____ di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI quadro E		
N. azioni o quote possedute _____ N. fiduciari _____ % 1 _____ 1 _____ 2 _____ 2 _____	N. azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto _____	N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante _____ di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

RIEPILOGO		
N. azioni o quote totali possedute _____ di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____ N. azioni o quote con diritto di voto possedute _____ di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____	_____ , _____ _____ , _____ _____ , _____ _____ , _____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria % rispetto al capitale sociale con diritto di voto % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni o quote totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale) _____ N. azioni o quote con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale) _____	_____ , _____ _____ , _____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

data della dichiarazione _____

firma del dichiarante o del legale rappresentante _____

B C D E F

indirizzo _____ CAP _____

N° fogli complessivi _____

N. Tel. _____

Eventuali osservazioni _____

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni o le quote (solo se è stato riempito il quadro D)

**Mod. 19/D**

quadro F

Foglio n.

--	--	--

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA, TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica

cognome _____

nome _____

luogo _____

data _____

di nascita _____

G G M M A A

codice fiscale _____

Se persona giuridica o società di persone

denominazione _____

sociale _____

eventuale sigla _____

sociale _____

specie _____

eventuale codice ABI _____

codice fiscale _____

firma del legale rappresentante _____

comune sede legale o residenza _____

via _____

sigla provincia _____ stato _____

fiduciario

rapporto con il soggetto dichiarante

di controllo

A diretto tramite il _____, _____ % del capitale con diritto di voto

B ed indiretto tramite il _____, _____ %

C tramite patto di sindacato di voto

D tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

E

N. azioni o quote possedute

titolo del possesso

proprietà _____

riportato _____

riportatore _____

pegno _____

usufrutto _____

deposito o altro _____

N. azioni o quote possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto

N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

denominazione sociale _____

eventuale sigla sociale _____

specie _____

eventuale codice ABI _____

codice fiscale _____

comune sede legale o residenza _____

via _____

sigla provincia _____ **stato** _____

Quadro F

fiduciario

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente)

di controllo

A diretto tramite il _____, _____ % del capitale con diritto di voto

B ed indiretto tramite il _____, _____ %

C tramite patto di sindacato di voto

D tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

E

denominazione sociale _____

eventuale sigla sociale _____

specie _____

eventuale codice ABI _____

codice fiscale _____

comune sede legale o residenza _____

via _____

sigla provincia _____ **stato** _____

Quadro F

fiduciario

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

di controllo

A diretto tramite il _____, _____ % del capitale con diritto di voto

B ed indiretto tramite il _____, _____ %

C tramite patto di sindacato di voto

D tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

E

denominazione sociale _____

eventuale sigla sociale _____

specie _____

eventuale codice ABI _____

codice fiscale _____

comune sede legale o residenza _____

via _____

sigla provincia _____ **stato** _____

Quadro F

fiduciario

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

di controllo

A diretto tramite il _____, _____ % del capitale con diritto di voto

B ed indiretto tramite il _____, _____ %

C tramite patto di sindacato di voto

D tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

E

denominazione sociale _____

eventuale sigla sociale _____

specie _____

eventuale codice ABI _____

codice fiscale _____

comune sede legale o residenza _____

via _____

sigla provincia _____ **stato** _____

Quadro F

fiduciario

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

di controllo

A diretto tramite il _____, _____ % del capitale con diritto di voto

B ed indiretto tramite il _____, _____ %

C tramite patto di sindacato di voto

D tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

E

**COMUNICAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DI INTERMEDIARI
FINANZIARI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 106 E 107
DEL TESTO UNICO**

Istruzioni per la compilazione del modello 19/D

AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 5% al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto o da quote di una società iscritta negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione medesima, a darne comunicazione alla società partecipata e:

- all’Ufficio Italiano dei Cambi, se la partecipazione si riferisce ad un intermediario finanziario iscritto solo nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del Testo Unico; oppure
- alla Banca d’Italia, qualora l’intermediario finanziario partecipato sia iscritto anche nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo Unico medesimo ⁽¹⁾.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 5%, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni o quote per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi o delle SICAV gestiti.

Indipendentemente dal raggiungimento della soglia del 5%, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni coloro che esercitano il controllo sulle società in questione ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico.

Non è tenuto all’obbligo di comunicazione il Ministero del Tesoro per le partecipazioni detenute indirettamente.

Dovrà essere effettuata una nuova comunicazione:

- a) per gli aumenti che comportino il possesso di partecipazioni superiori a multipli di 5% (10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% ... 95%) o pari al 100% del capitale con diritto di voto;
- b) per la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto a) o della soglia del 5%;
- c) per tutte le ipotesi in cui – indipendentemente dalle circostanze di cui ai punti a) e b) – si tratti di acquisto o perdita del controllo sulla società ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico;
- d) per le modifiche della catena partecipativa dei soggetti interposti, nei casi precisati nelle istruzioni per la compilazione del quadro F.

¹ Si precisa che non sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui si tratta i partecipanti al capitale degli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’art. 113 del Testo Unico.

Tale nuova comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione (¹).

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione è assolto solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che:

- il modello sia sottoscritto anche da chi detiene direttamente la partecipazione nella società (cfr. parte superiore del quadro F), quando tale interessenza diretta sia superiore alla soglia di rilevanza. In caso contrario, il soggetto in questione andrà solamente indicato;
- vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote (individuati secondo le istruzioni per la compilazione del quadro F, cfr. infra).

L'obbligo di segnalazione non sussiste per i soggetti interposti tra il partecipante diretto e il soggetto posto in capo alla catena partecipativa, cui l'interessenza è in definitiva riconducibile. Resta ovviamente ferma la facoltà per ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro del modello, ove ne ricorrano le condizioni.

Nel caso di comunione pro-indiviso della partecipazione, la comunicazione può essere effettuata da un rappresentante comune, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2347 c.c. Nell'ipotesi in cui, oltre alla quota posseduta in comproprietà con altri soggetti, il comunista (che non sia rappresentante comune) possieda, direttamente o indirettamente, altre partecipazioni, il medesimo è tenuto ad effettuare un'autonoma comunicazione solo con riferimento a tali altre azioni o quote.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle partecipazioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle partecipazioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad esempio, azioni o quote proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni o quote date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di partecipazioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, ricorrendone le condizioni, dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alla partecipazione.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario, ricorrendone le condizioni, dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali sopra previsti, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

La partecipazione posseduta deve essere rapportata, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto o da quote quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Per le società cooperative dovrà farsi

¹ Si precisa che nelle ipotesi in cui, successivamente all'invio della comunicazione in esame, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico venga iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico medesimo o, viceversa, cessi di esservi iscritto, non è dovuta – per questo solo fatto – una nuova comunicazione.

riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato ovvero a seguito di eventuali operazioni di aumento del capitale sociale di natura straordinaria (¹).

La comunicazione andrà inviata:

- a) all'intermediario finanziario partecipato; nonché
- b) in caso di partecipazioni in un intermediario iscritto solo nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico, in copia semplice all'Ufficio Italiano dei Cambi – via delle Quattro Fontane, 123 – 00184 Roma;
- c) in caso di partecipazioni al capitale di in un intermediario iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico, in duplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la società partecipata. Qualora la sede legale della società non coincida con quella della direzione centrale, la documentazione andrà inviata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la direzione centrale della società.

Il modello previsto per la comunicazione potrà essere ritirato presso l'intermediario partecipato o presso la Associazione Bancaria Italiana.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

È opportuno che gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico, provvedano, con le forme ritenute più opportune, a dare comunicazione di ciò ai propri soci, specificando tutti gli elementi necessari ai partecipanti per segnalare correttamente la propria posizione agli organi di vigilanza e alla società stessa. Dovranno, in particolare, essere comunicati: la denominazione sociale in chiaro, la sede legale, il codice fiscale, le informazioni relative al capitale sociale richieste nel modello.

Si precisa che l'obbligo in esame si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/D (²).

... *omissis* ...

Per i casi di omessa, ritardata o falsa comunicazione, gli artt. 110 e 140 del Testo Unico prevedono sanzioni penali e civili.

¹ Il modulo andrà compilato in tutte le sue parti anche per le società cooperative benché per le medesime la percentuale di partecipazione al capitale sociale non sia indicativa dei diritti di voto in virtù delle previsioni che regolano tali diritti in queste società (voto capitaro).

² Pertanto, il modello è utilizzato anche per le partecipazioni in intermediari finanziari con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto. Per i partecipanti in tali società restano fermi gli obblighi di comunicazione alla CONSOB prescritti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

SPECIE

08 Società semplice

41 Società in accomandita per azioni

42 Società in accomandita semplice

43 Società in nome collettivo

51 Società per azioni

52 Società a responsabilità limitata

61 Società cooperativa a responsabilità limitata

62 Società cooperativa a responsabilità illimitata

14 Enti vari

74 Enti e Società non residenti

Causale della dichiarazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% della partecipazione per la quale il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.
2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% o il raggiungimento del 100%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.
3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2),

dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3;

4. Dichiarazione da effettuare in caso di acquisto o perdita del controllo sulla società, come definito dall'art. 23 del Testo Unico;
5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione *mortis causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della partecipazione si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata e il codice fiscale, nonché il settore (o i settori) di attività in cui essa opera.

Settore di attività: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il settore specifico cui ricondurre il tipo di attività esercitata.

- 1) credito al consumo
- 2) factoring
- 3) leasing finanziario
- 4) altre attività di concessione di finanziamenti
- 5) assunzione di partecipazioni
- 6) prestazione di servizi di pagamento, ivi compresi quelli relativi a carte di credito e di debito
- 7) intermediazione in cambi

Capitale sociale in azioni con diritto di voto o quote: andrà indicato:

- a) per le partecipazioni in società il cui capitale è ripartito in azioni: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Per le società cooperative andrà indicato il numero delle azioni con diritto di voto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato ovvero a seguito di eventuali operazioni di aumento del capitale sociale di natura straordinaria;
- b) per le partecipazioni in società il cui capitale non è ripartito in azioni: l'ammontare complessivo (valore in lire) del capitale sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e suc-

cessive modificazioni oppure, in caso di società cooperative, dall'ultimo bilancio approvato ovvero a seguito di eventuali operazioni di aumento del capitale sociale di natura straordinaria.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: ove del caso, andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Nelle ipotesi di variazione del capitale di società con capitale fisso, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per tali società con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

Nelle ipotesi di aumento del capitale sociale di natura straordinaria da parte di società cooperative, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'aumento di capitale medesimo è stato interamente sottoscritto.

Valore nominale unitario: andrà indicato il valore nominale delle azioni. Per le partecipazioni in società il cui capitale non è ripartito in azioni andrà indicato il valore convenzionale di 1.

Quadro C: PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

Azioni o quote possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni o l'ammontare delle quote ⁽¹⁾ aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni o quote in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro – che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni o quote oggetto di contratto di riporto – va indicato il numero di azioni o l'ammontare delle quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.

Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni o l'ammontare delle quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Il numero di azioni o l'ammontare delle quote con diritto di voto deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote possedute e il totale delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B.: Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni ovvero quote non vanno indicate nel quadro C (ad

¹ Per ammontare delle quote si intende, anche nel seguito, il valore in lire delle quote possedute, e cioè il capitale nominale della società diviso per il numero di quote e moltiplicato per il numero di quote possedute.

esempio, nel caso di azioni o quote in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

Azioni o quote possedute: andrà riportato il numero di azioni o l'ammontare delle quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (¹), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni o quote in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

Azioni o quote per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni o quote possedute a titolo di proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni o l'ammontare delle quote per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

Azioni o quote con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e alle interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero o ammontare deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute e il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B.: Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni o quote possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni o quote non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni o quote in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni o quote andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

¹ Ai fini della definizione di società controllata si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del Testo Unico.

Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARE

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni o quote possedute dall'insieme dei propri fondi e dai patrimoni delle SICAV gestite ⁽¹⁾.

Azioni o quote possedute: andrà indicato il numero complessivo di azioni o l'ammontare delle quote con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.

Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andrà riportato il numero di azioni o l'ammontare delle quote per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.

Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni o l'ammontare delle quote deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute e le azioni o quote per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Numero dei fiducianti: ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue:

1. caselle 1: andrà indicato il fiduciante con azioni o quote in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto;
2. caselle 2: andrà indicato il numero dei fiducianti con azioni o quote in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni o quote per conto di terzi.

Riepilogo

Azioni o quote totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni o l'ammontare delle quote possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni o quote possedute ed il capitale sociale con diritto di voto di cui al quadro B.

Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

¹ Va da sé che l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni o quote detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Azioni o quote con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni o l'ammontare delle quote calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni o quote possedute ed il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Azioni o quote totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/D, andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote possedute dal dichiarante ed il capitale sociale con diritto di voto.

Azioni o quote con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/D, andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni o l'ammontare delle quote per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F).

Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE PARTECIPAZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico.

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento delle soglie

rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni o quote riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.

Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

- la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;
- la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del Testo Unico.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.

Soggetti interposti: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.

Qualora il soggetto interposto sia una persona fisica, andrà indicato:

- nella casella "denominazione sociale" il cognome di tale soggetto;
- nella casella "eventuale sigla sociale" il nome di tale soggetto;
- il codice fiscale;

- l'indirizzo (comune di residenza, via, sigla provincia e stato).

Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

2.

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI SCHEMI E REGOLE DI
COMPILAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI FINANZIARI

(Provvedimento del 31 luglio 1992 pubblicato sul supplemento ordinario n. 103 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'8 agosto 1992, così come modificato dal provvedimento del 6 novembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998)

LA BANCA D'ITALIA

VISTO l'articolo 32, primo comma, lettera *a*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci delle aziende di credito, in conformità delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;

VISTO l'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23 che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci degli istituti di credito speciale, in conformità delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;

VISTO l'articolo 18, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 che ha esteso alle imprese finanziarie e alla materia dei bilanci consolidati i poteri normativi di cui all'articolo 32, primo comma, lettera *a*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23;

VISTI gli articoli 5 e 41, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 di attuazione delle direttive CEE 86/635 e 89/117 relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati degli enti finanziari e alla pubblicità dei documenti contabili delle succursali italiane di intermediari esteri;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992;

VISTA la lettera n. SOC/RM/92005657 del 29 luglio 1992 con la quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato rispettivamente la propria intesa sugli schemi e sulle istruzioni di compilazione dei bilanci degli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197 e il proprio parere secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 3, lettera *c*) della legge 23 marzo 1983, n. 77;

DISPONE

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato degli enti finanziari di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 sono redatti secondo le istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le esclusioni specificamente indicate nel testo delle istruzioni medesime.

Tali istruzioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi al primo esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1992.

INDICE

CAPITOLO 1. PRINCIPI GENERALI.....	3
1. Destinatari delle disposizioni.....	3
2. Contenuto del bilancio.....	4
3. Schemi del bilancio	4
4. Collegamento fra contabilità e bilancio.....	5
5. Definizioni.....	5
CAPITOLO 2. IL BILANCIO DELL'IMPRESA	10
1. Disposizioni generali.....	10
2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni.....	11
3. Lo stato patrimoniale.....	14
4. Il conto economico	18
5. La nota integrativa.....	23
6. La relazione sulla gestione	30
CAPITOLO 3. IL BILANCIO CONSOLIDATO	31
1. Disposizioni generali.....	31
2. I metodi di consolidamento	32
3. Lo stato patrimoniale consolidato.....	37
4. Il conto economico consolidato.....	38
5. La nota integrativa consolidata.....	39
CAPITOLO 4. I DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI DI ENTI FINAN- ZIARI DI ALTRI PAESI	41
1. Enti finanziari comunitari.....	41
2. Enti finanziari extracomunitari.....	41
3. Modalità di pubblicazione dei documenti.....	41
APPENDICE A. SCHEMI DEL BILANCIO DELL'IMPRESA	42
A.1 Stato patrimoniale.....	42
A.2 Conto economico.....	45
APPENDICE B. SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO	47
B.1 Stato patrimoniale consolidato.....	47
B.2 Conto economico consolidato.....	50
APPENDICE C. EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO.....	52
C.1 Equity ratios.....	52
C.2 Differenze di consolidamento.....	53

Capitolo 1 PRINCIPI GENERALI

1. Destinatari delle disposizioni

Gli enti finanziari di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (successivamente definito "decreto") e di seguito elencati, redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo le disposizioni del suddetto "decreto", quelle del decreto del Ministro del tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992 e le presenti istruzioni.

Le presenti istruzioni si applicano:

- a) alle società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;
- b) alle società e agli enti che esercitano l'attività di cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;
- c) ai soggetti di cui all'art. 6 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
- d) alle imprese aventi forma di società o di enti, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che svolgano in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

Per l'individuazione dei soggetti di cui alla precedente lettera d), l'esercizio delle attività ivi precisate si considera esclusivo quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini l'esercizio dell'attività finanziaria si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate è superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;
- b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla precedente lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

Le presenti istruzioni vanno osservate non oltre il secondo esercizio successivo al verificarsi delle condizioni indicate nel precedente paragrafo. L'applicazione delle stesse cessa

soltanto quando tali condizioni non siano soddisfatte per due esercizi consecutivi; in questo caso, tuttavia, le presenti istruzioni possono continuare ad essere applicate per un altro esercizio.

Le presenti istruzioni non si applicano:

- ai soggetti di cui alle precedenti lettere c) e d), che svolgano la loro attività unicamente nei confronti delle società controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime o ad esse collegate, salvo che tra queste vi siano enti creditizi ovvero imprese finanziarie che svolgano attività anche nei confronti di soggetti diversi da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime o ad esse collegate. Situazioni di controllo e di collegamento ricorrono nelle ipotesi previste dall'art. 2359 del codice civile, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
- alle società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- alle società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- alle società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84 del 25 gennaio 1992, per le quali gli schemi tipo del bilancio e del conto profitti e perdite sono stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 9, lett. b) del decreto medesimo.

2. Contenuto del bilancio

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, dell'ente finanziario o delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle disposizioni del "decreto", da quelle del decreto del Ministro del tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992 e dalle istruzioni della Banca d'Italia, che potranno essere emanate anche con riferimento a particolari tipologie di enti finanziari, non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle suddette disposizioni e istruzioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del "decreto"). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamento.

3. Schemi del bilancio

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell'appendice A delle presenti istruzioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'appendice B.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i "di cui" delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.

È consentita l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa. In particolare, nella nota integrativa l'ente finanziario deve inserire le informazioni ritenute necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

- a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;
- b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

4. Collegamento tra contabilità e bilancio

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dagli enti finanziari devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Analogamente, nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

5. Definizioni

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti istruzioni.

5.1. *Clientela*

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti finanziari.

5.2. *Crediti e debiti “a vista”*

Sono considerati crediti e debiti “a vista” le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.

Rientrano tra i crediti e i debiti “a vista” anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

5.3. *Enti creditizi*

Rientrano in questa categoria:

- a) gli enti comunitari autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza e inclusi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 7, della direttiva 77/780/CEE;
- b) gli enti extracomunitari autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza ad esercitare l'attività di ente creditizio come definita dall'art. 1 della direttiva 77/780/CEE;
- c) le banche centrali;
- d) gli organismi internazionali a carattere bancario (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi, Banca Europea d'Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo).

5.4. *Enti finanziari*

Ai fini delle presenti istruzioni rientrano in questa categoria:

- a) le società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;
- b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- c) le società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- d) le società e gli enti che esercitano l'attività di cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;
- e) i soggetti di cui all'art. 6 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
- f) le imprese aventi forma di società o di enti, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che svolgano in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie: è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

5.5. Immobilizzazioni immateriali

Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

- a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
- b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
- d) gli altri costi pluriennali.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale.

5.6. Immobilizzazioni materiali

Sono considerati immobilizzazioni materiali:

- a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;
- b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

5.7. Immobilizzazioni finanziarie

Sono considerati immobilizzazioni finanziarie:

- a) le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo;
- b) i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento.

I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lett. b) sono definiti "titoli immobilizzati".

5.8. Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Rientrano in questa categoria i titoli e gli altri valori mobiliari non destinati a stabile investimento aziendale.

I titoli e gli altri valori mobiliari anzidetti sono definiti "titoli non immobilizzati".

5.9. Imprese del gruppo

Sono imprese del gruppo:

- a) il singolo ente creditizio o finanziario e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25 del "decreto";

- b) l'impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25, le imprese da questa controllate nonché il soggetto controllante l'impresa capogruppo che non sia a sua volta capogruppo ai sensi del medesimo articolo;
- c) le imprese, anche diverse dagli enti creditizi e finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonché l'eventuale soggetto controllante le imprese sottoposte a direzione unitaria che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25.

Per i fini qui considerati il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del "decreto".

5.10. Operazioni "di copertura"

Le operazioni fuori bilancio "di copertura" sono quelle effettuate dall'ente finanziario con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un portafoglio di titoli).

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata "di copertura" quando:

- a) vi sia l'intento dell'ente finanziario di porre in essere tale "copertura";
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";
- c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne dell'ente finanziario.

5.11. Operazioni "fuori bilancio"

Rientrano nella presente categoria anche:

- a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;
- b) i contratti derivati con titolo sottostante ("futures" e "options" con titolo sottostante, contratti a premio);
- c) i contratti derivati su valute ("domestic currency swaps", "currency options" ecc.);
- d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività ("futures" senza titolo sottostante, "interest rate options", "forward rate agreements", "interest rate swaps" ecc.);
- e) i depositi e i finanziamenti stipulati e da ricevere o da erogare a una data futura predeterminata (a pronti o a termine).

Per i contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:

- 1) "future": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare ad una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
- 2) "option": il contratto derivato che attribuisce ad una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà – da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso – di acquistare o di vendere determinate attività ad un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

- 3) “forward rate agreement”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all’andamento di un indicatore di riferimento;
- 4) “interest rate swap”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;
- 5) “domestic currency swap”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere ad una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell’operazione.

5.12. Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l’attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando il soggetto sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

5.13. Rettifiche di valore

Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell’ammortamento di elementi dell’attivo.

5.14. Riprese di valore

Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore degli elementi dell’attivo in precedenza svalutati, effettuato a norma dell’art. 16, comma 3, dell’art. 17, comma 2, dell’art. 18, comma 4, o dell’art. 20, comma 9, del “decreto”.

5.15. Sofferenze

Per sofferenze si intendono le posizioni creditorie (crediti, titoli, altri investimenti finanziari) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’ente finanziario.

5.16. Valori mobiliari

Rientrano nella presente categoria i titoli di debito, i titoli di capitale (ivi incluse le “partecipazioni”) e le operazioni “fuori bilancio” su titoli, su tassi di interesse, su indici e altre attività.

5.17. Valori quotati

Rientrano nella presente categoria i valori mobiliari quotati in mercati organizzati italiani o di altri Paesi.

Capitolo 2

IL BILANCIO DELL'IMPRESA

1. Disposizioni generali

I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art 7, comma 3, del "decreto").

Nel rispetto delle presenti istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal "decreto" e di quelli indicati nelle presenti istruzioni, quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni "di copertura".

La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali ⁽¹⁾.

La nota integrativa può essere redatta in migliaia ⁽²⁾ o in milioni ⁽³⁾ di euro purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in essa contenute.

È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicitate.

¹ Nel procedere agli arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui" sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

² Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

³ Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevate al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non figurano nel bilancio. Di tali attività è data informativa nella nota integrativa.

2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni

2.1. Operazioni in titoli

I conti dell'attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali operazioni.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

Per i titoli di capitale quotati, la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

2.2. Operazioni in valuta

I conti dell'attivo e del passivo sono interessati dalle operazioni in valuta (di finanziamento, di deposito, di compravendita ecc.) solo al momento del regolamento di tali operazioni (1).

2.3. Operazioni di cessione di crediti

I crediti rivenienti da operazioni di cessione di crediti d'impresa di cui all'art. 1, comma 1, L. 52/91, devono essere iscritti in appositi "di cui" denominati "per operazioni di factoring" inseriti nelle pertinenti voci o sottovoci dell'attivo ("crediti verso enti creditizi: altri crediti", "crediti verso enti finanziari: altri crediti", "crediti verso clientela") per un importo pari al valore nominale del credito acquisito. Le eventuali posizioni debitorie rivenienti da tali operazioni devono essere iscritte in appositi "di cui" denominati "per operazioni di factoring" inseriti nelle sottovoci del passivo "debiti verso enti creditizi: a termine o con preavviso", "debiti verso enti finanziari: a termine o con preavviso", "debiti verso clientela: a termine o con preavviso".

I crediti (indipendentemente dal fatto che siano già scaduti) assunti per importo notevolmente inferiore rispetto al nominale a causa della situazione economico patrimoniale e finanziaria del debitore ceduto devono figurare per l'importo effettivamente erogato. Tali crediti devono essere indicati in appositi "di cui" denominati "per operazioni di factoring

¹ Tale regola si applica anche alle "contropartite" in euro di operazioni che comportano lo scambio di euro con valuta.

assunte non al nominale” inseriti nelle pertinenti voci o sottovoci dell’attivo (“crediti verso enti creditizi: altri crediti”, “crediti verso enti finanziari: altri crediti”, “crediti verso clientela”).

I crediti per i quali l’ente finanziario svolge il solo servizio di incasso non devono essere ricompresi nelle voci dello stato patrimoniale. Di questi deve esserne data informativa nella nota integrativa.

Gli interessi attivi e i proventi assimilati rivenienti da operazioni di cessione di crediti devono essere indicati in un “di cui” denominato “per operazioni di factoring” appositamente inserito nella voce “interessi attivi e proventi assimilati” del conto economico.

2.4. Operazioni “in pool”

Le operazioni consistenti nell’erogazione di finanziamenti, nel rilascio di garanzie o nella raccolta di fondi alle quali partecipino due o più enti finanziari o creditizi con assunzione di rischio a proprio carico (nel caso di finanziamenti o di garanzie) e che siano realizzate, per il tramite di un ente capofila, anche sulla base di un mandato senza rappresentanza o di un contratto che produca effetti analoghi, sono iscritte in bilancio, per un ammontare corrispondente all’apporto o alla raccolta di ciascun partecipante (incluso il capofila), come crediti verso i prenditori finali dei fondi, come garanzie rilasciate per conto dei soggetti ordinanti o come debiti verso i datori dei fondi.

Tuttavia, quando l’operazione consiste nel rilascio di garanzie o nella raccolta di fondi, l’ente capofila che agisca secondo un mandato senza rappresentanza è anche tenuto a iscrivere, rispettivamente, tra le garanzie rilasciate o tra gli impegni la quota dell’operazione di pertinenza degli altri partecipanti.

L’ente partecipante a un finanziamento “in pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza tra le garanzie rilasciate.

I criteri di rappresentazione contabile indicati nel presente paragrafo sono applicati anche al conto economico.

2.5. Riporti e operazioni pronti contro termine

Le operazioni di pronti contro termine che prevedano l’obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l’importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio del cedente, che ne indica l’importo nella nota integrativa, e non sono registrate nel bilancio del cessionario.

Quando invece l’operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L’impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra le garanzie e gli impegni.

Le operazioni a termine su valute e su titoli, le emissioni di obbligazioni nelle quali l’emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni stesse prima della loro scadenza e le operazioni affini non costituiscono operazioni pronti contro termine.

2.6. Attività cedute o ricevute in garanzia

Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nel bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.

Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti.

Nella nota integrativa sono indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie e segnalare, per queste ultime, le voci del passivo cui esse si riferiscono.

2.7. Attività e passività subordinate

Hanno carattere subordinato le attività e le passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati.

2.8. Operazioni di locazione finanziaria

L'ente finanziario locatore registra l'importo dei beni dati in (o di quelli in attesa di) locazione finanziaria in appositi "di cui" inseriti nelle voci dello stato patrimoniale "immobilizzazioni materiali" e "immobilizzazioni immateriali" denominati "beni dati in locazione finanziaria" e "beni in attesa di locazione finanziaria".

Nella nota integrativa è indicato l'importo dei crediti e degli interessi attivi impliciti nei contratti di locazione applicando il c.d. metodo finanziario ⁽¹⁾. Nella nota integrativa sono inoltre fornite le informazioni necessarie a stimare gli effetti che deriverebbero dall'applicazione di tale metodo sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2.9. Opzioni su titoli, valute e altri valori

I premi pagati e quelli incassati per l'acquisto e per l'emissione di opzioni devono essere patrimonializzati e iscritti rispettivamente nella voce dell'attivo "altre attività" e nella voce del passivo "altre passività" oppure, ove il relativo importo sia apprezzabile, in voci dell'attivo e del passivo appositamente istituite.

I premi relativi ad opzioni esercitate entro il (o al) previsto termine di scadenza sono portati in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, del prezzo delle attività sottostanti (se

¹ Secondo tale metodo, all'inizio di ciascun contratto di locazione finanziaria l'importo del credito corrisponde al costo del bene locato. Durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento. Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del "decreto" per la valutazione dei crediti.

l'opzione comporta lo scambio di capitali) oppure del differenziale incassato o pagato (se l'opzione non comporta lo scambio di capitali).

I premi relativi ad opzioni non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nelle voci "profitti da operazioni finanziarie" o "perdite da operazioni finanziarie" o nelle voci "altri proventi di gestione" o "altri oneri di gestione" a seconda che le opzioni medesime rientrino o meno nell'attività di negoziazione. Nelle suddette voci "profitti da operazioni finanziarie" o "perdite da operazioni finanziarie" sono anche rilevati i risultati della vendita di opzioni.

3. Lo stato patrimoniale

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti per l'importo erogato al netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi anche i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora.

Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del "decreto".

Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 8, comma 3, del "decreto" (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O. ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della "rimanenza" a fine esercizio degli elementi anzidetti. Nella nota integrativa sono pure segnalati gli oneri relativi al finanziamento della produzione aggiunti al costo della stessa e iscritti nell'attivo.

3.1. Attivo

Cassa e disponibilità

La presente voce include:

- a) le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere. Assegni bancari, circolari e altri;
- b) i crediti "a vista" verso gli uffici postali (sempre che non vi siano dubbi circa la loro effettiva esigibilità) del Paese o dei Paesi in cui l'ente finanziario risiede con proprie filiali.

Crediti verso enti creditizi

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti creditizi qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso".

Crediti verso enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce “obbligazioni e altri titoli a reddito fisso”.

Crediti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce “obbligazioni e altri titoli a reddito fisso”.

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio dell'ente finanziario (titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari).

Sono inclusi nella presente voce anche i titoli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base a un parametro predeterminato (quale, ad esempio, il tasso di interesse del mercato interbancario).

Tra i “titoli propri” possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.

Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote), che non abbiano natura di partecipazione. Devono anche figurarvi le azioni e quote degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Partecipazioni

Gli enti finanziari che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del “decreto” devono suddividere la presente voce nelle seguenti due sottovoci:

“(a) valutate al patrimonio netto”;

“(b) altre”.

Partecipazioni in imprese del gruppo

Valgono le medesime istruzioni della voce partecipazioni.

Altre attività

Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale. Sono inclusi anche i depositi presso organismi di compensazione (margini iniziali di garanzia) a fronte di operazioni su contratti derivati nonché le “contropartite contabili” delle eventuali rivalutazioni di operazioni “fuori bilancio”.

Ratei e risconti attivi

È ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti, quando ciò sia tecnicamente appropriato.

Pertanto:

- a) i conti dell'attivo relativi a crediti e a titoli possono includere i ratei attivi per gli interessi maturati su tali attività;
- b) i conti del passivo relativi a debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi "anticipati" possono essere iscritti al netto dei risconti attivi per gli interessi non ancora maturati su tali passività.

Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

3.2. Passivo*Debiti verso enti creditizi*

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti creditizi qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti rappresentati da titoli

Nella sottovoce (b) "altri titoli" devono figurare tutti gli altri valori mobiliari emessi dall'ente finanziario diversi dalle obbligazioni.

Altre passività

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "altre attività".

Ratei e risconti passivi

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "ratei e risconti attivi".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella presente voce deve figurare l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.

Nella sottovoce (a) "fondi di quiescenza e per obblighi simili" sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica.

Nella sottovoce (b) "fondi imposte e tasse" devono figurare, in particolare, gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Nella sottovoce (c) "altri fondi" sono ricompresi anche i fondi (diversi dai "fondi rischi su crediti") accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

Fondi rischi su crediti

I "fondi rischi su crediti" includono tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali su crediti e che non abbiano pertanto funzione rettificativa (art. 20, comma 6, del "decreto").

Fondo per rischi finanziari generali

Il fondo per rischi finanziari generali ha la medesima natura del fondo di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del "decreto". Questo fondo, essendo destinato alla copertura del rischio generale d'impresa, è assimilabile a una riserva patrimoniale.

La variazione netta (saldo delle dotazioni e dei prelievi) fatta registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritta nel conto economico, nella voce "variazione positiva del fondo per rischi finanziari generali" o "variazione negativa del fondo per rischi finanziari generali", a seconda che abbia segno positivo ovvero negativo.

Capitale

Nella presente voce deve figurare l'intero ammontare delle azioni (o delle quote) emesse dall'ente finanziario o il suo fondo di dotazione. Sono incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari.

Riserve di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione costituite prima del 31.12.1993 possono essere indicate separatamente come sottovoci della presente voce.

3.3. Garanzie e impegni

Garanzie rilasciate

Nella presente voce figurano tutte le garanzie prestate dall'ente finanziario nonché le attività da questo cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.

Impegni

Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili assunti dall'impresa. Per la determinazione degli importi degli impegni da iscrivere nella presente voce si deve far riferimento al prezzo contrattuale, ove esistente (es. compravendita di titoli non ancora regolata), ovvero al presumibile importo dell'impegno stesso. I criteri seguiti ed eventuali eccezioni vanno indicati nella nota integrativa.

4. Il conto economico

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.

4.1. Conto economico

Interessi attivi e proventi assimilati

Interessi passivi e oneri assimilati

Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi ed oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati, nonché eventuali altri interessi.

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato, comprendono in particolare:

- a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli a reddito fisso che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;
- b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli a reddito fisso che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (salvo che l'ente finanziario non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del "decreto"); tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;
- c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni);

- d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;
- e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "fuori bilancio" destinate alla copertura di attività o di passività che generano interessi. Nei contratti derivati tali proventi ed oneri corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della differenza fra prezzo o tasso contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell'esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi.

Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di "outright" e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi.

In base al principio di coerenza nel trattamento contabile i differenziali suddetti sono iscritti nei conti economici secondo una distribuzione temporale coerente con quella di registrazione degli interessi prodotti dalle attività e dalle passività coperte, se si tratta di copertura "specificata", oppure secondo la durata del contratto, se questo è di copertura "generica" (¹). Il saldo di tutti i differenziali fatti affluire nel conto economico è incluso, secondo il relativo segno algebrico, tra gli interessi attivi o tra quelli passivi;

- f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle suddette attività.

Nella voce del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati", deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

Dividendi e altri proventi

Nella presente voce devono figurare anche i dividendi e gli altri proventi di azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Commissioni attive

Commissioni passive

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dall'ente finanziario.

¹ Per i "futures" e per le "options" su titoli o tassi di interesse e per i "forward rate agreements" occorre fare riferimento alla durata del titolo (anche se nozionale) sottostante oppure al periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il differenziale di interessi. Se i contratti suddetti proteggono un portafoglio di titoli non immobilizzati, i differenziali di tali contratti devono essere iscritti nel bilancio relativo all'esercizio nel quale essi sono stati prodotti.

*Profitti da operazioni finanziarie**Perdite da operazioni finanziarie*

Nella voce “profitti da operazioni finanziarie” figura il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni di cui alle successive lettere *a)*, *b)* e *c)* nell’ipotesi in cui i primi siano superiori alle seconde.

Nella voce “perdite da operazioni finanziarie” figura il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni di cui alle successive lettere *a)*, *b)* e *c)* nell’ipotesi in cui le seconde siano superiori ai primi. Tale importo è determinato come somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere *a)*, *b)* e *c)*:

- a)* il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell’art. 20 del “decreto”;
- b)* il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell’art. 21 del “decreto”;
- c)* il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell’art. 20 del “decreto”.

Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di “copertura” iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato nelle istruzioni relative alle voci “interessi attivi e proventi assimilati” e “interessi passivi e oneri assimilati”.

Il saldo di cui alla lettera *a)* include:

- 1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli non immobilizzati; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell’esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all’esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l’esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l’esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell’esercizio (a “valori di libro”, cioè prima delle valutazioni di bilancio);
- 2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati con titolo sottostante che rientrano nell’attività di negoziazione ⁽¹⁾;
- 3) i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati e dei contratti di cui al precedente numero 2) non ancora scaduti o chiusi a fine esercizio.

Il saldo di cui alla lettera *b)* include:

- 1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;
- 2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati su valute;

¹ Gli acquisti e le vendite di titoli effettuati a seguito di contratti derivati (“futures” e “options”) devono essere registrati secondo l’“importo dovuto” il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

- 3) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" denominati in valuta e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.

Il saldo di cui alla lettera c) include:

- 1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione dei metalli preziosi;
- 2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati senza titolo sottostante, collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività e che rientrino nell'attività di negoziazione;
- 3) i risultati delle valutazioni dei metalli preziosi in portafoglio e dei contratti di cui al precedente numero 2) non ancora scaduti o chiusi a fine esercizio.

Altri proventi di gestione

Gli enti che svolgono attività di locazione finanziaria inseriscono appositi "di cui" denominati "canoni attivi per beni dati in locazione finanziaria" e "proventi per riscatto di beni dati in locazione finanziaria", dove devono essere esposti, rispettivamente, i proventi per canoni di locazione maturati durante l'esercizio e i proventi rivenienti da riscatti di beni dati in locazione finanziaria.

Gli enti che svolgono attività di "merchant banking" inseriscono un apposito "di cui" denominato "per attività di merchant banking" dove devono essere esposti gli utili derivanti dalla vendita di partecipazioni nell'ambito di tale attività.

Altri oneri di gestione

Gli enti che svolgono attività di locazione finanziaria inseriscono un apposito "di cui" denominato "oneri per riscatto di beni dati in locazione finanziaria" dove devono essere esposti gli oneri per i riscatti di beni dati in locazione finanziaria.

Gli enti che svolgono attività di "merchant banking" inseriscono un apposito "di cui" denominato "per attività di merchant banking" dove devono essere esposte le perdite derivanti dalla vendita di partecipazioni nell'ambito di tale attività.

Gli enti che svolgono attività di credito al consumo inseriscono un apposito "di cui" denominato "oneri per assicurazione e recupero crediti" dove devono essere esposti gli oneri per premi assicurativi correlati ai finanziamenti concessi e per operazioni di recupero dei crediti.

Spese amministrative

Nella sottovoce (b) "altre spese amministrative" devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati.

Gli enti che svolgono attività di locazione finanziaria inseriscono un apposito “di cui” denominato “su beni dati in locazione finanziaria” dove devono essere esposte le rettifiche di valore relative ai beni dati in (o in attesa di) locazione finanziaria.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Nella presente voce sono iscritti gli accantonamenti ai fondi di cui alla sottovoce (c) “altri fondi” della voce del passivo “fondi per rischi ed oneri”, ad eccezione di quelli che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”).

Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall’art. 20 del “decreto”, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci “garanzie e impegni”.

Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

Gli enti finanziari che applicano il metodo di valutazione previsto dall’art. 19 del “decreto” devono indicare separatamente (con apposito “di cui” da denominare “ – su partecipazioni valutate al patrimonio netto”) l’importo delle variazioni in diminuzione, intervenute nell’esercizio per effetto di perdite del valore del patrimonio netto delle partecipate.

Proventi straordinari

Oneri straordinari

Nelle presenti voci devono figurare anche le sopravvenienze attive e passive nonché gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni non ricomprese in altre voci del conto economico.

Variazioni positive del fondo per rischi finanziari generali

Variazioni negative del fondo per rischi finanziari generali

Nelle presenti voci figura il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del fondo per rischi finanziari generali indicato nel passivo a seconda che sia positivo ovvero negativo.

5. La nota integrativa

5.1. Premessa

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

- 1) parte A – Criteri di valutazione;
- 2) parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- 3) parte C – Informazioni sul conto economico;
- 4) parte D – Altre informazioni.

Ogni parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.

Nella nota integrativa gli enti finanziari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2. Contenuto

La nota integrativa indica almeno:

A) tra i "criteri di valutazione" (parte A):

- 1) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;
- 2) nel caso di applicazione di una deroga prevista dall'art. 2, comma 5, dall'art. 7, comma 3 o dall'art. 15, comma 2, del "decreto", i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
- 3) le modifiche, con le relative motivazioni, eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;
- 4) l'esercizio, motivandolo, della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;
- 5) la differenza, motivandola, tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19, comma 1 del "decreto" e il valore inferiore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;
- 6) l'esercizio della facoltà di cui all'art. 19, comma 4, ultimo periodo e comma 6 del "decreto";
- 7) i motivi e riporta separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonché, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale;

B) tra le "informazioni sullo stato patrimoniale" (parte B):

- 1) l'ammontare dei crediti in essere, distintamente verso "enti creditizi", "enti finanziari" e "clientela", ripartiti in funzione delle seguenti fasce di vita residua:

- a) fino a tre mesi;
- b) da oltre tre mesi a un anno;
- c) da oltre un anno a cinque anni;
- d) oltre cinque anni;
- e) durata indeterminata.

La vita residua corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate.

I crediti scaduti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale "durata indeterminata". Gli enti che esercitano attività di locazione finanziaria includono tra i crediti in essere anche l'importo dei canoni futuri relativi ai beni dati in locazione finanziaria. Di tali crediti è fornita apposita evidenza nell'ambito delle singole fasce di vita residua;

- 2) l'ammontare dei crediti in sofferenza e di quelli per interessi di mora sia al lordo che al netto delle svalutazioni;
- 3) gli importi, ove apprezzabili, relativi a crediti per servizi prestati compresi nelle voci dello stato patrimoniale "crediti verso enti creditizi", "crediti verso enti finanziari" e "crediti verso clientela";
- 4) l'ammontare delle obbligazioni e altri titoli a reddito fisso di cui alla voce dell'attivo "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso" con scadenza entro l'anno successivo alla data di chiusura del bilancio;
- 5) il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati;
- 6) per i titoli non immobilizzati, distinti tra titoli di stato italiano, altri titoli a reddito fisso, titoli azionari, altri titoli a reddito variabile e ripartiti tra quotati e non quotati:
 - a) valore di mercato a fine esercizio;
 - b) valore di bilancio.

Deve essere indicato l'importo, se apprezzabile, degli acquisti e delle vendite regolati e delle svalutazioni e rivalutazioni effettuate nel corso dell'esercizio;

- 7) per i titoli immobilizzati, distinti tra titoli di stato italiano, altri titoli a reddito fisso, titoli azionari, altri titoli a reddito variabile e ripartiti tra quotati e non quotati:
 - a) valore di mercato a fine esercizio;
 - b) valore di bilancio.

Per gli stessi titoli, ma in forma aggregata:

- a) rimanenze iniziali;
- b) riprese di valore;
- c) rettifiche di valore;
- d) controvalore degli acquisti e delle vendite.

Ove apprezzabile, andrà indicato l'importo delle differenze (positive o negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso dei titoli a reddito fisso immobilizzati;

- 8) l'elenco delle partecipazioni rilevanti (quelle cioè in imprese controllate ai sensi dell'art. 25 del "decreto" nonché sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1 del medesimo "decreto") possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio). Per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 19 del "decreto", il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo. È consentito omettere le informazioni richieste quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione. I bilanci e i prospetti riepilogativi che l'ente finanziario deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese controllate a norma dell'art. 25 del "decreto" e delle imprese sottoposte a influenza notevole di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo "decreto";
- 9) la composizione delle voci dello stato patrimoniale "partecipazioni" e "partecipazioni in imprese del gruppo", distinguendo tra partecipazioni in enti creditizi, in enti finanziari e in altri soggetti ed a seconda della quotazione o meno della partecipata;
- 10) per gli enti finanziari che svolgono attività di "merchant banking", l'ammontare delle partecipazioni assunte nell'ambito della citata attività;
- 11) per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 19 del "decreto" devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso. Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo;
- 12) i movimenti delle "partecipazioni" (ripartite tra imprese del gruppo e altre, qualora tale distinzione sia rilevante) indicando:
 - a) le esistenze iniziali;
 - b) gli acquisti;
 - c) le riprese di valore;
 - d) le rivalutazioni;
 - e) le altre variazioni incrementative;
 - f) le vendite;
 - g) le rettifiche di valore;
 - h) le altre variazioni in diminuzione;
 - i) le rimanenze finali.È inoltre indicato l'importo totale delle rivalutazioni e rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle partecipazioni ancora in portafoglio;
- 13) i movimenti delle "immobilizzazioni materiali" e delle "immobilizzazioni immateriali", specificando per ciascuna voce:

- a) le esistenze iniziali;
- b) gli acquisti;
- c) le riprese di valore;
- d) le rivalutazioni;
- e) le altre variazioni incrementative;
- f) le vendite;
- g) gli ammortamenti;
- h) le svalutazioni durature;
- i) le altre variazioni in diminuzione;
- l) le rimanenze finali.

Deve essere indicato l'importo totale delle rivalutazioni e delle rettifiche effettuate nel tempo nonché quello degli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni. Un'apposita evidenza deve essere fornita per i beni dati o in attesa di locazione finanziaria e per i costi di impianto, ove l'importo sia apprezzabile.

Deve inoltre essere indicato, se apprezzabile, l'importo dei terreni e fabbricati utilizzati nel quadro della propria attività;

- 14) l'importo dei crediti e dei titoli a reddito fisso che presentino clausole di subordinazione;
- 15) l'ammontare delle attività e passività verso imprese del gruppo e verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo) ripartite tra:
 - a) crediti;
 - b) crediti subordinati;
 - c) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
 - d) titoli con carattere subordinato;
 - e) debiti;
 - f) debiti rappresentati da titoli;
 - g) passività subordinate;
 - h) garanzie e impegni.

Le voci di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) sono ripartite per categoria di controparte (enti creditizi, enti finanziari, clientela);

- 16) la composizione delle voci "altre attività", "altre passività", "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" quando il loro ammontare sia apprezzabile. Con riferimento ai ratei e risconti devono essere indicate le rettifiche, ove di importo apprezzabile, delle voci dell'attivo e del passivo, effettuate ai sensi dell'art. 12, comma 2 del "decreto";
- 17) l'ammontare delle attività e passività in valuta espresso in moneta nazionale e i tassi di cambio utilizzati per la loro conversione quando l'importo sia apprezzabile;
- 18) l'ammontare dei debiti verso "enti creditizi", "enti finanziari" e "clientela" nonché "rappresentati da titoli", in funzione delle seguenti fasce di vita residua:
 - a) fino a tre mesi;

- b) da oltre tre mesi a un anno;
- c) da oltre un anno a cinque anni;
- d) oltre cinque anni;
- e) durata indeterminata.

La vita residua corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate;

- 19) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dall'ente, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
- 20) ove esistano fondi di terzi gestiti dall'ente in nome proprio, in quale misura essi risultano inclusi nelle varie voci del bilancio;
- 21) la composizione della voce "fondi per rischi e oneri: altri fondi" quando l'ammontare sia apprezzabile;
- 22) le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci "trattamento di fine rapporto", "fondi per rischi ed oneri" (e relative sottovoci) e "fondi rischi su crediti", indicando separatamente accantonamenti e utilizzi, ove apprezzabili. Deve, inoltre, essere indicata sia la quota dei fondi "imposte e tasse" che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l'importo dei relativi acconti già versati;
- 23) per ciascun prestito subordinato il cui importo a fine esercizio ecceda il 10 per cento dell'importo complessivo della voce "passività subordinate" del passivo, le seguenti informazioni:
 - a) l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;
 - b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
 - c) le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.

Di tutte le altre passività subordinate occorre illustrare complessivamente le modalità che le disciplinano;

- 24) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio;
- 25) il dettaglio delle garanzie reali e personali rilasciate per conto di terzi (con indicazione delle attività costituite in garanzia);
- 26) l'elencazione delle attività costituite in garanzia di obbligazioni proprie e le voci del passivo cui esse si riferiscono;
- 27) la composizione della voce "impegni" dello stato patrimoniale nonché ogni altro rischio o impegno eventuale rilevante rispetto all'attività dell'ente;
- 28) l'ammontare, se apprezzabile, delle garanzie ricevute indicando le attività di riferimento;

- 29) l'ammontare dei titoli da ricevere e da consegnare per operazioni di riporto e di pronti contro termine nonché dei titoli di proprietà in deposito presso terzi e di quelli di terzi in deposito sia presso l'ente finanziario sia presso terzi;
- 30) l'ammontare di tutte le operazioni a termine "fuori bilancio" (compresi i contratti a pronti di compravendita non ancora regolati). Tali informazioni devono essere ripartite per tipologia di operazioni (es. acquisto titoli, vendite titoli, acquisto valute, vendita valute, ecc.) e a seconda che siano poste in essere con finalità di: copertura di attività o passività, negoziazione, altre;
- 31) le società che esercitano attività di locazione finanziaria devono indicare l'importo dei crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria (distintamente nei confronti di enti creditizi, enti finanziari, altra clientela) nonché fornire tutte le informazioni necessarie a stimare gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'adozione del metodo c.d. "finanziario" alle attività date o in attesa di essere date in locazione finanziaria;
- 32) l'ammontare dell'attività di gestione posta in essere per conto terzi. Devono, inoltre, essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile, le altre tipologie di servizi resi a terzi;
- 33) l'ammontare dei crediti assunti nel corso dell'esercizio per operazioni di cessione di crediti, ripartiti per tipologia di operazioni (operazioni pro soluto, pro solvendo, ecc.), l'importo complessivo delle anticipazioni in essere alla data di chiusura dell'esercizio ripartite per tipologia di operazioni nonché l'importo delle operazioni per le quali l'ente svolge il solo servizio di incasso;

C) tra le "informazioni sul conto economico" (parte C):

- 1) la composizione delle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati", indicando le categorie di attività o passività di riferimento (crediti verso enti creditizi, crediti verso enti finanziari, ecc.), quando l'ammontare sia apprezzabile. Dovranno inoltre essere evidenziati eventuali oneri per passività subordinate dell'ente;
- 2) la composizione delle voci "commissioni attive" e "commissioni passive" ripartite per categorie di servizi prestati o ricevuti quando l'ammontare sia apprezzabile;
- 3) la composizione della voce "profitti da operazioni finanziarie" o "perdite da operazioni finanziarie", indicando separatamente i risultati per comparto operativo (operazioni su titoli, operazioni su valute, altre operazioni) e distinguendo, quando l'ammontare sia apprezzabile, i risultati delle valutazioni da quelli delle negoziazioni.

Ove l'ente finanziario svolga una rilevante attività in titoli, il risultato di tale comparto deve essere scomposto tra titoli di stato, altri titoli a reddito fisso, azioni, altri titoli a reddito variabile;

- 4) la composizione della voce "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni", indicando le rettifiche di valore su crediti, garanzie e impegni verso enti creditizi, enti finanziari, clientela, imprese partecipate e imprese del gruppo, quando il loro importo sia apprezzabile. Deve essere evidenziato l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario effettuati ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 7 del "decreto";

- 5) la composizione della voce “rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie”, indicando le rettifiche di valore su titoli, partecipazioni, partecipazioni in imprese del gruppo, quando l’importo sia apprezzabile;
- 6) la composizione delle voci “proventi straordinari”, “oneri straordinari”, “altri proventi di gestione”, “altri oneri di gestione”, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 7) la ripartizione per mercati geografici delle voci “interessi attivi e proventi assimilati”, “dividendi e altri proventi”, “commissioni attive”, “profitti da operazioni finanziarie”, “altri proventi di gestione”, se tali aree siano tra loro significativamente differenti per l’organizzazione dell’ente finanziario, quando l’ammontare sia apprezzabile. È consentito omettere tali informazioni quando esse possano arrecare grave pregiudizio all’ente finanziario. Dell’omissione è fatta menzione.

D) tra le “altre informazioni” (parte D):

- 1) il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria. Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell’esercizio e di quello dell’esercizio precedente;
- 2) l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria;
- 3) la denominazione e la sede dell’impresa capogruppo che redige il bilancio consolidato nel quale è incluso, come impresa controllata o sottoposta al controllo congiunto, l’ente finanziario che redige il bilancio d’esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della capogruppo, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle imprese che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell’art. 26, comma 4 del “decreto” (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell’impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).

L’impresa capogruppo esonerata dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 27 del “decreto” indica la denominazione e la sede dell’ente comunitario controllante. La medesima impresa capogruppo indica anche il motivo dell’esonero.

6. La relazione sulla gestione

Il bilancio dell’impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell’impresa e sull’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l’impresa stessa ha operato. Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all’esercizio precedente, dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.

Dalla relazione devono anche risultare:

- a) le attività di ricerca e di sviluppo;
- b) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell’impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate

nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona;

- c) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- d) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- e) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del "decreto"; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse;
- f) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite.

Capitolo 3

IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Disposizioni generali

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le istruzioni sul bilancio dell'impresa.

I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 30, comma 2, del "decreto").

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui i conti stessi sono illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.

Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.

Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.

Nel bilancio consolidato i contratti di locazione finanziaria possono essere registrati, diversamente da quanto previsto per il bilancio dell'impresa, secondo il c.d. "metodo finanziario". Ove venga esercitata tale facoltà, i crediti derivanti dai contratti suddetti vanno iscritti nelle voci dell'attivo "crediti verso enti creditizi", "crediti verso enti finanziari", "crediti verso clientela" a seconda della controparte. All'inizio di ciascun contratto l'importo del credito corrisponde al valore del bene locato; durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento. Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del "decreto" per la valutazione dei crediti.

Nella relazione consolidata sulla gestione:

- a) la disposizione contenuta nella lettera b) del capitolo 2, paragrafo 6, delle presenti istruzioni si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
- b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere e) ed f) del paragrafo suddetto;
- c) è incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio dell'impresa capogruppo e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati; il patrimonio comprende anche le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti.

Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia ⁽¹⁾ o in milioni ⁽²⁾ di euro purchè sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in esso contenute.

2. I metodi di consolidamento

Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato.

2.1. Consolidamento integrale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 25, 26 e 28 del “decreto” (impresa capogruppo, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate che esercitino attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale) sono trattate con il metodo della integrazione globale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni “fuori bilancio” nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci.

2.1.1. Consolidamento delle partecipazioni

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per

¹ Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le “altre attività/passività” per lo stato patrimoniale, tra i “proventi/oneri straordinari” per il conto economico.

² Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevate al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le “altre attività/passività” per lo stato patrimoniale, tra i proventi/oneri straordinari” per il conto economico.

rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio ⁽¹⁾.

Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, è necessario rendere omogenei i due valori (partecipazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei "decimi" e dei "sovrapprezzi" che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:

- a) il conto dell'attivo dell'impresa controllata "capitale sottoscritto non versato";
- b) il conto del passivo dell'impresa controllata "sovrapprezzi di emissione".

Se la partecipazione non è totalitaria, il patrimonio netto dell'impresa controllata deve essere incrementato anche dei "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto "aggiustamenti da consolidamento" (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).

La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

Quando la compensazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.

Se la differenza si forma dal lato dell'attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa è compensata, per la parte che residua dopo l'imputazione anzidetta agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti della partecipata cui tale differenza si riferisce. La differenza che ancora residui è iscritta, per la quota appartenente al gruppo, in base all'applicazione degli "equity ratios" (cfr. in proposito l'appendice C), nella voce dell'attivo consolidato "differenze positive di consolidamento".

Se la differenza è negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa è iscritta, dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli "equity ratios", nella voce del passivo consolidato "differenze negative di consolidamento".

Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, la differenza stessa è registrata per l'intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella sottovoce "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo consolidato "fondi per rischi ed oneri". Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce "utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri") al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi.

¹ Per esigenze di coerenza complessiva della disciplina del bilancio consolidato degli enti finanziari e tenuto conto di quanto prescritto per gli intermediari creditizi, la riserva di rivalutazione non viene ricompresa nel calcolo del patrimonio netto delle partecipate utile per la determinazione delle differenze di consolidamento.

Le differenze positive possono essere portate in detrazione di quelle negative ⁽¹⁾ e fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi è iscritta (con il pertinente segno algebrico) nella voce del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Negli esercizi successivi a quello in cui è stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli "equity ratios") del patrimonio netto dell'impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato ("riserve", "fondo per rischi finanziari generali", "utile d'esercizio", ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite è necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti.

Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato.

2.1.2. Eliminazione dei rapporti reciproci

Sono eliminati dal bilancio consolidato:

- a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese incluse nel consolidamento;
- b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;
- c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa consolidata, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.

Se i rapporti reciproci non presentano identico valore nella contabilità delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento.

Il residuo non riconciliabile è iscritto in un conto "aggiustamenti da consolidamento"; questo è addebitato o accreditato a seconda che l'adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno "avere" (aumento di passività o di ricavi) o "dare" (aumento di attività o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto è iscritto,

¹ Salvo che le differenze negative siano state iscritte nel "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri".

nel bilancio consolidato, nella voce “altre attività” o nella voce “altre passività” dello stato patrimoniale consolidato.

Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell’esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione a tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l’adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. Il saldo finale di tutte queste rettifiche è iscritto nella voce “proventi straordinari” o nella voce “oneri straordinari”.

2.1.3. Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate

Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento.

I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto “altre riserve” della partecipante stessa. Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell’attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi.

Le svalutazioni, effettuate a norma dell’art.18 o dell’art. 19 del “decreto”, devono essere eliminate accreditando il conto “rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie” e addebitando in contropartita il conto “partecipazioni in imprese del gruppo” della partecipante.

Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell’art. 19 del “decreto”, vanno annullate addebitando il conto “altre riserve” nel quale è registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto “partecipazioni in imprese del gruppo” della partecipante.

2.2. Consolidamento proporzionale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell’art. 35 del “decreto” (imprese sulle quali l’impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 35 ⁽¹⁾) sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale.

Secondo tale metodo gli elementi dell’attivo e del passivo e le operazioni “fuori bilancio” nonché i proventi e gli oneri dell’impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

¹ Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’impresa controllata congiuntamente, sempreché questa sia un ente esercente attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale.

Se l'impresa controllata congiuntamente controlla a sua volta altre imprese esercenti attività creditizia, finanziaria o strumentale, occorre tener conto anche di tali imprese nel consolidamento proporzionale.

Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale.

2.3. Patrimonio netto

Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto diverse dagli enti creditizi, finanziari e strumentali e alle partecipazioni in imprese associate di cui all'art. 36, comma 1, del "decreto" è attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell'art. 19 del "decreto".

Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza:

- a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nella voce dell'attivo consolidato "partecipazioni" o "partecipazioni in imprese del gruppo" e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal "decreto" per le diverse categorie di beni ammortizzabili. Le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nelle voci del conto economico consolidato "utili" o "perdite" delle partecipazioni valutate al patrimonio netto;
- b) per la parte attribuibile ad avviamento, è iscritta nella voce dell'attivo consolidato "differenze positive di patrimonio netto" e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

Se il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, è registrata nella voce del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto" oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo consolidato "fondi per rischi ed oneri".

Per l'applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio. Qualora sia stato sottoscritto ma non ancora regolato in tutto o in parte in aumento a titolo oneroso del capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.

Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio consolidato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi. Tale variazione deve figurare nel conto economico consolidato solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della

partecipata ⁽¹⁾. Nelle voci del conto economico consolidato “utili delle partecipate valutate al patrimonio netto” o “perdite delle partecipate valutate al patrimonio netto” confluisce il saldo di tutte le variazioni.

Se l'impresa partecipata è tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa. Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze negative e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 36 del “decreto”.

3. Lo stato patrimoniale consolidato

3.1. Attivo

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

Per l'eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell'impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto “obbligazioni e altri titoli a reddito fisso”.

Il valore dei titoli così ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto “debiti rappresentati da titoli” del passivo dell'impresa emittente (al netto dell'eventuale disaggio di emissione registrato nell'attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quanto disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.

Partecipazioni in imprese del gruppo

Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo non incluse nel consolidamento.

Azioni o quote proprie

Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.

¹ Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce del passivo consolidato “differenze negative di patrimonio netto”.

3.2. *Passivo*

Debiti rappresentati da titoli

Si vedano le istruzioni riguardanti la voce dell'attivo consolidato "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso".

Patrimonio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita:

- a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che siano, in base agli "equity ratios", di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio;
- b) dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli "equity ratios", ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1).

Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal "patrimonio di pertinenza di terzi" devono, ovviamente, essere esclusi i decimi e i "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto "capitale sottoscritto non versato" e il conto "aggiustamenti da consolidamento".

Riserve

Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce (d) "altre riserve".

4. Il conto economico consolidato

Imposte sul reddito dell'esercizio

Nella presente voce deve essere registrata anche l'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare da parte delle imprese incluse nel consolidamento, se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una di tali imprese.

Utile d'esercizio di pertinenza di terzi

Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi

Nelle presenti voci deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi.

Utile d'esercizio

Perdita d'esercizio

Nelle presenti voci è indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli "equity ratios".

5. La nota integrativa consolidata

5.1. Premessa

La nota integrativa consolidata è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

- 1) parte A – Criteri di valutazione;
- 2) parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- 3) parte C – Informazioni sul conto economico;
- 4) parte D – Altre informazioni.

Ogni parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione.

Nella nota integrativa consolidata gli enti finanziari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2 Contenuto

La nota integrativa consolidata indica almeno:

- 1) le informazioni previste per la nota integrativa dei conti individuali espresse, qualora ciò sia significativo, in forma consolidata;
- 2) l'elenco:
 - a) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;
 - b) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
 - c) delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36 del "decreto";
 - d) delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.

I sopra citati elenchi indicano per ciascuna impresa:

- a) la denominazione e la sede. L'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio;

- b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;
- c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
- d) la ragione dell'inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c).

È consentito omettere le informazioni sopra richieste quando esse possono arrecare grave pregiudizio ad una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione.

Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa capogruppo indica anche il motivo della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 29 del "decreto", di imprese controllate; nel caso di cui al comma 1, lettera d), del suddetto articolo, essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria dell'ente creditizio controllato e allega al bilancio consolidato o, in mancanza, al proprio bilancio d'esercizio copia integrale dell'ultimo bilancio approvato del suddetto ente;

- 3) i criteri utilizzati per la determinazione delle voci di cui all'art. 32, comma 4 del "decreto", le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente nonché, se vi sia stata compensazione tra le differenze positive e quelle negative, l'importo delle differenze prima della citata compensazione;
- 4) i motivi della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 36, 4° comma, del "decreto", del metodo previsto dal medesimo articolo;
- 5) fornendone la motivazione, le deroghe di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del "decreto";
- 6) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, di tutte le imprese incluse nel consolidamento (quello delle imprese consolidate proporzionalmente è indicato separatamente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento;
- 7) l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 39, comma 2 del "decreto";
- 8) l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti riferibili ai terzi in base agli "equity ratios";
- 9) informazioni in ordine alle attività e passività verso imprese del gruppo non incluse nel consolidamento, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Capitolo 4

I DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI DI ENTI FINANZIARI DI ALTRI PAESI

1. Enti finanziari comunitari

Le succursali italiane di enti finanziari costituiti in altri Paesi della Comunità Europea pubblicano in Italia copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.

I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

2. Enti finanziari extracomunitari

Alle succursali italiane di enti finanziari costituiti in Paesi extracomunitari che abbiano stipulato accordi di reciprocità basati sulla verifica della condizione di conformità o di equivalenza dei bilanci degli enti finanziari medesimi con la normativa stabilita dalla direttiva CEE n. 86/635 si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.

Le succursali italiane di enti finanziari costituiti in Paesi extracomunitari che non si trovano nelle condizioni di cui al periodo precedente sono tenute a pubblicare in Italia:

- a) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;
- b) informazioni supplementari consistenti in uno stato patrimoniale e in un conto economico redatti secondo gli schemi e i criteri indicati nel precedente capitolo 2 e riguardanti l'attività delle succursali stesse.

3. Modalità di pubblicazione dei documenti

I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari indicati nei precedenti paragrafi 1 e 2 sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale in Italia.

Se l'ente finanziario è presente in Italia con due o più succursali, i bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono pubblicati da almeno una di tali succursali; le altre succursali italiane danno comunicazione dell'ufficio del registro presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Le informazioni supplementari si riferiscono al complesso delle succursali italiane.

Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3, del "decreto" si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicità del bilancio e delle relazioni.

Appendice A

SCHEMI DEL BILANCIO DELL'IMPRESA

A.1. STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

- 10. Cassa e disponibilità
- 20. Crediti verso enti creditizi:
 - (a) a vista
 - (b) altri crediti
- 30. Crediti verso enti finanziari:
 - (a) a vista
 - (b) altri crediti
- 40. Crediti verso clientela
- 50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:
 - (a) di emittenti pubblici
 - (b) di enti creditizi
 - (c) di enti finanziari
 - di cui:
 - titoli propri
 - (d) di altri emittenti
- 60. Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
- 70. Partecipazioni
- 80. Partecipazioni in imprese del gruppo
- 90. Immobilizzazioni immateriali
 - di cui:
 - costi di impianto
 - avviamento
- 100. Immobilizzazioni materiali
- 110. Capitale sottoscritto non versato
 - di cui:
 - capitale richiamato
- 120. Azioni o quote proprie (*con indicazione anche del valore nominale*)
- 130. Altre attività
- 140. Ratei e risconti attivi:
 - (a) ratei attivi
 - (b) risconti attivi

Totale dell'attivo

PASSIVO

- 10. Debiti verso enti creditizi:
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
- 20. Debiti verso enti finanziari:
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
- 30. Debiti verso clientela
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
- 40. Debiti rappresentati da titoli:
 - (a) obbligazioni
 - (b) altri titoli
- 50. Altre passività
- 60. Ratei e risconti passivi:
 - (a) ratei passivi
 - (b) risconti passivi
- 70. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- 80. Fondi per rischi ed oneri:
 - (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili
 - (b) fondi imposte e tasse
 - (c) altri fondi
- 90. Fondi rischi su crediti
- 100. Fondo per rischi finanziari generali
- 110. Passività subordinate
- 120. Capitale
- 130. Sovrapprezzi di emissione
- 140. Riserve:
 - (a) riserva legale
 - (b) riserva per azioni o quote proprie
 - (c) riserve statutarie
 - (d) altre riserve
- 150. Riserve di rivalutazione
- 160. Utili (Perdite) portati a nuovo
- 170. Utile (Perdita) d'esercizio

Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

- 10. Garanzie rilasciate
- 20. Impegni

A.2. CONTO ECONOMICO***COSTI***

- 10. Interessi passivi e oneri assimilati
- 20. Commissioni passive
- 30. Perdite da operazioni finanziarie
- 40. Spese amministrative:
 - (a) spese per il personale
 - di cui:*
 - salari e stipendi
 - oneri sociali
 - trattamento di fine rapporto
 - trattamento di quiescenza e simili
 - (b) altre spese amministrative
- 50. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
- 60. Altri oneri di gestione
- 70. Accantonamenti per rischi ed oneri
- 80. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
- 90. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
- 100. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
- 110. Oneri straordinari
- 120. Variazione positiva del fondo per rischi finanziari generali
- 130. Imposte sul reddito dell'esercizio
- 140. Utile d'esercizio

RICAVI

10. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui:
 - su titoli a reddito fisso
20. Dividendi e altri proventi:
 - (a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
 - (b) su partecipazioni
 - (c) su partecipazioni in imprese del gruppo
30. Commissioni attive
40. Profitti da operazioni finanziarie
50. Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
60. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
70. Altri proventi di gestione
80. Proventi straordinari
90. Variazione negativa del fondo per rischi finanziari generali
100. Perdita d'esercizio

Appendice B
SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

B.1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO**ATTIVO**

- 10. Cassa e disponibilità
- 20. Crediti verso enti creditizi:
 - (a) a vista
 - (b) altri crediti
- 30. Crediti verso enti finanziari:
 - (a) a vista
 - (b) altri crediti
- 40. Crediti verso clientela
- 50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:
 - (a) di emittenti pubblici
 - (b) di enti creditizi
 - (c) di enti finanziari
 - di cui:
 - titoli propri
 - (d) di altri emittenti
- 60. Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
- 70. Partecipazioni:
 - (a) valutate al patrimonio netto
 - (b) altre
- 80. Partecipazioni in imprese del gruppo:
 - (a) valutate al patrimonio netto
 - (b) altre
- 90. Differenze positive di consolidamento
- 100. Differenze positive di patrimonio netto
- 110. Immobilizzazioni immateriali
 - di cui:
 - costi di impianto
 - avviamento
- 120. Immobilizzazioni materiali
- 130. Capitale sottoscritto non versato
 - di cui:
 - capitale richiamato
- 140. Azioni o quote proprie (*con indicazione anche del valore nominale*)
- 150. Altre attività
- 160. Ratei e risconti attivi:
 - (a) ratei attivi
 - (b) risconti attivi

Totale dell'attivo

PASSIVO

10. Debiti verso enti creditizi:
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
20. Debiti verso enti finanziari:
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
30. Debiti verso clientela:
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
40. Debiti rappresentati da titoli:
 - (a) obbligazioni
 - (b) altri titoli
50. Altre passività
60. Ratei e risconti passivi:
 - (a) ratei passivi
 - (b) risconti passivi
70. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
80. Fondi per rischi ed oneri:
 - (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili
 - (b) fondi imposte e tasse
 - (c) fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
 - (d) altri fondi
90. Fondi rischi su crediti
100. Fondo per rischi finanziari generali
110. Passività subordinate
120. Differenze negative di consolidamento
130. Differenze negative di patrimonio netto
140. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
150. Capitale
160. Sovrapprezzi di emissione
170. Riserve:
 - (a) riserva legale
 - (b) riserva per azioni o quote proprie
 - (c) riserve statutarie
 - (d) altre riserve
180. Riserve di rivalutazione
190. Utili (Perdite) portati a nuovo
200. Utile (Perdita) d'esercizio

Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

- 10. Garanzie rilasciate
- 20. Impegni

B.2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO***COSTI***

- 10. Interessi passivi e oneri assimilati
- 20. Commissioni passive
- 30. Perdite da operazioni finanziarie
- 40. Spese amministrative:
 - (a) spese per il personale
 - di cui:*
 - salari e stipendi
 - oneri sociali
 - trattamento di fine rapporto
 - trattamento di quiescenza e simili
 - (b) altre spese amministrative
- 50. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
- 60. Altri oneri di gestione
- 70. Accantonamenti per rischi ed oneri
- 80. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
- 90. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
- 100. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
- 110. Perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto
- 120. Oneri straordinari
- 130. Variazione positiva del fondo per rischi finanziari generali
- 140. Imposte sul reddito dell'esercizio
- 150. Utile d'esercizio di pertinenza di terzi
- 160. Utile d'esercizio

RICAVI

10. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui:
 - su titoli a reddito fisso
20. Dividendi e altri proventi:
 - (a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
 - (b) su partecipazioni
 - (c) su partecipazioni in imprese del gruppo
30. Commissioni attive
40. Profitti da operazioni finanziarie
50. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
60. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
70. Altri proventi di gestione
80. Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto
90. Proventi straordinari
100. Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
110. Variazione negativa del fondo per rischi finanziari generali
120. Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi
130. Perdita d'esercizio

Appendice C

EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

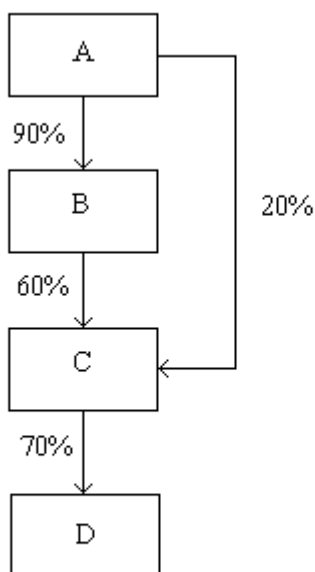
C.1. Equity ratios

Esempio 1

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B;
- la società B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della società C;
- la società C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della società D;
- la società A detiene il 20 per cento del capitale della società C.

La struttura partecipativa “a catena” di tale gruppo può essere raffigurata così:



Per calcolare l'equity ratio (E. R.) della società capogruppo rispetto a una società controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre società controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie società componenti la catena partecipativa. Quando una società inclusa nel consolidamento è partecipata da più società pure incluse nel consolidamento, è necessario sommare i singoli prodotti.

Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo:

$$D = (0,90 * 0,60 * 0,70) + 0,20 * 0,70 = 0,518$$

C.2. Differenze di consolidamento

C.2.1. Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;
- il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonché della perdita d'esercizio) della società B è di 100.

Il raffronto tra il valore della partecipazione (70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (90, pari al 90 per cento di 100) fa emergere una differenza di 20. Se tale differenza non è imputabile alle attività e alle passività dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente:

- a) nella voce del passivo "differenze negative di consolidamento" dello stato patrimoniale consolidato;
- b) nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo "fondi per rischi ed oneri", quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata.

La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 10, va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

C.2.2. Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 70 per cento del capitale della società B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 100;
- il patrimonio della società B è così composto:

· capitale	60
· riserve	40
· riserve di rivalutazione	5
· fondi rischi su crediti	15

Il raffronto tra il valore della partecipazione (100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti) dell'impresa controllata (70, pari al 70 per cento di 100) fa emergere una differenza di 30.

Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 è stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti dell'impresa controllata. L'importo

residuo va ricondotto, per la quota di pertinenza del gruppo, tra le differenze positive di consolidamento.

Nell'esempio considerato, supponendo che non sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che:

- la differenza di 30 si compensa con il 70 per cento delle riserve di rivalutazione (3,5) e dei fondi rischi su crediti (10,5);
- il residuo importo delle differenze (16) va iscritto nella voce 100 dell'attivo ("differenze positive di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;
- il residuo importo delle riserve di rivalutazione (1,5) e dei fondi rischi su crediti (4,5) deve essere iscritto nelle corrispondenti voci del passivo;
- la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

C.2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette

Si ipotizzi che al 31/12/1993 si abbia la seguente situazione:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- la società B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della società C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;
- il valore contabile della partecipazione della società B nella società C è di 60;
- il valore del patrimonio netto della società B è di 100;
- il valore del patrimonio netto della società C è di 100.

Alla medesima data i bilanci delle società A, B e C al 31/12 sono (¹):

Soc. A				90%	Soc. B				90%	Soc. C		
				→					→			
Part.	70	Cap.	100		Part.	60	Cap.	50	Cr.	100	Cap.	100
Cr.	90	Ris.	50		Cr.	45	Ris.	50				
		F.R.	10				F.R.	5				

¹ Per comodità si suppone che l'utile d'esercizio delle tre società sia pari a zero.

LEGENDA:

- Part. = Partecipazioni
- Cr. = Crediti
- Cap. = Capitale
- Ris. = Riserve
- F.R. = Fondo rischi su crediti

Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli “equity ratios”.

Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attività e alle passività delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per 47 e interessi di minoranza per 13, così determinate:

Differenze negative di consolidamento

- a) 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della società A nella società B;
- b) 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della società A nella società C (importo pari al 90 per cento della differenza di consolidamento di 30 della società B nella società C) ⁽¹⁾;

Interessi di minoranza

- a) 13 relative ai soci di minoranza della società B, di cui 10 di diretta pertinenza e 3 per la quota loro attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di 30);
- b) 10 relative ai soci di minoranza della società C.

Ciò premesso e supponendo che con riferimento alle imprese controllate non si preveda un’evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte:

- a) 47 nella voce del passivo “differenze negative di consolidamento”;
- b) 23 nella voce del passivo “patrimonio di pertinenza dei terzi”.

Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sarà il seguente:

¹ L’equity ratio di A in B è pari al 90 per cento; l’equity ratio di A in C è pari all’81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento). La quota della differenza di consolidamento di pertinenza del gruppo viene calcolata nel seguente modo:

$$90\% * [60 - 90\% (100)] = 81\% (100) - 90\% (100) = - 27$$

dove il primo termine rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo del patrimonio di C, mentre il secondo rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo della partecipazione di B in C.

BILANCIO CONSOLIDATO

Crediti verso clientela	235	Fondi rischi su crediti	15
		Differenze negative di consolidamento	47
		Patrimonio di pertinenza di terzi	23
		Capitale	100
		Riserve	
		(a) riserva legale	50
	235		235

Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/1994) le società A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto e dei fondi rischi su crediti ⁽¹⁾:

a) società A:

- aumento del fondo rischi su crediti: 3;
- utile d'esercizio: 20.

b) società B:

- aumento del fondo rischi su crediti: 1,
- utile d'esercizio: 10 (per 6 attribuito a riserve e per 4 destinato a dividendi).

c) società C:

- costituzione del fondo rischi su crediti: 2;
- utile d'esercizio: 5 (attribuito interamente a riserve).

Secondo quanto disposto dalle istruzioni (cfr. capitolo 3, paragrafo 2.1.1), le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli "equity ratios", nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale ("riserve", "fondo per rischi finanziari generali" "utile d'esercizio" ecc.).

È inoltre stabilito che nel "patrimonio di pertinenza dei terzi" deve essere inclusa la quota di pertinenza, diretta e indiretta, dei terzi del patrimonio netto delle imprese controllate (al netto dei dividendi loro assegnati).

Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo risulta pari a 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza di B e di C è aumentato di 1,55 e il debito verso i medesimi soci per dividendi da distribuire ammonta a 0,4. Tali importi sono così determinati:

¹ Si suppone che tali variazioni siano interamente investite in titoli di Stato.

Utile di pertinenza del gruppo

- 20 relative all'utile d'esercizio della società A;
- 9 (pari al 90 per cento di 10) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società B;
- 4,05 (pari al 90 per cento di 4,5) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società C.

Variazione del patrimonio di terzi

- 1,05 spettanti ai soci di minoranza della società B, di cui 0,6 di diretta pertinenza ⁽¹⁾ e 0,45 per la quota loro attribuita dell'incremento patrimoniale della società C;
- 0,5 (pari al 10 per cento di 5) spettanti ai soci di minoranza della società C.

Passività verso i soci di minoranza

- 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza della società B.

Conformemente alle istruzioni del presente manuale le variazioni suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale consolidato relativo al 31/12/1994 che, pertanto, si presenta così:

BILANCIO CONSOLIDATO

Crediti verso clientela	235	Altre passività	0,4
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		Fondi rischi su crediti	21
(a) di emittenti pubblici	41		
		Differenze negative di consolidamento	47
		Patrimonio di pertinenza di terzi	24,55
		Capitale	100
		Riserve	
		(a) riserva legale	50
		Utile d'esercizio	33
	276		276

¹ L'importo di 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile d'esercizio della società B (10) di pertinenza dei soci di minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi.

3. RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 11 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico è vietata – in generale – ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti talune possibilità di raccolta (¹).

Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori.

La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario "vigilato".

Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta può essere effettuata mediante "cambiali finanziarie", ex lege 43/94, con durata compresa fra tre e dodici mesi e "certificati di investimento" con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura (100 milioni) idonea per selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.

Per quanto concerne la raccolta del risparmio presso soci, essa può essere effettuata senza alcun limite purché rivolta a soggetti che detengano da almeno tre mesi una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale.

¹ Il divieto non si applica agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

Per le cooperative non finanziarie con più di 50 soci, viene introdotto un limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30 per cento, da soggetti vigilati ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

Il Comitato ha confermato il divieto alle società finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. In deroga a tale ultimo principio, alle società finanziarie “vigilate” viene consentita la raccolta con i nuovi strumenti di debito.

La raccolta del risparmio presso dipendenti, infine, conformemente a quanto stabilito dal Ministro del tesoro, viene consentita alle società di capitali e a quelle cooperative nel rispetto di alcuni vincoli posti a tutela del dipendente-risparmiatore.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.):

- art. 11, commi 2, 3, 4 (lett. *c, d, e*) e 5, che, nel sancire il divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, definiscono le deroghe al divieto stesso e individuano le fattispecie che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;
- art. 115, comma 2, secondo il quale il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell’attività svolta, altri soggetti – diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari – da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;
- art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d’Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;
- artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell’art. 11 sopra citato;

e inoltre

- dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;
- dalla delibera CICR del 3 marzo 1994, attuativa dell’art. 11 del T.U.;

- dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 che individua le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;
- dal decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 che disciplina la raccolta del risparmio presso dipendenti.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “raccolta del risparmio tra il pubblico”, l’attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.

Ai fini della presente disciplina non è “raccolta di risparmio tra il pubblico”:

- a) il reperimento di risorse effettuato sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di “finanziamento” del rapporto stesso ⁽¹⁾. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta;
- b) l’acquisizione di fondi connessa con l’emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;
- c) l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i seguenti soggetti:
 - banche autorizzate in Italia e banche comunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U.;
 - società finanziarie iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U.;
 - società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all’art. 61 del T.U.;
 - imprese ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;
 - società di intermediazione mobiliare iscritte nell’albo di cui all’art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

¹ Tale esclusione riguarda ovviamente i soli finanziamenti e non altre operazioni – come, ad esempio, l’attività di gestione di valori mobiliari – le quali, anche se effettuate sulla base di trattative personalizzate, costituiscono “raccolta di risparmio tra il pubblico”.

- società fiduciarie iscritte nell’elenco di cui all’art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;
- fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344;
- SICAV iscritte all’albo di cui all’art. 9 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
- fondi pensione iscritti all’albo di cui all’art. 4, comma 6 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Nei confronti di tali soggetti resta ferma, ovviamente, l’applicazione di norme specifiche che ne regolino l’attività;

- “raccolta di risparmio presso soci”, l’attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci. L’offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, prevista nel disegno imprenditoriale della società, deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Ai fini della presente disciplina non costituiscono “raccolta di risparmio presso soci” le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta;

- “società finanziarie”, gli intermediari finanziari esercenti le attività indicate dall’art. 106, comma 1, e i soggetti indicati dall’art. 113, comma 1, del T.U., ad eccezione delle “società di partecipazione” che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l’attività delle imprese partecipate;
- “società finanziarie vigilate”, le società finanziarie iscritte nell’elenco speciale dell’art. 107 del T.U.;
- “soggetti vigilati”, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie indicate dall’art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U., le società finanziarie iscritte nell’elenco speciale dell’art. 107 del T.U. e le società ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;
- “raccolta a vista”, la raccolta che può essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole più restrittive ⁽¹⁾.
- “attività finanziaria”, le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di

¹ Si rammenta che la raccolta connessa con l’emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso, non costituisce, ai fini della presente disciplina, raccolta del risparmio tra il pubblico.

servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, così come specificate nel decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994;

- “*emissione e gestione di mezzi di pagamento*”, l’attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:

- a) incasso e trasferimento di fondi;
- b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
- c) compensazione di debiti e crediti;
- d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento.

Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l’attività di recupero crediti, di trasporto e consegna valori, di emissione e gestione – da parte di un fornitore di beni e servizi – di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

- “*amministrazione pubblica*”, le amministrazioni centrali dello Stato, gli altri enti territoriali nonché gli enti strumentali a questi ultimi.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti istruzioni si rivolgono ai soggetti residenti in Italia ⁽¹⁾.

¹ Sia ai soggetti residenti in Italia sia a quelli non residenti si applicano le disposizioni in materia di “Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari”, riportate nella presente Parte Seconda.

SEZIONE II

RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

1. Premessa

I soggetti diversi dalle banche raccolgono risparmio tra il pubblico mediante l'emissione di obbligazioni, di certificati di investimento e di cambiali finanziarie ⁽¹⁾.

Nel seguito vengono definite le caratteristiche dei titoli e i limiti previsti per tali forme di indebitamento.

2. Obbligazioni

Raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni le società per azioni e in accomandita per azioni, nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.

Tale limite è elevato sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le seguenti società con titoli negoziati in un mercato regolamentato:

- società per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie;
- società finanziarie vigilate.

Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante lo strumento obbligazionario.

3. Cambiali finanziarie e certificati di investimento**3.1 Emittenti**

Raccolgono risparmio mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento ⁽²⁾ ⁽³⁾:

¹ Si rammenta che per la raccolta effettuata con tali strumenti si applica la disciplina di cui all'art. 129 T.U. e alle relative disposizioni di attuazione in materia di "Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari", riportate nella presente Parte Seconda.

² Si rammenta che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio con la delibera del 3 marzo 1994 ha stabilito che, in relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è temporaneamente preclusa alle banche.

³ Si rammenta che le società di intermediazione mobiliare non possono, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, raccogliere risparmio con strumenti diversi dalle obbligazioni.

- le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato ⁽¹⁾;
- le altre società purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciata dai soggetti vigilati.

L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli ⁽²⁾.

La raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento è preclusa alle società finanziarie non vigilate.

3.2 Cambiali finanziarie

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

- sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
- hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni.

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/33 ⁽³⁾ devono essere indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione ⁽⁴⁾;
- l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

¹ La quotazione deve riferirsi alle azioni della società, ovvero ad altri titoli purché la scadenza degli stessi sia successiva alla scadenza delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento che si intendono emettere.

² Le garanzie devono essere esplicite e non assoggettate a condizione.

³ La denominazione "cambiale finanziaria"; la promessa incondizionata a pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia cambiario è emesso; la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

⁴ Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3.3 Certificati di investimento

I certificati di investimento presentano le seguenti caratteristiche:

- hanno durata minima superiore a 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni.

I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. In tal caso essi devono avere uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

Sui certificati di investimento devono essere chiaramente indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione ⁽¹⁾;
- il valore nominale di ciascun certificato, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso;
- ove emessi in serie, l'ammontare complessivo dell'emissione di cui il certificato fa parte;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

3.4 Limiti all'emissione

Le imprese emettono cambiali finanziarie e certificati di investimento per un importo che, unitamente a quello delle obbligazioni emesse, non eccede il capitale versato ed esistente e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Nell'allegato B si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento.

¹ Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

4. Obblighi di trasparenza

I soggetti che raccolgono direttamente ⁽¹⁾ risparmio tra il pubblico mettono a disposizione della clientela – nei locali in cui svolgono tale attività – i fogli informativi analitici di cui al paragrafo 4.1.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo da tali soggetti contengono, anche mediante il rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi e sulle altre condizioni precedentemente indicate.

4.1 Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sul tasso annuo nominale di interesse e sul tasso annuo di rendimento effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, sul prezzo e su ogni altro onere o condizione economica relativi alle emissioni offerte.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per le emissioni a tasso variabile, i rendimenti sono calcolati secondo il criterio di indicizzazione previsto applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

¹ La disciplina indicata al presente paragrafo si applica ai soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie che nelle operazioni di collocamento di obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie non si avvalgono di intermediari specializzati.

SEZIONE III

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

1. Società diverse dalle cooperative ⁽¹⁾

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare senza alcun limite raccolta di risparmio presso i propri soci a condizione che ⁽²⁾:

- tale facoltà sia prevista nello statuto;
- la raccolta sia rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

La raccolta presso soci non può avvenire con strumenti “a vista” o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Nell'allegato C si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società diverse dalle cooperative.

2. Società cooperative ⁽¹⁾

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purché tale facoltà sia prevista nello statuto.

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato ⁽³⁾.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:

¹ La raccolta di risparmio mediante obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie, anche se effettuata presso soci, è comunque sottoposta alla disciplina di cui alla sezione II del presente capitolo.

² In assenza di tali condizioni, le società diverse dalle cooperative possono, ovviamente, raccogliere risparmio tra il pubblico con le modalità e nei limiti previsti nella sezione II del presente capitolo.

³ Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprietà ad uso residenziale e il valore degli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili. Di tale ultimo valore deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati;

ovvero

b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.1.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative non finanziarie con meno di 50 soci.

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicati nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative, comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse.

In ogni caso la raccolta presso soci non può avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento ⁽¹⁾.

La raccolta presso soci non è consentita alle società finanziarie cooperative.

Nell'allegato C si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative.

2.1 Schemi di garanzia dei prestiti sociali

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria. Tali schemi prevedono, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della società cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.

Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia è necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime.

¹ In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993, il vincolo non riguarda l'ipotesi in cui i fondi sono utilizzati dai soci esclusivamente per acquistare beni e servizi della cooperativa. Alle cooperative non finanziarie è quindi consentito collegare alla raccolta di fondi l'emissione e la gestione di carte di credito utilizzabili dai soci esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi offerti dalle medesime.

3. Obblighi di trasparenza

Gli obblighi di trasparenza di cui al presente capitolo sono riferiti esclusivamente alla raccolta presso soci effettuata dalle cooperative con non meno di 50 soci.

Tali società mettono a disposizione – nei locali in cui svolgono tale attività – i fogli informativi analitici di cui al paragrafo 3.1.

Al socio è fornita alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

Il socio ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

3.1 Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sui tassi di interesse, sui prezzi, sulle spese per le comunicazioni e su ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

3.2 Contratti

I contratti utilizzati per la raccolta del risparmio sono redatti, a pena di nullità, per iscritto e un loro esemplare è consegnato al socio.

I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal socio.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

In caso di inosservanza del contenuto o di nullità delle predette clausole si applicano:

- a) il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
- b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Le variazioni contrattuali sfavorevoli al socio riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni devono essere comunicate, a pena di inefficacia, presso l'ultimo domicilio reso noto. Non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

SEZIONE IV

RACCOLTA NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE

Non è sottoposta ad alcun vincolo, in quanto non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa partecipino congiuntamente al capitale di una società esercente attività finanziaria, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti o a loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (¹).

¹ Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata.

SEZIONE V

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI

Le società di capitali e le società cooperative possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti purché:

- tale facoltà sia prevista nello statuto della società;
- l'ammontare della raccolta sia contenuta entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nei limiti di cui alla sezione III, paragrafo 2, del presente capitolo.

La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

SEZIONE VI

DISCIPLINA TRANSITORIA

L'adeguamento alla presente disciplina deve avvenire entro il 31 dicembre 1997 (¹).

Le società cooperative, svolgenti attività diversa da quella finanziaria, che aderiscono ad uno schema di garanzia di cui alla sezione III, paragrafo 2.1, possono avvalersi di un periodo transitorio più lungo (sino al 31 dicembre 1999) purché le stesse predispongano un piano di riallineamento che dovrà essere approvato dai rispettivi organismi di categoria.

Le società cooperative svolgenti attività finanziaria, in presenza del divieto di raccogliere risparmio presso soci, devono – entro il 31 dicembre 1997 – dismettere progressivamente le operazioni in essere astenendosi, comunque, dall'instaurare nuovi rapporti di deposito (²).

Gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria – costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica – possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché lo statuto preveda che:

- la compagine sociale sia costituita esclusivamente da dipendenti pubblici in servizio;
- i fondi raccolti vengano impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale, entro il limite del quinto cedibile per ciascun dipendente. I fondi non destinati tale scopo devono essere investiti in titoli di Stato, obbligazioni e depositi bancari, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- l'amministrazione pubblica da cui i soci dipendono approvi lo statuto dell'ente o della società cooperativa e nomini almeno un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società medesima;
- almeno la quinta parte degli utili netti annuali sia destinata all'aumento del patrimonio ovvero di fondi equivalenti.

L'adeguamento dello statuto alle suddette previsioni deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 ed, entro la medesima data, deve esserne data notizia all'Ufficio Italiano Cambi, inviando copia dello statuto e dell'ultimo bilancio disponibile. Lo statuto potrà, altresì, prevedere che:

¹ Le operazioni con scadenza contrattuale successiva al 31 dicembre 1997, già in essere alla data di entrata in vigore delle presenti Istruzioni (27 dicembre 1994), possono essere mantenute fino alla loro naturale scadenza.

² Le operazioni con scadenza contrattuale successiva al 31 dicembre 1997, già in essere alla data di entrata in vigore delle presenti Istruzioni (27 dicembre 1994), possono essere mantenute fino alla loro naturale scadenza purché, ovviamente, non vengano incrementate.

- i dipendenti già in regime di quiescenza possono mantenere la qualifica di socio purché già componenti della compagine sociale al momento di entrata in vigore (27 aprile 1995) del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995;
- i soggetti diversi dai dipendenti in servizio e da quelli di cui al precedente alinea, già componenti della compagine sociale al momento di entrata in vigore (27 aprile 1995) del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, possono mantenere la qualifica di socio fino al 31 dicembre 1997.

Si rammenta che il mancato rispetto della normativa emanata ai sensi dell'art. 11 del T.U., compresa la disciplina transitoria, è sanzionato dagli articoli 130 ⁽¹⁾ e 131 ⁽²⁾ del T.U. medesimo.

¹ “Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni”.

² “Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni”.

Allegato A

**RACCOLTA DI RISPARMIO
MEDIANTE LO STRUMENTO OBBLIGAZIONARIO**

EMITTENTI	CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI	LIMITI ALL'EMISSIONE
S.P.A e S.A.P.A. "QUOTATE"	non finanziarie	ENTRO IL PATRIMONIO
	finanziarie vigilate	
	finanziarie non vigilate	ENTRO IL CAPITALE VERSATO
S.P.A e S.A.P.A. "NON QUOTATE"	non finanziarie	ENTRO IL CAPITALE VERSATO
	finanziarie vigilate	
	finanziarie non vigilate	

Allegato B

**RACCOLTA DI RISPARMIO
MEDIANTE CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI DI INVESTIMENTO**

EMITTENTI	CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI	POSSIBILITÀ DI EMETTERE ED EVENTUALI LIMITI	ULTERIORI VINCOLI
SOCIETÀ ed ENTI "QUOTATI"	non finanziarie	SI <i>ENTRO IL PATRIMONIO (*)</i>	=
	finanziarie vigilate		
	finanziarie non vigilate	NO	=
SOCIETÀ ed ENTI "NON QUOTATI"	non finanziarie	SI <i>ENTRO IL PATRIMONIO (*)</i>	– l'emittente deve avere gli ultimi tre bilanci in utile – l'emissione deve essere garantita (almeno per il 50%) da soggetti vigilati
	finanziarie vigilate		
	finanziarie non vigilate	NO	=

(*) Nello stesso plafond vanno computate anche le emissioni obbligazionarie.

Allegato C

**RACCOLTA DI RISPARMIO
PRESSO SOCI**

SOCIETÀ	CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ	POSSIBILITÀ DI RACCOLTA ED EVENTUALI LIMITI (a)	ULTERIORI VINCOLI
NON COOPERATIVE	non finanziarie	SI <i>SENZA ALCUN LIMITE</i>	– i sottoscrittori devono essere soci da almeno 3 mesi
	finanziarie	purché i sottoscrittori siano soci con almeno il 2% del capitale	– previsione statutaria
COOPERATIVE	non finanziarie <i>con 50 o meno soci</i>	SI <i>SENZA ALCUN LIMITE</i>	– soci da almeno 3 mesi – previsione statutaria
	non finanziarie <i>con più di 50 soci</i>	SI <i>NEL LIMITE DI 3 VOLTE IL PATRIMONIO (b)</i>	– modalità di raccolta indicate negli appositi regolamenti
	finanziarie	NO	=

(a) È comunque preclusa la raccolta con strumenti “a vista” o collegati ai mezzi di pagamento.

(b) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando:

- il complesso dei prestiti sociali è garantito (almeno per il 30%) da banche, da finanziarie vigilate o da assicurazioni.
- le società cooperative aderiscono a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

4.

EMISSIONI E OFFERTE IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La possibilità che si formi e si sviluppi un mercato spesso ed ordinato di titoli di debito privati è direttamente collegata all'efficacia dei controlli volti a garantire la stabilità e l'efficienza del mercato stesso.

Controlli che impediscano fenomeni di grave turbativa nell'afflusso dei titoli sul mercato favoriscono il corretto operare dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza nella formazione dei prezzi, la tutela del risparmiatore-investitore.

In relazione a ciò l'art. 129 del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, così come modificato dall'art. 64 del d.lgs. n. 415 del luglio 1996, prevede a carico dei soggetti che offrono valori mobiliari in Italia obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia, quando l'entità dell'operazione risulti superiore al limite ivi indicato, o al maggior importo determinato dalla Banca d'Italia ovvero qualora i valori non presentino caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR (c.d. caratteristiche "standard").

La Banca d'Italia può differire o vietare le operazioni che possono compromettere la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari. L'esercizio di tale potere, sulla base dei criteri fissati dal CICR con delibera del 12.1.1994, è finalizzato ad evitare emissioni ed offerte di titoli che, per le quantità rilevanti concentrate in un determinato periodo ovvero per le particolari caratteristiche e condizioni finanziarie, possono ostacolare il buon funzionamento del mercato.

La Banca d'Italia, in conformità della citata delibera del CICR, può definire le caratteristiche "standard" dei valori mobiliari, nonchè individuare tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a procedure semplificate di comunicazione.

E' anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive, finalizzato ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari effettuati, nel quale sono ricompresi anche i dati relativi ad operazioni escluse ovvero sottratte a comunicazione preventiva (quali il collocamento di azioni); le segnalazioni sono effettuate con cadenza mensile.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti norme del d. lgs. n.385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nel seguito denominato T.U.), come modificato dal d.lgs n.415 del 23 luglio 1996:

- art. 129, che prevede la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia delle emissioni e delle offerte in Italia di valori mobiliari - aventi le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR - superiori a L. 100 miliardi o al maggior importo determinato dalla Banca d'Italia nonchè di tutte le operazioni, qualunque sia l'importo, non aventi tali caratteristiche. Attribuisce, inoltre, alla Banca d'Italia il potere di differire o vietare le operazioni comunicate sulla base dei criteri stabiliti dal CICR;
- art. 11, che individua i casi nei quali soggetti diversi dalle banche possono effettuare raccolta di risparmio presso il pubblico nei limiti e secondo criteri stabiliti dal CICR;
- art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilità di emettere obbligazioni e titoli di deposito, rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinarne l'emissione nei casi diversi dalle obbligazioni convertibili in azioni proprie;

nonchè

- dalla legge n. 43 del 13 gennaio 1994 che ha disciplinato lo strumento delle cambiali finanziarie;
- dal decreto n. 436659 emanato dal Ministero del Tesoro il 28 dicembre 1992, che stabilisce che le succursali di banche comunitarie insediate in Italia sono tenute a rispettare le disposizioni di generale applicazione individuate dalla Banca d'Italia;
- dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del Tesoro il 22 giugno 1993 in materia di emissione di obbligazioni, certificati di deposito e altri strumenti di raccolta da parte delle banche;
- dalla delibera del CICR del 12.1.1994, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene nell'esercizio dei poteri di differimento o di divieto delle operazioni comunicate ai sensi dell'art. 129 del T.U., nonchè nella definizione di procedure semplificate e nella individuazione di ipotesi sottratte all'obbligo di comunicazione;

- dalla delibera del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994, che fissa i limiti e i criteri per la raccolta di risparmio presso il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “valori mobiliari”, gli strumenti di raccolta di fondi, negoziati o negoziabili in un mercato, destinati ad una pluralità di investitori anche appartenenti a categorie predeterminate. Rientrano nella definizione, tra l’altro, gli strumenti del mercato monetario, i titoli rappresentativi di prodotti derivati ed i valori mobiliari atipici;
- “strumenti del mercato monetario”, strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, quali, ad esempio, i certificati di deposito e le cambiali finanziarie;
- “prodotti derivati”, i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc. Il loro valore deriva da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati ad esempio i futures, le options, gli swaps, i forward rate agreements. Rientrano tra i titoli rappresentativi di prodotti derivati i prodotti derivati emessi in unità aventi tutte le medesime caratteristiche;
- “valori mobiliari atipici”, valori mobiliari non previsti dall’ordinamento italiano. Rientrano tra i valori mobiliari atipici le polizze di credito commerciale; trattasi di strumenti di mercato monetario emessi da imprese, rappresentati da una lettera di riconoscimento del debito rilasciata dal soggetto debitore al creditore, eventualmente accompagnata da una fideiussione bancaria;
- “cambiali finanziarie” e “certificati di investimento”, gli strumenti di cui alla delibera CICR del 3 marzo 1994 e relative disposizioni di attuazione;
- “commercial papers”, i titoli a breve termine per la raccolta sui mercati internazionali di fondi rimborsabili;
- “titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di ‘repackaging’ di attività”, i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta - nella sostanza - condizionato alla disponibilità dei fondi derivanti da un portafoglio di attività sottostanti non cartolari (cartolarizzazione) ovvero cartolari (‘repackaging’);
- “titoli ‘credit linked’ ”, i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta - in tutto o in parte - condizionato al verificarsi o meno di uno o più eventi economici connessi con la solvibilità di un soggetto diverso da quello emittente i titoli;

- “intermediari del mercato mobiliare”, le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U., semprechè autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari ai sensi dell’art.19 comma 4 del d.lgs. 24.2.1998, n.58, e gli intermediari esteri abilitati allo svolgimento in Italia dell’attività di collocamento di strumenti finanziari per il tramite di una succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi;
- “stati della Zona A”: gli stati che sono membri a pieno titolo dell’OCSE e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (¹);
- “rating ‘investment grade’ “, il rating di qualità ‘investment grade’ rilasciato da almeno due società di rating riconosciute (cfr. all. C del capitolo LXI delle Istruzioni di Vigilanza per gli enti creditizi) oppure da almeno una società di rating riconosciuta a condizione che nessuna altra società di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore;
- “stati qualificati”: stati UE e stati della Zona A con rating ‘investment grade’;
- “soggetti qualificati”: stati qualificati, organismi internazionali ai quali l’Italia partecipi in qualità di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati, società quotate in mercati regolamentati di stati qualificati, banche e società finanziarie controllate da intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti istruzioni sono indirizzate ai soggetti che intendano emettere od offrire valori mobiliari in Italia.

¹ Cfr. Sez. VI, Sottosez. 4, all. C del “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’”Elenco speciale”.

5. Operazioni non assoggettate alla disciplina

Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri, le emissioni e le offerte in Italia di:

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- titoli azionari, semprechè non rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso o aperto;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio nazionali;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio situati in altri stati dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.

6. Operazioni esentate dall'obbligo di comunicazione

Sono esentate dall'obbligo di comunicazione le emissioni e le offerte in Italia di:

- titoli di stati appartenenti all'U.E.;
- titoli garantiti da stati appartenenti all'U.E., aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II);
- certificati di deposito e buoni fruttiferi, a tasso fisso e a tasso variabile, aventi caratteristiche "standard";
- valori mobiliari di cui al Riquadro I, punto 1, i cui importi risultano non superiori ai limiti ivi indicati. Tali limiti si intendono riferiti all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell'arco di un anno ⁽¹⁾;
- warrants su valori mobiliari esclusi o esentati dall'obbligo di comunicazione preventiva, che comportino la consegna materiale dei titoli;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio non conformi alle disposizioni dell'Unione per i quali siano state espletate le formalità previste dall'art. 42, comma 5 e seguenti, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 .

¹ Vanno cumulate tutte le emissioni ovvero le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di uno stesso emittente, effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi, comprese quelle preventivamente comunicate secondo le modalità previste dalla Sezione II del presente Capitolo.

7. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- silenzio-assenso nel caso di comunicazione ordinaria (sez. II, par. 3.2 e sez. III): Capo del Servizio Vigilanza sugli Intermediari Finanziari;
- silenzio-assenso nel caso di comunicazione abbreviata (sez. II, par. 5.2 e sez. III): Capo del Servizio Vigilanza sugli Intermediari Finanziari.

SEZIONE II

COMUNICAZIONI

1. Soggetti che effettuano la comunicazione

Le emissioni e le offerte in Italia di valori mobiliari vengono comunicate alla Banca d'Italia dall'emittente o dall'offerente ovvero da un soggetto da essi incaricato.

Nel caso di comunicazione effettuata da un soggetto diverso dall'emittente o dall'offerente, questi chiarisce a quale titolo è interessato all'operazione.

Le comunicazioni sono inoltrate alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Divisione Controlli sul Mercato Finanziario. La comunicazione può essere anticipata a mezzo telex o fax, ferma restando la necessità dell'inoltro della stessa tramite supporto cartaceo.

In caso di emittente o offerente residente, il soggetto che effettua la comunicazione ne inoltra copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

2. Modalità di comunicazione

Sono previste tre modalità di comunicazione:

- "cumulativa": gli operatori italiani ed esteri possono comunicare semestralmente - entro la fine dei mesi di maggio e di novembre - le emissioni di valori mobiliari o le offerte in Italia di valori mobiliari italiani di nuova emissione ⁽¹⁾ e di valori mobiliari esteri da collocare nel semestre solare successivo. Al ricorrere delle condizioni indicate al paragrafo 3. - concernenti le caratteristiche dei valori mobiliari e l'importo delle operazioni - le emissioni o le offerte comunicate in via cumulativa possono essere attuate;
- "ordinaria": la comunicazione ordinaria si riferisce a singole operazioni: in particolare, contiene tutte le informazioni rilevanti che riguardano singole emissioni o offerte di valori mobiliari (quali le caratteristiche, il controvalore e il periodo di offerta dei titoli). Deve essere effettuata almeno 20 giorni prima dell'attuazione di ogni operazione da parte dei soggetti che non hanno effettuato una

¹ Trattasi di valori mobiliari italiani per i quali non sia stata ancora effettuata una comunicazione preventiva ai sensi della presente sezione .

comunicazione cumulativa ovvero con riferimento ad operazioni per l'attuazione delle quali una comunicazione cumulativa non risulta sufficiente in relazione alle caratteristiche dei valori mobiliari e/o all'importo dei titoli da collocare in unica soluzione (cfr. par. 3 e 4);

- "abbreviata": la comunicazione abbreviata sostituisce la comunicazione ordinaria nei casi individuati nel par. 5 (valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati ed aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via ordinaria). La comunicazione abbreviata consente, ove nulla osti, l'effettuazione dell'operazione decorso un termine inferiore (5 giorni lavorativi) rispetto a quello previsto per le comunicazioni ordinarie.

Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo delle diverse modalità di comunicazione.

3. Comunicazioni di tipo cumulativo

3.1 Contenuto

I soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite emissione o offerta in Italia di valori mobiliari possono avvalersi di una comunicazione cumulativa, comprensiva di tutte le operazioni da realizzare nell'arco di un semestre solare (cfr. all. C, sezioni A e B).

A tale comunicazione possono far ricorso:

- 1) con riferimento a valori mobiliari di propria emissione e a valori mobiliari emessi da soggetti terzi (italiani e esteri) da collocare sul mercato interno:
 - a. gli intermediari del mercato mobiliare;
- 2) con riferimento a valori mobiliari di propria emissione destinati al collocamento sul mercato interno:
 - b. gli stati qualificati ⁽¹⁾;
 - c. gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di Stato membro;
 - d. le società quotate in mercati regolamentati di stati qualificati.

I soggetti di cui sopra possono effettuare operazioni entro gli importi comunicati senza ulteriori formalità, fatto salvo quanto previsto nella

¹ Si ricorda che i titoli emessi da stati appartenenti all'U.E. sono esentati dall'obbligo di comunicazione (cfr. sez. I, par. 6).

sezione III, purchè ricorrano congiuntamente le condizioni di cui ai seguenti punti 1), 2) e 3):

- 1) valori mobiliari aventi caratteristiche “standard” (cfr. Riquadro II)
 - italiani: si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento e polizze di credito commerciale;
 - esteri: si tratti di obbligazioni, notes o commercial papers emesse o garantite da soggetti qualificati;

valori mobiliari (italiani ed esteri) non aventi caratteristiche “standard”

Si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers, warrants.

Va allegato alla comunicazione cumulativa un prospetto che indichi, per ciascuna tipologia di operazioni, l’ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima, nonchè, ove necessario, le informazioni di cui al sottopar. 4.1 della presente sezione. Deve comunque trattarsi di :

- titoli aventi rendimento legato alla variabilità ovvero alla stabilità (¹) di indici di mercati azionari esteri o nazionali, quotazioni di titoli azionari o obbligazionari, tassi di interesse o di cambio, panieri costituiti dagli strumenti finanziari o dagli indicatori di cui sopra, nonchè warrants sugli strumenti finanziari e sugli indicatori di cui sopra. I valori dei parametri di indicizzazione devono essere periodicamente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale.

Sono esclusi altri valori mobiliari atipici e quelli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di “repackaging”, nonchè i valori mobiliari aventi strutture simili - quali ad esempio i titoli “credit linked”;

- 2) l’importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 500 miliardi di lire;
- 3) le caratteristiche essenziali delle emissioni e delle offerte in Italia di titoli non aventi caratteristiche “standard” siano già state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d’Italia. In tal caso, il segnalante avrà cura di indicare gli estremi della comunicazione alla quale viene fatto riferimento.

°

¹ Ad esempio, sono legati alla stabilità del parametro di riferimento i titoli di tipo “corridor”, ai quali è associato un rendimento tanto più elevato quanto più il parametro di riferimento rimane all’interno di un corridoio prefissato.

° °

Qualora i valori mobiliari inseriti in una comunicazione cumulativa non siano in linea con le condizioni sub 1) e 2), è necessario effettuare una comunicazione ordinaria ovvero abbreviata ove ne ricorrano i presupposti.

Qualora non sia verificata la condizione sub 3), è necessario attendere l'approvazione della Banca d'Italia; nelle more, può essere effettuata una comunicazione ordinaria.

3.2 Modalità e termini di comunicazione

Le comunicazioni cumulative hanno validità semestrale e devono essere inviate alla Banca d'Italia entro il 30 novembre ed il 31 maggio con riferimento alle previsioni di emissione ovvero di offerta da realizzare nel primo e nel secondo semestre dell'anno solare.

4. Comunicazione ordinaria

La comunicazione ordinaria deve essere effettuata:

- da parte dei soggetti che non hanno effettuato una comunicazione cumulativa;
- con riferimento ad operazioni ricomprese entro una comunicazione cumulativa ma con importo da collocare in unica soluzione eccedente i limiti quantitativi di cui al par. 3 e/o con caratteristiche non coerenti con quanto previsto allo stesso par. 3.

Ove ne ricorrano i presupposti, la comunicazione ordinaria può essere sostituita da una comunicazione abbreviata (cfr. par. 5).

4.1 Contenuto

Con la comunicazione ordinaria sono fornite informazioni su:

- quantità e importo complessivo dei valori mobiliari;
- caratteristiche finanziarie, allegando il regolamento dell'operazione;
- modalità e tempi di attuazione dell'operazione.

Inoltre:

- a) nel caso di valori mobiliari (obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale) emessi da soggetti non bancari, viene indicato:
 - l'ammontare dei valori mobiliari ancora in circolazione, partitamente per ciascun tipo;

- l'ammontare del capitale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- la sussistenza delle condizioni eventualmente richieste dalla disciplina (in particolare in materia di garanzie, natura del garante, bilanci in utile negli ultimi tre esercizi);
- b) nel caso di valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in stati non appartenenti all'OCSE, sono fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti;
- c) nel caso di titoli rappresentativi di prodotti derivati, viene indicato il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale;
- d) nel caso di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging" di attività, vengono fornite le seguenti informazioni:
 - con riferimento ai soggetti che, a vario titolo, partecipano all'operazione, denominazione, natura economico-giuridica, attività esercitate e ruolo specifico ad essi attribuito nel contesto dell'operazione in discorso (es.: cedenti o acquirenti o depositari delle attività sottostanti, soggetti incaricati di assicurare linee di credito o di liquidità ovvero di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli, controparti in operazioni di copertura);
 - con riferimento alle attività sottostanti, tipologia, ammontare nominale, valore di mercato, criteri di valutazione utilizzati e perdite medie registrate negli ultimi tre anni (nel caso di attività non quotate presso un mercato ufficiale), mercato di quotazione e media dei prezzi e dei volumi scambiati nell'ultimo trimestre (nel caso di attività quotate presso un mercato ufficiale), durata, rendimento, modalità di corresponsione dei proventi, altre caratteristiche finanziarie, eventuale rating;
 - dettaglio dei rischi connessi all'operazione e degli strumenti previsti per la copertura degli stessi, specificando in particolare le circostanze al verificarsi delle quali le operazioni di copertura vengono meno nonché i casi e le condizioni di rimborso anticipato dei titoli;
 - tutti gli ulteriori elementi informativi atti a meglio qualificare le operazioni.

Le informazioni di cui ai precedenti alinea devono inoltre essere fornite:

- nel caso di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging" di attività finanziarie a loro volta emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione o "repackaging", con riferimento a tutte le fasi delle operazioni;
- nel caso di strutture simili a quelle sopra indicate - quali ad esempio i titoli "credit linked" - , in quanto applicabili.

4.2 Modalità e termini di comunicazione

La comunicazione viene effettuata utilizzando lo schema di cui all'allegato B integrato da ogni altra notizia utile all'esame secondo le indicazioni sopra riportate. Gli elementi informativi integrativi dell'allegato B sono forniti tramite una nota sintetica redatta in lingua italiana.

Le comunicazioni pervengono alla Banca d'Italia nel periodo intercorrente tra il 30° ed il 20° giorno precedenti la data iniziale dell'operazione.

L'operazione può essere effettuata decorsi 20 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione, salvo quanto previsto nella sezione III.

5. Comunicazione abbreviata

5.1 Contenuto

I soggetti di seguito indicati possono beneficiare di un termine di comunicazione abbreviato:

- gli intermediari del mercato mobiliare;
- gli stati qualificati ⁽¹⁾;
- gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di Stato membro.

I suindicati soggetti possono avvalersi della comunicazione abbreviata purchè ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) si tratti di valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d'Italia;
- 2) l'importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 500 miliardi di lire.

¹ Si ricorda che i titoli emessi da stati appartenenti all'U.E. sono esentati dall'obbligo di comunicazione (cfr. sez. I, par. 6).

5.2 Modalità e termini di comunicazione

La comunicazione è effettuata utilizzando lo schema di cui all'allegato B. Dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia decorre un termine di 5 giorni lavorativi. Trascorso tale termine, fatto salvo quanto previsto nella sezione III, l'operazione può essere effettuata.

SEZIONE III

INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA

1. Termini per l'intervento e la richiesta di informazioni integrative.

Quando ricorrono le condizioni specificate nel seguito (cfr. paragrafi 2 e 3), la Banca d'Italia può differire o vietare le offerte nei termini di:

- 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria;
- 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato.

La Banca d'Italia può differire o vietare le emissioni o le offerte inserite in una comunicazione cumulativa, anche durante il semestre oggetto della comunicazione, quando - in relazione ad eventi successivamente manifestatisi - ricorrano le condizioni specificate nel paragrafo 2.

La Banca d'Italia può chiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria o cumulativa ed entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato notizie e dati aggiuntivi. In tale ipotesi il termine è interrotto: dal ricevimento delle informazioni richieste decorre, in entrambi i casi, un nuovo termine di 20 giorni.

2. Interventi connessi all'ammontare delle operazioni.*2.1 Differimento*

Nel caso in cui l'ammontare delle emissioni e delle offerte da effettuare nello stesso periodo di tempo, considerato congiuntamente a quello di operazioni già comunicate (anche da altri soggetti), risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato, primario o secondario, la Banca d'Italia, al fine di evitare la concentrazione delle operazioni, può concordare con gli emittenti un diverso calendario delle operazioni ovvero la riduzione dell'ammontare delle stesse.

In caso di mancato accordo la Banca d'Italia differisce le emissioni e le offerte per un periodo massimo di tre mesi, tenendo conto della sequenza temporale delle comunicazioni.

2.2 Divieto

La Banca d'Italia vieta l'emissione o l'offerta di valori mobiliari quando l'entità dell'operazione sia incompatibile con le dimensioni del mercato, salvo che l'operazione venga frazionata nel tempo.

3. Interventi connessi con le caratteristiche dei titoli

L'art. 129 del d.lgs. 385/93, così come modificato dall'art. 64 del d.lgs. 415/96, riconosce alla Banca d'Italia, al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato, il potere di vietare l'emissione o l'offerta di valori mobiliari, in conformità della deliberazione del C.I.C.R. del 12.1.1994, e cioè quando:

- la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi rimborsabili non venga effettuata in conformità degli artt. 11 e 12 del T.U. e di altre leggi in materia nonché di provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei titoli sia inferiore a tre anni, salvo che l'ordinamento consenta limiti temporali più brevi;
- nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale incorporato nell'emittendo titolo sia difforme da quello assegnato allo stesso dall'ordinamento;
- nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento nè già dotati di un sufficiente grado di diffusione, non siano riconducibili a uno schema di generale applicazione promosso o curato da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, e concordato con l'Autorità di controllo;
- nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di patrimoni in gestione collettiva, l'attività di gestione sia esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge;
- le condizioni finanziarie delle operazioni alterino il corretto e ordinato funzionamento del mercato o non siano improntate a criteri di semplicità e trasparenza;
- le formule di indicizzazione non facciano riferimento a indicatori calcolati con criteri di oggettività e rilevati su mercati ampi e trasparenti. La determinazione dei suddetti indicatori deve avvenire sulla base di grandezze espresse dal mercato per le quali deve essere assicurata la continuità nella misurazione e la certezza nella cadenza delle rilevazioni;
- nel caso che oggetto dell'emissione od offerta siano valori mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o scambiare altri valori mobiliari, essi non soddisfino i medesimi requisiti richiesti per il valore mobiliare principale;

- nel caso di valori mobiliari esteri, non possa essere accertata, oltre alle condizioni di cui ai precedenti alinea in quanto applicabili, l'esistenza nel paese dell'emittente o dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale. Qualora si tratti di prodotti derivati, non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non sia un intermediario del mercato mobiliare sottoposto nel paese d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale.

SEZIONE IV

SEGNALAZIONI CONSUNTIVE

La rilevazione sistematica dei dati consuntivi in ordine al collocamento sul mercato interno di valori mobiliari risponde al duplice scopo di consentire alla Banca d'Italia di:

- a) verificare la rispondenza tra le operazioni comunicate e quelle effettuate;
- b) disporre di elementi informativi in ordine alle dimensioni ed all'articolazione del mercato dei valori mobiliari.

In relazione a tali finalità, si rende necessario procedere ad una rilevazione non solo dei dati relativi alle operazioni per le quali è prevista una comunicazione preventiva, ma anche di quelli concernenti operazioni non soggette a tale adempimento.

In particolare, sono assoggettati a segnalazione consuntiva alla Banca d'Italia, tramite il modulo 83 Vig. (cfr. all. D), i collocamenti in Italia di:

- a) valori mobiliari la cui emissione od offerta è assoggettata a comunicazione preventiva;
- b) valori mobiliari la cui emissione od offerta è, ai sensi del paragrafo 6, Sezione I, esentata dall'obbligo di comunicazione preventiva (quarto alinea), qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a L. 10 miliardi;
- c) azioni, qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a L. 1 miliardo.

Le segnalazioni sono effettuate:

- *nel caso di titoli emessi da intermediari del mercato mobiliare residenti*: direttamente dall'emittente qualunque siano la natura dei titoli e le modalità di collocamento (sez. A del mod. 83 Vig.);
- *nel caso di titoli, compresi quelli azionari, emessi da soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare residenti*: direttamente dall'emittente (Sez. C del mod. 83 Vig.).

Qualora il collocamento avvenga per il tramite di intermediari, la segnalazione verrà effettuata anche da ciascun intermediario partecipante al collocamento per la singola quota intermediata (sez. B del mod. 83 Vig.).

La segnalazione ha cadenza mensile. Essa deve essere inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

I soggetti non residenti che offrono titoli in Italia effettuano le segnalazione di collocamento con lettera indirizzata all'A.C. - Servizio VIF - Divisione Controlli sul Mercato Finanziario.

Riquadro I

IMPORTI RILEVANTI PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE		
1. • obbligazioni domestiche • obbligazioni e notes estere • cambiali finanziarie • certificati di investimento • commercial papers • altri titoli di cui al capitolo LVII, sezione IV, delle "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi"		aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II e valore nominale ⁽¹⁾ superiore a L. 100 miliardi ovvero a L. 300 miliardi se quotati o destinati alla quotazione sui mercati regolamentati
2. valori mobiliari diversi da quelli di cui al punto 1.		qualsiasi importo

⁽¹⁾ Nel caso in cui i titoli non vengano emessi alla pari (per es. zero coupon) si considera il prezzo di emissione.

Riquadro II**CARATTERISTICHE "STANDARD"***Emittente:*

Soggetto qualificato o soggetto residente in uno stato qualificato

Valute di denominazione:

Euro o valute di paesi OCSE

Rendimento:

Il tasso d'interesse può essere fisso, variabile, misto (in un primo periodo fisso e successivamente variabile o viceversa), purché coerente con le condizioni di mercato al momento dell'emissione, tenuto conto della durata dei titoli e dell'emittente.

La struttura finanziaria dei titoli (ad es., modalità di indicizzazione e composizione del flusso cedolare) dovrà essere tale da non ostacolare un'agevole valutazione del rendimento effettivo.

Parametri di indicizzazione:

- indicatori di mercato monetario: Euribor, rendimento dei BOT, LIBOR o parametri equivalenti rilevati in relazione all'Euro
- indicatori a medio-lungo termine: RENDISTATO, RENDIOB, tasso swap sulla lira o sull'Euro
- valute: Euro o valute di paesi OCSE
- indici di mercati azionari di paesi OCSE, titoli azionari quotati in mercati regolamentati di paesi OCSE, panieri costituiti dagli indici o dai titoli di cui sopra. I valori dei titoli e degli indici devono essere giornalmente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale. L'indicizzazione deve riferirsi ai soli interessi (deve essere comunque garantito il rimborso del capitale) ed essere rappresentata da opzioni di tipo "call" su parametri di riferimento incorporate nel titolo di debito. I titoli devono avere durata originaria pari o inferiore a 15 anni.

Tassi nominali minimi e massimi, premi di rimborso ed eventuali spread sui parametri di indicizzazione:

se fissati, non devono far sì che il rendimento complessivo del prestito sia non coerente con le condizioni dei mercati finanziari. In particolare, i tassi minimi e massimi devono essere determinati in modo da assicurare condizioni di equità tra emittente e sottoscrittore; i premi di rimborso devono avere natura finanziaria.

Periodicità della cedola:

non inferiore al trimestre o in un'unica soluzione alla scadenza.

Rimborso del capitale:

non inferiore alla pari (per tutti i titoli, compresi gli zero coupon ed i titoli simili agli zero coupon).

Inoltre,

- per le **obbligazioni**:

Tipologia:

Obbligazioni ordinarie non convertibili.

Durata originaria e durata media:

durata originaria non inferiore a 36 mesi. La durata originaria può essere inferiore a 36 mesi a condizione che la durata media dei titoli non risulti inferiore a 24 mesi. La

durata media non può comunque scendere al di sotto dei 24 mesi.

In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non può scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi. I titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a 18 mesi.

Rimborso anticipato su richiesta dell'emittente:

consentito trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Alla pari per i titoli diversi dagli zero coupon e dai titoli similari agli zero coupon (per i quali il prezzo di rimborso deve risultare coerente con il rendimento all'emissione del prestito). Resta ferma la possibilità per gli emittenti di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Rimborso anticipato su richiesta del sottoscrittore :

consentito trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Alla pari per i titoli diversi dagli zero coupon e dai titoli similari agli zero coupon (per i quali il prezzo di rimborso deve risultare coerente con il rendimento all'emissione del prestito).

Qualora sia prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta dell'emittente, e non sia prevista una facoltà analoga su richiesta del sottoscrittore, dovrà essere precisato nel regolamento del prestito al ricorrere di quali condizioni la suddetta facoltà possa essere esercitata;

- per le **notes**:

Durata originaria e durata media:

non inferiore a 3 mesi per le notes emesse da organismi internazionali, stati aderenti all'OCSE, filiali e filiazioni estere di banche italiane e banche estere assoggettate a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale;
per i soggetti diversi da quelli di cui sopra, la durata media delle notes non può essere inferiore a 2 anni;

- per le **commercial papers**:

Durata originaria, durata media, taglio minimo e garanzie:

Possono emettere commercial papers con durata e durata media non inferiori a 3 mesi i soggetti di seguito specificati:

- società estere quotate sui mercati regolamentati di stati aderenti all'OCSE (taglio minimo dei titoli: L. 100 milioni);
- società estere appartenenti all'area OCSE, non quotate sui mercati regolamentati di stati aderenti all'OCSE, che presentino gli ultimi tre bilanci in utile e abbiano ottenuto una garanzia per almeno il 50% dell'importo dell'emissione da parte di soggetti svolgenti attività bancaria, finanziaria o assicurativa e assoggettati a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale (taglio minimo dei titoli: L. 100 milioni).

Allegato A

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

<i>Cumulativa</i> ⁽¹⁾	<i>Ordinaria</i> ⁽²⁾ (abbreviata se ne ricorrono i requisiti)
Per: • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II • obbligazioni, notes e commercial papers aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II emesse o garantite da soggetti esteri qualificati • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers, warrants, non aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II. Le modalità di indicizzazione devono essere ricomprese tra quelle elencate alla Sez. II par. 3.1; alla comunicazione va allegato un prospetto che indichi per ciascuna tipologia di operazioni l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima nonché, ove necessario, le informazioni di cui alla Sez. II, par. 4.1.	Per: • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono L. 100 mld. (ovvero, quando ricorrono le condizioni di cui al Riquadro I, L. 300 mld.) o gli importi segnalati con la cumulativa • obbligazioni, notes e commercial papers estere aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono L. 100 mld. (ovvero, quando ricorrono le condizioni di cui al Riquadro I, L. 300 mld.) o gli importi segnalati con la cumulativa • valori mobiliari non aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono gli importi segnalati con la cumulativa • altri valori mobiliari ⁽³⁾

⁽¹⁾ La comunicazione cumulativa può essere effettuata, relativamente a valori mobiliari di propria emissione da collocare sul mercato interno, da intermediari del mercato mobiliare, da stati della Zona A con rating "investment grade", da organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di stato membro e da società quotate in mercati regolamentati di stati UE e di stati della Zona A con rating "investment grade"; può inoltre essere effettuata, con riferimento a valori mobiliari emessi da soggetti terzi da collocare sul mercato interno, da intermediari del mercato mobiliare. La comunicazione cumulativa non esaurisce gli obblighi di comunicazione in relazione a titoli atipici diversi dalle polizze di credito commerciale ed a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging", nonché a titoli aventi strutture simili (es. titoli "credit linked").

⁽²⁾ Tale tipo di comunicazione va utilizzata anche a fronte di operazioni effettuate in unica soluzione, ancorché comprese negli importi comunicati con comunicazione cumulativa, di ammontare eccedente L. 500 miliardi.

⁽³⁾ Per le sole banche; i certificati di deposito e i buoni fruttiferi (a tasso fisso e a tasso variabile) aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II sono esentati dall'obbligo di comunicazione preventiva.

Allegato B

Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale
Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
Divisione Controlli sul Mercato Finanziario

e

Alla Banca d'Italia
Filiale di

**COMUNICAZIONE ORDINARIA OVVERO ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 129 DEL
D.LGS. 385/1993**

☐ Emissione in Italia di valori mobiliari

☐ Offerta in Italia di valori mobiliari esteri

☐ Procedura ordinaria

☐ Procedura con termine abbreviato ⁽¹⁾

.....
.....

1. Segnalante:
(denominazione e sede sociale)

– codice ABI (qualora si tratti di banca):

– titolo in base al quale si procede alla segnalazione:

☐ emittente o offerente

☐ soggetto collocatore avente qualifica di:

☐ incaricato del collocamento in Italia

☐ unico incaricato del collocamento in Italia

☐ coordinatore degli altri partecipanti al collocamento in Italia (cfr. allegato elenco)

☐ altro ⁽²⁾
(da specificare)

2. Emittente:
(denominazione e sede sociale)

3. Offerente (se diverso dall'emittente):
(denominazione e sede sociale)

4. Periodo di offerta da a

¹ In caso di ricorso alla procedura con termine abbreviato indicare gli estremi della comunicazione ordinaria alla quale si fa riferimento.

² Nel caso il segnalante non rivesta la qualifica di collocatore specificare il rapporto intercorrente con l'emittente o l'offerente i valori mobiliari.

segue *Allegato B***5. Tipologia e quantità dei valori mobiliari ⁽³⁾:**

☐	obbligazioni	taglio dei titoli
☐	ordinarie	
☐	convertibili ⁽⁴⁾	
☐	cum warrant ⁽⁴⁾	
☐	altre (da specificare):	
☐	altro (da specificare) ⁽⁵⁾	

	in valuta	controvalore in lire ⁽⁶⁾
Importo complessivo:		
– importo dell'emissione (valore nominale)		
– importo dell'emissione (netto ricavo)		
di cui, da collocare in Italia ⁽⁷⁾		
– importo dell'emissione (valore nominale)		
– importo dell'emissione (netto ricavo)		

Tramite (valore nominale degli importi da collocare) ⁽⁶⁾:

	piazzamento privato		
	presso investitori istituzionali	presso altri investitori	collocamento tra il pubblico
– collocamento diretto			
– tramite banche			
– tramite SIM			
(di cui porta a porta)			

³ Per i valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in paesi non appartenenti all'OCSE, dovranno essere fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti.

⁴ Indicare, in allegato, tipo, quantità e caratteristiche dei relativi titoli di compendio.

⁵ Per le quote rappresentative di investimento collettivo del risparmio, emesse da operatori non residenti e assoggettate alla disciplina, sono fornite notizie circa la disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di acquisto e riscatto delle quote nonché, ove possibile, circa l'espletamento della procedura di cui al D.M. 27 luglio 1993. Per i titoli rappresentativi di prodotti finanziari derivati occorre indicare il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale.

⁶ Importi in milioni di lire.

⁷ Da indicare solo se diverso dall'importo complessivo.

segue *Allegato B*

– Altre caratteristiche:

(da indicare quando possibile in relazione alla tipologia dei titoli)

- Durata
- Durata media ⁽⁸⁾
- Prezzo di emissione
- Periodicità cedola
- Data di godimento
- Premi di rimborso alla scadenza
- Tipo tasso (F = fisso, V = variabile)
- Tasso nominale di interesse periodale (se a tasso fisso)
- Rendimento effettivo lordo (se a tasso fisso) ⁽⁹⁾
- Modalità di indicizzazione (se a tasso variabile) ⁽¹⁰⁾
- Valore prima cedola (se a tasso variabile)
- Altro ⁽¹¹⁾

In caso di emissione o offerta di titoli (obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale) da parte di soggetti non bancari, indicare:

– Ammontare dei titoli già emessi tuttora in circolazione:

Tipologia	Importo complessivo
.....	
.....	
.....	

- Ammontare del capitale
- Ammontare delle riserve

In caso di emissione di cambiali finanziarie di cui alla legge 43/1994 o di certificati di investimento di cui all'art. 11 del d.lgs. 385/1993, indicare quali tra le condizioni previste dall'ordinamento assistano l'operazione:

.....

.....

⁸ Media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso.

⁹ Rendimento effettivo lordo d'imposta corrispondente al prezzo di emissione.

¹⁰ Esplicitare la tipologia dei parametri, la relativa incidenza, lo spread e il periodo di rilevazione.

¹¹ Indicare in dettaglio, eventualmente servendosi di opportuni allegati (ad esempio, il regolamento dell'emissione), tutti gli elementi atti a meglio qualificare i valori mobiliari (ad esempio, meccanismi di convertibilità in azioni, caratteristiche dei warrants, opzioni di conversione del tasso, ancoraggi a valute, meccanismi di indicizzazione a mercati azionari o a parametri reali, ecc.).

segue *Allegato B*

6. Caratteristiche di mercato dei titoli obbligazionari emessi da banche

Ove l'operazione sia di importo inferiore a L. 300 miliardi e sia previsto un taglio minimo inferiore a L. 20 milioni, il segnalante dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'emittente presenta i requisiti richiesti dalla vigente normativa di vigilanza per l'emissione di obbligazioni con taglio minimo pari a L. 5 milioni.

Data

Il legale rappresentante.....

segue *Allegato B***ALTRE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE PARTECIPANTI
AL COLLOCAMENTO IN ITALIA ⁽¹²⁾**

Denominazione

Quota di partecipazione
(controvalore in Lit.)

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

¹² Da indicare in caso di offerta alla quale partecipi una pluralità di intermediari incaricati del collocamento.

Allegato C

Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale
Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
Divisione Controlli sul Mercato Finanziario

e

Alla Banca d'Italia
Filiale di

COMUNICAZIONE CUMULATIVA

(da trasmettere entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno)
(importi in milioni di lire)

Denominazione dell'emittente o dell'offerente:

Codice ABI o codice SIM (qualora si tratti di intermediari nazionali)

Sez. A: valori mobiliari da emettere sul mercato interno ⁽¹⁾

Semestre prossimo ⁽²⁾

Tipologia titoli ⁽³⁾	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Sez. B: valori mobiliari italiani di nuova emissione da offrire sul mercato interno ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾

Semestre prossimo ⁽²⁾

Tipologia titoli ⁽³⁾	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Sez. C: valori mobiliari esteri da offrire sul mercato interno ⁽¹⁾

Semestre prossimo ⁽²⁾

Tipologia titoli ⁽³⁾	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Data

.....

(Timbro e firma)

¹ Con riferimento agli importi in valuta, indicare il controvalore sulla base del tasso di cambio rilevato nel giorno in cui la comunicazione è effettuata.

² Dati previsionali relativi al semestre di riferimento (1/1 - 30/6 oppure 1/7 - 31/12).

³ Distinguere tra obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers e warrant. Per quanto concerne i valori mobiliari non aventi caratteristiche "standard", va allegato un prospetto che indichi, per ciascuna tipologia di operazioni, l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima, nonché, ove necessario, le informazioni di cui al par. 4.1 della Sezione II.

⁴ Trattasi di valori mobiliari emessi da soggetti terzi, per i quali non sia stata ancora effettuata preventiva comunicazione.

Alla Banca d'Italia
Filiale di

Mod. 83 Vig.

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di 19.....

Segnalante Codice ABI o codice SIM
Sezione A (emissioni proprie da parte degli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	VALUTA DENOMINAZIONE [b]	IMPORTO COMPLESSIVO [c]	CODICE ISIN [d]	TIPOLOGIA TITOLO [e]	ALTRE CARATTERISTICHE [f]	PREZZO [g]	IMPORTO COLLOCATO [h]	DURATA [i]	DUR. MEDIA [l]	PERIODICITA' CEDOLA [m]	TIPO STRUTTURA [n]	SPECIFICA TASSO [o]	COSTO EMITTENTE [p]	TIPO COLLOTO [q]	RESIDUO [r]

(*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.

[a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria od abbreviata, indicare la data dell'eventuale presa d'atto ed il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".

[b] Valuta di denominazione:

USD - Dollari Stati Uniti
CHF - Franco Svizzero
GBP - Sterlina Inglese
DEM - Marchi Tedeschi
FRF - Franco Francese
ITL - Lira Italiana
NLG - Guilder Olandese
PES - Peseta Spagnola
PTT - Punt di Portogallo
SFR - Sfori Sloveni
SLL - Sili Americani
SVC - Sili Salvadoriani
TWD - Dollari Taiwan
YEN - Yen giapponesiLIT - Lira Italiana
DEM - Marchi Tedeschi
FRF - Franco Francese
ITL - Lira Italiana
NLG - Guilder Olandese
PES - Peseta Spagnola
PTT - Punt di Portogallo
SFR - Sfori Sloveni
SLL - Sili Americani
SVC - Sili Salvadoriani
TWD - Dollari Taiwan
YEN - Yen giapponesiYEN - Yen giapponesi
PLZ - Zloti polacchi
AL - Altro (specificare)

[c] Importo complessivo in milioni di lire o di valuta (valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari).

[d] Codice ISIN.

[e] Tipologia titoli:

AO = azioni ordinarie
AP = azioni privilegiate
AR = azioni di risparmio
CF = cambiali finanziarie
CI = certificati di investimento
PCC = polizze di credito comm.leO = obbligazioni
OCW = obbligazioni convertibili o con warrant
N = notes
NCW = notes convertibili o con warrant
BOC = titoli emessi da enti locali
PS = "preferred shares" e titoli similari

CD = certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso variabile con modalità di indicizzazione diverse da quelle di cui al Quadro II

W = warrant
RC = titoli "reverse convertible"
CP = commercial papers
AL = altro (specificare)

[f] Indicare "SS" se serie speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli rivenduti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".

[g] Prezzo unitario di offerta (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).

[h] Ammontare collocato in Italia (in milioni di lire al valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in milioni di lire o migliaia di Euro). Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricavato maggiorato delle eventuali commissioni.

[i] Durata (in mesi).

[l] Durata media (in mesi) (media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso).

[m] Periodicità cedola (ANN=annuale; SEM=semestrale; QUAD=quadrimestrale; TRIM=trimestrale; ZC=zero coupon; UNICA=cedola unica; AL=altro, specificare).

[n] Tipo struttura:

F = tasso fisso
V = tasso variabile (indicatori di mercato o a n/l termine)
M = tasso misto (almeno due cedole a t. e le altre a t.v.)
I = titoli di tipo "index"CO = titoli di tipo "corridor"
BA = titoli di tipo "barrier"
RF = titoli "reverse floater" e "fixed reverse floater"
DC = titoli "dual currency" e "reverse dual currency"SU = titoli "step up"
SD = titoli "step down"
AL = altro (specificare)

[o] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.

[p] Costo percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato in corrispondenza del prezzo unitario di offerta, detratte le commissioni e tenuto conto del costo dell'eventuale copertura.

[q] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).

[r] Eventuale residuo da collocare (in milioni di lire; valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Il valore non va indicato per i collocamenti effettuati in autonomia a valere su una comunicazione cumulativa.

(Timbro e firma)

Alla Banca d'Italia
Filiale di

Mod. 83 Vig.

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di 19.....

Segnalante Codice ABI o codice SIM

Sezione B (collocamenti sul mercato interno di valori mobiliari effettuati per conto di soggetti terzi diversi dagli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	EMITTENTE [b]	NAZIONALI TA [c]	VALUTA DENOMI NAZIONE [d]	IMPORTO COMPLESSIVO [e]	CODICE ISIN [f]	TIPOLOGIA TITOLO [g]	ALTRE CARATTERI STICHE [h]	PREZZO [i]	IMPORTO COLLOCATO [l]	DURATA [m]	PERIODICITA' CEDOLA [n]	TIPO STRUTTURA [o]	SPECIFICA TASSO [p]	TIPO COLL.TO [q]

(*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.

[a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria od abbreviata, indicare la data dell'eventuale presa d'atto ed il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera 'C'.

[b] Emittente

[c] Nazionalità dell'emittente

[d] Valuta di denominazione.

[e] Importo complessivo

[f] Codice ISIN.

[g] Tipologia titoli:

[h] Altre caratteristiche

[i] Prezzo unitario di offerta (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).

[l] Importo complessivo in milioni di lire o di valuta (valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari).

[m] Durata (in mesi).

[n] Periodicità cedola (ANN=annuale; SEM=semestrale; QUAD=quadrimestrale; TRIM=trimestrale; ZC=zero coupon; UNICA=cedola unica; AL=altro, specificare).

[o] Tipo struttura:

[p] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.

[q] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).

USD - Dollari Statunitensi

GRD - Dracme Greche

EUR - Euro

FOL - Fiori Olandesi

FRF - Franchi Francesi

FRS - Franchi Svizzeri

O = obbligazioni

OCW = obbligazioni convertibili o con warrant

N = notes

NCW = notes convertibili o con warrant

BOC = titoli emessi da enti locali

PS = "preferred shares" e titoli simili

[b] Indicare "SS" se serie speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli rivenienti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".

[i] Prezzo unitario di offerta (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).

[l] Importo complessivo in milioni di lire o di valuta (valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari).

[m] Durata (in mesi).

[n] Periodicità cedola (ANN=annuale; SEM=semestrale; QUAD=quadrimestrale; TRIM=trimestrale; ZC=zero coupon; UNICA=cedola unica; AL=altro, specificare).

[o] Tipo struttura:

[p] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.

[q] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).

LIT - Lire Italiane

DEM - Marchi Tedeschi

PTS - Pesti Spagnole

ATS - Scudi Austriaci

ESC - Scudi Borghesi

LST - Sterline Inglese

CD = certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso variabile con modalità di indicizzazione diverse da quelle di cui al Riquadro II

W = warrant

RC = titoli "reverse convertible"

CP = commercial papers

AL = altro (specificare)

YEN - Yen giapponesi

PLZ - Zloti polacchi

AL - Altro (specificare)

Alla Banca d'Italia
Filiale di

Mod. 83 Vig.

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di 19.....

Segnalante

Sezione C (emissioni proprie da parte di soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	VALUTA DENOMINAZIONE [b]	IMPORTO COMPLESSIVO [c]	CODICE ISIN [d]	TITOLOGIA [e]	ALTRE CARATTERISTICHE [f]	PREZZO [g]	IMPORTO COLLOCATO [h]	DURATA [i]	DUR. MEDIA [j]	PERIODICITA' CEDOLA [m]	TIPO STRUTTURA [n]	SPECIFICA TASSO [o]	TIPO COLL.TO [p]	RESIDUO [q]

(*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.

[a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria od abbreviata, indicare la data dell'eventuale presa d'atto ed il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".

[b] Valuta di denominazione:

CZK - Corone Cechie
DKK - Corone Danesi
NOK - Corone Norvegesi
AUS - Dollari Australiani
CAD - Dollari Canadesi
NZD - Dollari Neozelandesi

LIT - Lire Italiane
DEM - Marchi Tedeschi
PTS - Pesete Spagnole
ATS - Scellini Austriaci
ESC - Scudi Borghesi
LST - Sterline Ingresi

YEN - Yen giapponesi
PLZ - Zloti polacchi
AL - Altro (specificare)

[c] Importo complessivo in milioni di lire o di valuta (valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari).

[d] Codice ISIN.

[e] Tipologia titoli:

AO = azioni ordinarie
AP = azioni privilegiate
AR = azioni di risparmio
CF = cambiali finanziarie
CI = certificati di investimento
PCC = polizze di credito commle

W = warrant
RC = titoli "reverse convertible"
CP = commercial papers
AL = altro (specificare)

[f] Indicare "SS" se serie speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli rivenienti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".

[g] Prezzo unitario di offerta (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).

[h] Ammontare collocato in Italia (in milioni di lire al valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in milioni di lire). Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricavo maggiorato delle eventuali commissioni.

[i] Durata (in mesi).

[j] Durata media (in mesi) (media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso).

[m] Periodicità cedola (ANN=annuale; SEM=semestrale; QUAD=quadrimestrale; TRIM=trimestrale; ZC=zero coupon; UNICA=cedola unica; AL=altro, specificare).

[n] Tipo struttura:

F = tasso fisso
V = tasso variabile (indicatori di mercato o a n/l termine)
M = tasso misto (almeno due cedole a t. f. e le altre a t.v.)
I = titoli di tipo "index"

SU = titoli "step up"
SD = titoli "step down"
AL = altro (specificare)

[o] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.

[p] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).

[q] Eventuale residuo da collocare (in milioni di lire o migliaia di Euro al valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Il valore non va indicato per i collocamenti effettuati in autonomia a valere su una comunicazione cumulativa.

(Timbro e firma)

5.

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "T.U."):

- titolo VI, capo I, concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, per le norme suscettibili di immediata applicazione;
- art. 161, comma 2, in base al quale la legge 17 gennaio 1992, n. 154 ⁽¹⁾, recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (ad eccezione dell'art. 10) continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorità creditizie ai sensi del titolo VI del T.U.;
- art. 161, comma 5, in base al quale il decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992 ⁽²⁾, recante norme per la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorità creditizie ai sensi del titolo VI del T.U.

Si richiama inoltre l'art. 128, comma 1 del T.U., che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza; il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di singole sedi secondarie.

2. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano nei confronti degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U.

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1992.

² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 dell'11 maggio 1992.

3. Forma, contenuto e modalità della pubblicità

Gli intermediari finanziari, in ciascun locale aperto al pubblico:

- a) affiggono un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per le operazioni e per i servizi prestati tra quelli dell'elenco allegato sub A;
- b) mettono a disposizione fogli informativi analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub A;
- c) mettono a disposizione i fogli informativi analitici relativi ai prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza della disciplina in materia di trasparenza. Qualora tali prodotti rientrino tra quelli principali offerti dall'intermediario, le condizioni praticate sono riportate anche negli avvisi sintetici.

Gli obblighi di cui sopra sono soddisfatti in ogni locale aperto al pubblico nel quale i servizi sono offerti.

Gli intermediari che si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti forniscono tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici.

Gli obblighi in tema di pubblicità facenti carico agli intermediari finanziari che si avvalgono della rete distributiva di altro soggetto (c.d. venditore di beni "convenzionato") non tenuto all'osservanza delle medesime disposizioni sono assolti con il tempestivo invio dei dati da pubblicizzare. A tal proposito, si fa presente che ove il venditore convenzionato possa raccogliere presso la propria sede le richieste di finanziamento da inoltrare all'intermediario, gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici di quest'ultimo devono essere disponibili presso i locali del venditore dei beni.

Gli avvisi e i fogli sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese praticate; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

Copia degli avvisi e dei fogli è conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli intermediari, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche ⁽¹⁾.

¹ Obiettivo della norma è quello di assicurare la disponibilità, presso la sede legale e le filiali, della documentazione inerente l'assolvimento degli obblighi di pubblicità. Si ritiene pertanto possibile la conservazione accentrata purché il vincolo della tempestiva disponibilità sia assicurato anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche.

Locali aperti al pubblico

Si definisce aperto al pubblico qualunque locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo, ivi compresi i locali nei quali si svolgono le trattative e vengono conclusi i contratti.

Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo dagli intermediari, se riferiti a specifiche operazioni e servizi inclusi nell'elenco allegato, contengono le informazioni sui tassi di interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate, anche mediante esplicito rinvio ai fogli informativi analitici, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione nei propri locali aperti al pubblico (¹). In tal caso è necessario che:

- l'ubicazione dei suddetti locali sia indicata nei medesimi messaggi pubblicitari o facilmente conoscibile;
- le informazioni in ordine alle operazioni ed ai servizi pubblicizzati che vengono omesse nel messaggio pubblicitario siano chiaramente ed univocamente rinvenibili nell'ambito dei fogli informativi analitici.

I tassi d'interesse sono indicati al valore nominale e sono riportati su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione.

Gli obblighi di pubblicità possono essere assolti mediante l'esposizione dei soli avvisi sintetici – purché contengano tutte le informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo – per le operazioni di:

- acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers chèques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
- ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici).

L'obbligo di pubblicità relativo alle informazioni da pubblicizzare non può essere assolto mediante rinvio agli usi.

3.1. Avvisi sintetici

Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in contatto diretto con gli intermediari una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate, in modo da favorire il confronto tra gli intermediari.

Gli avvisi sintetici, pertanto:

- hanno formato non inferiore a cm 70 x 100;
- sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico;
- hanno veste grafica di facile identificazione e lettura; riportano la denominazione dell'intermediario e la data dell'ultimo aggiornamento;

¹ Sono ricompresi gli annunci pubblicitari e le offerte affissi o distribuiti nei locali dei soggetti con i quali esiste una convenzione per la promozione dei propri prodotti.

- contengono le informazioni riportate negli schemi allegati (cfr. allegato sub B), in relazione alle operazioni poste in essere e ai servizi prestati tra quelli di cui all'allegato sub A. Tali schemi sono comunque suscettibili di integrazione o di eventuale eliminazione di voci (ove si riferiscano a condizioni non praticate dall'intermediario);
- riportano la denominazione dell'intermediario e la data dell'ultimo aggiornamento;
- rinviando ai fogli informativi analitici sia per quanto riguarda il maggior dettaglio delle medesime operazioni e servizi in essi indicati, sia per quanto riguarda analoghi prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza.

Gli intermediari che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi, predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonché le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono mantenute, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso.

3.2. Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e i servizi offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub A, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalità di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).

Le informazioni possono essere rese disponibili anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, ovvero tramite altre soluzioni organizzative, purché vengano garantite la facilità di accesso alle informazioni stesse da parte della clientela e l'asportabilità dei fogli informativi analitici.

Per i finanziamenti è precisato se, per il calcolo degli interessi, si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per i finanziamenti da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli è riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente ad un capitale di L. 1.000.000. Per quanto concerne le operazioni a tasso variabile, i fogli informativi analitici pubblicizzano l'eventuale tasso d'interesse d'ingresso, il criterio di indicizzazione con l'indicazione degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicità di revisione. Il piano di ammortamento, riferito convenzionalmente ad un capitale di L. 1.000.000, va pubblicizzato applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Più in generale, si richiama l'attenzione sull'esigenza che, anche attraverso i fogli informativi analitici, la clientela venga informata sui rischi

connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle operazioni a tasso variabile e i rischi di oscillazione delle ragioni di cambio nelle operazioni in valuta.

4. Metodologia di calcolo degli interessi

Nei finanziamenti a breve termine in lire interne, il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

5. Forma e contenuto dei contratti

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

La forma scritta non è tuttavia obbligatoria:

- a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicità e il cui prezzo unitario non eccede L. 50.000. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione;
- b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto.

La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto, quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi e acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, può essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta, a condizione che l'intermediario:

- 1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;
- 2) consegna e invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione è stata eseguita;
- 3) non pratichi condizioni più sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicità per le operazioni della specie.

Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa imputabili al cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui ai successivi paragrafi 6 (Modifica delle condizioni contrattuali) e 7 (Comunicazioni periodiche alla clientela).

Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della stipula del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.

6. Modifica delle condizioni contrattuali

Nei contratti di durata, la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto stesso con clausola approvata specificamente dal cliente; delle variazioni effettuate l'intermediario fornisce al cliente apposita comunicazione da inoltrare presso l'ultimo domicilio da questi reso noto.

Le variazioni generalizzate della struttura dei tassi e quelle, sfavorevoli alla clientela, di tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, attuate da un intermediario, possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ⁽¹⁾. In tali casi è opportuno che gli intermediari finanziari espongano nei propri locali aperti al pubblico appositi avvisi riportanti le variazioni annunciate.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalle comunicazioni effettuate nelle altre forme previste, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Fermo restando quanto previsto in tema di comunicazioni periodiche (cfr. paragrafo successivo), non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

7. Comunicazioni periodiche alla clientela

Nei contratti di durata gli intermediari forniscono alla clientela alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno (entro il termine del 30 gennaio di ciascun anno) una comunicazione scritta che dia una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo accreditate o addebitate al cliente. Tale comunicazione contiene inoltre ogni altro evento ed elemento necessario per la comprensione dell'andamento del rapporto nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento.

Per i contratti di mutuo e le operazioni di locazione finanziaria la comunicazione può essere omessa quando le informazioni di cui sopra siano state già fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento o le fatture emesse a fronte dei canoni periodici.

¹ Per variazioni generalizzate si intendono anche quelle relative a determinate tipologie di operazioni.

Qualora il rapporto contrattuale preveda l'invio di estratti conto, il cliente può scegliere di ricevere gli stessi con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Gli stessi si intendono approvati in mancanza di opposizione scritta, trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore non superiore a L. 5.000.000.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera lire 50 milioni e non si registrano movimenti da oltre un anno.

8. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del presumibile importo delle relative spese.

*Allegato A**Operazioni di prestito e finanziamento a tasso ordinario:*

- crediti personali;
- crediti ipotecari;
- mutui e finanziamenti a tasso fisso;
- mutui e finanziamenti indicizzati;
- anticipazioni fondiari ed edilizie;
- somministrazioni in conto mutuo;
- finanziamenti su portafoglio commerciale;
- sconto di portafoglio;
- anticipi all'esportazione;
- leasing finanziario;
- acquisto di crediti di impresa.

Servizi:

- ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici);
 - depositi di titoli a semplice custodia;
 - depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
 - servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti);
 - servizi di incasso effetti, documenti, assegni;
 - pagamento utenze, contributi e tributi;
 - acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers chèques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
 - locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
 - carte di credito;
 - versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.
-

Allegato B

Schema n. 1

SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE**Schema di avviso sintetico per le attività di acquisto dei crediti d'impresa**

denominazione dell'intermediario NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI ACQUISTO DEI CREDITI D'IMPRESA (FACTORING) <u>Anticipazioni e finanziamenti</u> a) tasso massimo applicabile (1) b) interessi di mora c) commissione di massimo scoperto <u>Altre condizioni praticate (2)</u> a) spese di istruttoria b) spese di tenuta conto c) spese di valutazione debitori d) spese per incasso effetti e altri documenti e) spese per insoluti f) valute applicate agli incassi ed agli accrediti g) commissione di gestione h) altre commissioni e spese <u>Spese di invio delle comunicazioni</u> Data -/-/-
--

NOTE

- (1) Il tasso deve essere espresso secondo i criteri generali specificati nelle istruzioni, specificando inoltre se l'imputazione degli interessi avviene in via anticipata ovvero posticipata.
- (2) Da specificare indicando i parametri sulla base dei quali vengono computate.

Schema n. 2

SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE**Schema di avviso sintetico per l'attività di locazione finanziaria (leasing)**

denominazione dell'intermediario NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)						
<u>Canoni massimi applicabili (1)</u> (corrispettivo dovuto per ogni 10.000.000 di lire – o frazione – del costo di acquisto del bene, IVA esclusa)						
Tipo di bene	Durata del contratto (in mesi)	Canone anticipato iniziale (a)	Canoni periodici mensili		Corrispettivo totale per ogni 10 mln. del costo di acquisto (d)=(a)+(bxc)	Prezzo per l'opzione di acquisto finale
			Numero (b)	Importo (c)		
AUTOVEICOLI	30	2.500.000	29			100.000
BENI MOBILI NON REGISTRATI	60	1.900.000	59			200.000
BENI IMMOBILI	96	2.500.000	95			1.000.000
<u>Altre condizioni massime applicabili</u> interessi di mora spese di istruttoria oneri accessori (2) <u>Spese di invio delle comunicazioni</u> Data --/--						

NOTE

- (1) Ove si tratti di contratti con canoni indicizzati, occorre specificare il parametro di indicizzazione per le operazioni della specie, esplicitandone inoltre i modi e la frequenza di rilevazione.
- (2) Da dettagliare secondo la tipologia e le modalità di imputazione. Tali oneri riguardano, tra l'altro, quelli percepiti dall'intermediario a titolo di commissioni proprie e le spese anticipate dall'intermediario ma contrattualmente a carico dell'utilizzatore, ivi comprese le coperture assicurative imposte dall'intermediario per concedere il finanziamento.

Schema n. 3

SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

Schema di avviso sintetico per le attività di emissione e gestione di carte di credito, ivi compreso il versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici

denominazione dell'intermediario NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO <u>Emissione carte e condizioni di utenza</u> a) quota di adesione per carta base (1) (2) b) quota annuale per carta base (2) c) tasso applicato sulle dilazioni di pagamento (3) d) cambio praticato sulle operazioni in valuta (4) e) commissioni su operazioni effettuate a mezzo apparecchiature automatiche f) commissioni su operazioni di anticipo contante g) frequenza e spese di invio estratti conto h) giorni valuta per addebito estratti conto su conto corrente bancario <u>Esercizi convenzionati – Servizi di pagamento</u> a) commissione massima applicabile (5) b) tempi di accredito degli ordini di pagamento (6) Data -/-/-
--

NOTE

- (1) Per quota di adesione si intende l'eventuale importo richiesto una tantum al momento della prima emissione.
- (2) Per carta base si intende la tipologia di carta emessa ordinariamente alla clientela indifferenziata; le condizioni relative a ciascuna carta speciale (di eccellenza, aziendale, riservata, aggiuntiva, ecc.) devono essere integralmente riportate nei fogli informativi analitici.
- (3) Il tasso deve essere espresso secondo i criteri generali specificati nelle istruzioni.
- (4) Specificare il tasso di cambio cui si fa riferimento e l'eventuale differenziale applicato rispetto al medesimo.
- (5) Indicare la commissione percentuale massima applicabile, indipendentemente dalla categoria merceologica dell'esercizio commerciale convenzionato.
- (6) Specificare i tempi massimi previsti per il riconoscimento delle somme in funzione delle procedure e delle modalità adottate dall'intermediario.

Schema n. 4**SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE**

Schema di avviso sintetico per le attività di finanziamento, prestito, concessione di credito al consumo; ordini di pagamento a favore di terzi; servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti); deposito di titoli a semplice custodia; deposito di titoli a custodia ed amministrazione; servizi di incasso effetti, documenti, assegni; pagamento utenze, contributi, tributi; ovvero ogni altra attività di natura finanziaria non rientrante nella classificazione di cui agli schemi allegati precedenti.

denominazione dell'intermediario NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI <u>Finanziamenti</u> a) tasso nominale annuo (1) b) operazioni a tasso indicizzato (1) (2) c) interessi di mora d) valute applicate per l'imputazione degli interessi e) spese di istruttoria f) altre spese e oneri (3) <u>Servizi di pagamento</u> a) commissioni per bonifici ordinari (4) b) commissioni per bonifici urgenti (4) <u>Custodia e amministrazione di valori mobiliari</u> a) commissioni di sola custodia (5) b) commissioni di custodia e amministrazione (5) <u>Altri servizi</u> commissioni di incasso effetti, documenti, assegni commissioni per il pagamento di utenze, contributi, tributi tariffe di locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi <u>Altre spese e oneri:</u> a) spese di invio degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche b) spese di invio della comunicazione relativa alle singole operazioni svolte Data --/--

NOTE

- (1) Cfr. i criteri generali specificati nelle istruzioni.
- (2) Specificare i parametri sulla base dei quali viene determinato il tasso di indicizzazione, esplicitandone inoltre i modi e la frequenza di rilevazione.
- (3) Dettagliare secondo la tipologia e le modalità di imputazione.
- (4) Esplicitare le commissioni massime applicabili secondo le diverse modalità tecniche eventualmente adottate (telex, rete, ecc.).
- (5) Specificare le modalità di imputazione (a forfait nel periodo, in percentuale dell'ammontare dei titoli custoditi, ecc.).

Schema n. 5

SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE**Schema di avviso sintetico per le attività di negoziazione di valuta**

denominazione dell'intermediario NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PRATICATE <u>Negoziazione di valuta</u> a) quotazione di acquisto e vendita delle valute trattate (1) b) commissione massima di negoziazione (1) c) spese e voci di costo comunque denominate (1) <u>Spese di invio delle comunicazioni</u> Data -/-/—
--

NOTE

(1) Da dettagliare secondo la tipologia delle operazioni poste in essere (banconote, assegni, ecc.).